

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 20 DICEMBRE 2011

N. 196



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 novembre 2011, n. 2581

Indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”.

Pag. 36203

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2634

D.G.R. N. 2345 del 24/10/2011 - “Bollenti Spiriti”. Programmazione Fondo Nazionale Politiche Giovanili. - Rettifica.

Pag. 36226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2665

Protocollo di Intesa in materia di formazione sulle tematiche delle LINEE GUIDA OCSE tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Puglia. Approvazione. Autorizzazione alla sottoscrizione. Delega.

Pag. 36237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2667

Art. 41 L.R. n. 19 del 31/12/2010 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 della Regione Puglia”). Premio giovani eccellenze pugliesi per diplomati scuola secondaria secondo grado.

Pag. 36245

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2668

Art. 41 L.R. n. 19 del 31/12/2010 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 della Regione Puglia”). Premio Giovani eccellenze universitarie pugliesi.

Pag. 36248

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2669

Comune di Seclì (LE) - Lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P. 363 tronco Seclì-Aradeo e viabilità comunale. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Seclì (LE)

Pag. 36250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2670

Comune di Maglie (LE) - Piano di Lottizzazione convenzionata. Comparti 8 e 9. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Maglie

Pag. 36255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2671

DGR n. 1397/2011. Piano Regionale per il Governo dei Tempi d'Attesa per il triennio 2011 - 2013. Nomina Referente Regionale. Adozione Linee Guida per il Monitoraggio dei percorsi diagnostici terapeutici complessi.

Pag. 36262

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2672

DGR n. 2866 del 20/12/2010 recante: “Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012” - attribuzione tredicesimo rateo di acconto in favore di Aziende Ospedaliere, IRCCS ed Enti Ecclesiastici a valere sul FSN 2011.

Pag. 36264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2673

Conclusioni del procedimento di verifica di metà mandato dell'attività del Direttore Generale dell'ASL FG, avviato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2162 dell'11/10/2010, rettificata con Deliberazione di Giunta Regionale n.184 del 10/2/2011.

Pag. 36267

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2675

L.R. n. 19/2006 art. 67, comma 1 - Del. G. R. n. 1875 del 13.10.2009 “Approvazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011” - Integrazione Del. G.R. n. 1795 del 02.08.2011 e stanziamento FGSA 2011 residuo.

Pag. 36270

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 novembre 2011, n. 2676

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 - art. 3. Assegnazione straordinaria di risorse agli ambiti territoriali pugliesi per il concorso alle spese di interventi indifferibili per minori fuori famiglia.

Pag. 36272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2677

L.R. n. 14 del 6 luglio 2011 - Art. 10 "Interventi per alunni non vedenti". Assegnazione risorse del Bilancio 2011 e approvazione dei criteri di riparto e delle modalità attuative.

Pag. 36275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2692

Variazione compensativa nell'ambito della Upb di entrata 01.01.02 (tasse ed altri tributi regionali)

Pag. 36278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2693

Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e le Università della Puglia e schema di avviso.

Pag. 36280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2694

CONT. GS AMET n. 1413/N - Corte di Appello di Bari; Milella Sabino. c/ Regione Puglia - sentenza n. 602/2011 n. di R.G. 5623/09 - competenze professionali spettanti all'Avv. Gaetano Veneto, difensore della Regione, ratifica incarico riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 36296

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2695

P.I.C. INTERREG III-A 2000/06 GRECIA/ITALIA mis. 3.1 - Progetto "Protezione Aree Costiere". Regolarizzazione contabile e variazione al bilancio di previsione e.f. 2011, art. 42 lr 28/2001 e art.13 lr20/2010. Iscrizione e definitiva imputazione al competente capitolo di spesa della somma di euro 2.305,67, precedentemente erogata al CNR - Istituto Ricerca Acque - con sede in Roma, recuperata (Rev. n. 1220/2011).

Pag. 36298

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2696

Terza variazione amministrativa al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Art. 42 comma 2, L.R. n. 28/2001 - Aerea Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità 5.4 - U.P.B. 5.4 - "Interventi regionali per lo Sport".

Pag. 36299

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2697

Art. 13 co. 4 L.R. 31 dicembre 2010, n.20: variazioni al bilancio di previsione 2011. Iscrizione della quota del Riparto Sanitario Nazionale per l'anno 2011. Autorizzazione all'impegno.

Pag. 36301

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2581

Indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del d.l. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.133", ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal D.P.R. n. 447/1998.

La nuova disciplina persegue un'ulteriore semplificazione procedimentale, confermando il modulo dello "sportello" quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e imprese e rafforzando la "unicità" della struttura organizzativa e del procedimento cui queste ultime devono rivolgersi, e introducendo tra l'altro la modalità telematica di gestione del procedimento, ricevimento e trasmissione degli atti, al fine di perseguire un ulteriore snellimento dell'azione amministrativa.

Come già rilevato in sede di linee guida riferite al d.P.R. n. 447/1998 (deliberazione di G.R. n. 2000/2007), le procedure in oggetto, se correttamente applicate, possono dare un significativo contributo alla riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese, soprattutto piccole e medie, derivanti dal carattere intricato delle procedure amministrative e dalla conseguente lungaggine dei tempi autorizzativi. In continuità con la previgente disciplina, pertanto, del nuovo assetto normativo vengono confermati i principi informativi:

- la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;
- la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini, vincolando tra l'altro l'Amministrazione all'utilizzo degli strumenti dell'egovernment;
- la promozione attiva di un razionale sviluppo economicolocale.

Va rilevato che l'evoluzione del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, da un lato, e dei rapporti con il tessuto imprenditoriale, dall'altro, pone vari problemi di coordinamento. Tale processo, nella sua complessità ed eterogeneità, che tra l'altro determina talvolta un non perfetto allineamento delle normative esistenti, vede comunque nello Sportello unico per le attività produttive uno dei principali strumenti per realizzare una strategia di semplificazione, decentramento e sostegno all'economia.

Particolare rilevanza nel nuovo assetto normativo, per quanto di competenza dell'Assessorato alla Qualità del Territorio, hanno le disposizioni contenute nell'art. 8 del citato D.P.R. n. 160/2010, concernenti i raccordi procedurali con gli strumenti urbanistici, con particolare riguardo agli interventi comportanti variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.

Le citate disposizioni, infatti, nel coordinare le funzioni attinenti le attività produttive con la materia della pianificazione territoriale, attengono all'esercizio e al raccordo delle competenze regionali e comunali e contengono, altresì, rilevanti elementi di novità rispetto alla disciplina previgente.

L'art. 8 D.P.R. n. 160/2010 conferma il carattere eccezionale e straordinario della procedura di variante avente ad oggetti non piani ma progetti relativi a singoli insediamenti produttivi, con esclusione di interventi che interessino aree vaste e siano finalizzati all'insediamento di una pluralità di attività economiche.

La norma in questione nel disciplinare le rispettive competenze degli enti nel procedimento di variante prevede quanto segue: *"Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile"*.

In vista dell'entrata in vigore dell'art. 8 (30 settembre 2011) si è resa necessaria, da parte dell'Amministrazione regionale, l'elaborazione di indirizzi applicativi, che consentano l'uniforme applicazione delle nuove norme sull'intero territorio regionale.

Tali indicazioni andranno a sostituire, per la parte relativa alle varianti urbanistiche, le linee guida approvate con deliberazione di G.R. n. 2000 del 27 novembre 2007, tenendo altresì conto delle modifiche introdotte nel corso degli ultimi anni al procedimento amministrativo disciplinato in via generale della legge n.241/90.

A tal fine, l'Assessorato ha convocato un tavolo di confronto tra Regione Servizio Urbanistica e Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, Coordinamenti provinciali SUAP e alcuni Sportelli Unici del territorio particolarmente attivi, sul tema in oggetto. L'attività si è svolta con l'assistenza tecnica del Formez, nell'ambito del Progetto "Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizi".

I relativi incontri si sono tenuti in data 20 maggio, 7 settembre e 26 settembre 2011. In esito all'ultimo di essi, la bozza di linee guida predisposta dal Servizio Urbanistica, con la collaborazione del Formez, è stata parzialmente riveduta e integrata con le proposte degli intervenuti.

Le Indicazioni applicative allegate al presente provvedimento quale parte integrante affrontano in materia organica aspetti normativi, procedurali, organizzativi della variante agli strumenti urbanistici connessa all'insediamento di nuovi impianti produttivi.

Rilevato in particolare che la disciplina dettata dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 è limitata agli aspetti generali, si è reso necessario proporre un modello procedimentale maggiormente dettagliato, al fine di assicurare uniformità di applicazione sull'intero territorio regionale.

Le nuove indicazioni sostituiscono a tutti gli effetti di legge quanto contenuto nelle precedenti linee di indirizzo, di cui alla delibera di G. R. 27 novembre 2007 n. 2000, in materia urbanistica.

Tutto ciò premesso, ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione degli

Indirizzi per l'applicazione del D.P.R. n. 160/2010, in materia di variante urbanistica, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lett. c) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta di quanto sopra esposto, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

Di APPROVARE gli "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. Regionale con deliberazione n. 2000 del 27/11/2007 in tema di variante urbanistica cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità del Territorio

Servizio Urbanistica

Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive"

Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 1600/2010

INDICE SOMMARIO

Premessa - L'ambito di applicazione

Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 8 d.P.R. n. 160/2010)

- 1 Aspetti generali
- 2 La problematica dell'ammissibilità dei progetti alla procedura di variante
- 3 Il requisito della "insufficienza" delle aree
- 4 Documentazione da predisporre
- 5 Pronuncia sui progetti preliminari.
- 6 La fase istruttoria comunale
- 7 La conferenza di servizi.
- 8 La fase di approvazione della variante
- 9 Specificazioni in rapporto alla legislazione regionale e statale
- 10 Specificazioni particolari
- 11 Individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi
 - 11.1 La procedura regionale semplificata (art. 36 l.r. n. 22/2006)
 - 11.2 Le conferenze di "co-pianificazione"

Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 1600/2010

Premessa - L'ambito di applicazione

In ordine alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 160/2010, vanno effettuate alcune precisazioni preliminari, concernenti la categoria di "beni e servizi" ricadenti nell'ambito di applicazione del nuovo Regolamento e gli interventi consentiti.

Per quanto riguarda l'individuazione di beni e servizi, l'art. 1, comma 1, specifica che sono da includere tra le attività produttive *"le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni"* (lett. i),

Tale previsione si pone in continuità con le disposizioni del previgente d.P.R. n. 447/1998, modificate dal successivo d.P.R. n. 440/2000, e conferma il carattere esemplificativo e non tassativo dell'elenco di attività enunciato dalla norma.

Ne discende che il procedimento unificato trova applicazione tutte le volte che sia necessario ottenere dalla pubblica amministrazione un provvedimento di autorizzazione con riferimento ad un impianto idoneo a realizzare un'attività avente rilevanza economica.

Il comma 4 dell'art. 2 del d.P.R. n. 160/2010 riporta le esclusioni dall'ambito di applicazione del regolamento:

- gli impianti e le infrastrutture energetiche;
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*).

Il Regolamento, all'art. 1, comma 1, lett. j), specifica altresì che si intendono per *"impianti produttivi"* i fabbricati o altri manufatti, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e la prestazione dei servizi.

L'art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 160/2010 individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto *l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.*

Per quanto attiene alla tipologia degli interventi consentiti, si precisa il significato dei termini:

Localizzazione

Si intende l'individuazione delle aree destinate all'insediamento degli impianti produttivi di beni e servizi.

Realizzazione

Si intende l'attività di costruzione di nuovi impianti con conforme zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto. Sono compresi in tale categoria gli interventi consistenti nella

demolizione e ricostruzione, in quanto comportano di fatto la creazione di un nuovo insediamento. Tuttavia, si segnala che, poiché si determina una significativa variazione sul territorio, è opportuno che tale intervento sia inserito in un contesto di programmazione generale e che le aree siano previamente individuate secondo la procedura prevista dalla vigente legislazione regionale, ivi compresa la L.R. n. 22/2006 (per la quale si rinvia al paragrafo 11). Se non è stata adottata la variante prevista per l'individuazione di aree destinate ad insediamenti produttivi, la domanda di realizzazione di un nuovo impianto può essere accolta solo se ne ricorrano tutti i presupposti, secondo la procedura prevista dall'art. 8 del Regolamento, con conseguente nuova zonizzazione.

Ristrutturazione

Si intendono le modifiche degli impianti che mantengono la medesima destinazione produttiva e sono ricomprese nell'ambito degli interventi come specificamente definiti dalla vigente normativa.

Ampliamento

Si intende l'aumento della precedente dimensione dell'attività in atto, sino al limite massimo del 100% dell'esistente superficie coperta e/o volume: si ritiene infatti che una quantità superiore configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione. Ciò che qualifica un determinato intervento come ampliamento è dato da elementi funzionali oltre che fisici. Pertanto, può considerarsi la realizzazione di nuovi manufatti fisicamente connessi alla struttura originaria e per i quali sussista un nesso funzionale tra l'attività a svolgersi nei nuovi manufatti e quella in corso.

Cessazione/Riattivazione

La cessazione si riferisce ad attività produttive esistenti, la riattivazione si riferisce all'avvio della medesima attività prima esistente e ora dismessa.

Riconversione

Si intende il mutamento del ciclo merceologico dell'attività produttiva. La fattispecie presuppone la preesistenza di un'attività e, pertanto, la riconversione non è un intervento cumulabile con la cessazione o la riattivazione.

Opere interne

Si intendono le attività edilizie aventi ad oggetto lo stabile in cui è insediata una determinata attività produttiva, senza che tali opere configurino gli estremi della ristrutturazione.

Per quanto concerne i singoli interventi sopra descritti, si ritiene che siano fra loro cumulabili, ad eccezione degli interventi di cessazione/riattivazione e riconversione per la loro evidente alteratività (presupposto logico della riconversione è infatti la preesistenza di un'attività produttiva)

Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 8 d.P.R. n. 160/2010)

1 Aspetti generali

A far data dal 30 settembre 2011 entra in vigore l'art. 8 del d.P.R. n.160/2010, che disciplina i rapporti tra individuazione di aree da destinare agli insediamenti produttivi e strumenti urbanistici.

In mancanza di specifica disciplina regionale in materia, la procedura prevista dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010 trova in Puglia integrale applicazione.

L'art. 8 prevede che nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Si ricorda che in base all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 160/2010 la procedura di variante prevista dal citato articolo non si applica alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

Come già espresso nelle previgenti linee guida relative al dPR 447/98, va in questa sede sottolineata l'assoluta eccezionalità del ricorso a tale tipologia di variante e la necessità che il comune dichiari sempre in modo esplicito le ragioni dell'uso della procedura ex art. 8 e gli obiettivi generali che persegue con tale utilizzo, oltre che il rapporto tra variante e la strumentazione urbanistica generale e/o attuativa vigente; il Comune dovrà anche indicare il numero delle precedenti procedure ex art. 8 nonché ex art.5 del previgente d.P.R. n. 447/1998 attivate dal medesimo Comune e la loro localizzazione nell'ambito del territorio comunale.

Giova anche ricordare che, attraverso la variante in questione, non possono mai essere modificate e violate le prescrizioni di atti sovracomunali, quali il D.R.A.G., il P.T.C.P., i piani di bacino, i piani paesaggistici, i piani dei parchi, i piani per le attività estrattive, i piani di settore A.S.I., i piani sociali di zona, il piano di risanamento delle acque, il piano dei trasporti, etc.

Il contrasto tra l'intervento progettato e gli strumenti urbanistici, al fine di valutare la percorribilità delle procedure di cui al d.P.R. n. 160/2010, va verificato anche nei confronti degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati. Diversamente il procedimento avrebbe il potere, non statuito da alcuna norma, di evitare l'applicazione delle norme di salvaguardia, in palese contrasto con inderogabili norme di legge.

La difformità del progetto rispetto alla pianificazione sovraordinata, alla pianificazione paesaggistica, a quella di bacino o delle aree protette non consente l'applicazione del procedimento in quanto i vincoli posti da dette pianificazioni non sono superabili con la pianificazione urbanistica comunale.

L'ipotesi prevista dall'art.8 del d.P.R. n. 160/2010, avendo come detto carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle procedure ordinarie, non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo peraltro una adeguata motivazione.

Il carattere straordinario della procedura di variante ex art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, che approva non piani ma progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici, non solo si esplica in un suo limitato utilizzo, ma ha riflessi anche sulla natura e sugli effetti di detta variante rispetto alle varianti urbanistiche. La variante ex art. 8, infatti, non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina ur-

banistico-edilizia di un'area (destinazione d'uso, indici, parametri, ecc.) e deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva.

Di conseguenza, sono da escludere interventi che interessino una vasta area e siano finalizzati all'insediamento di una pluralità di attività economiche, anche se essi sono proposti da un unico soggetto giuridico, (ad es. un consorzio di imprese per la realizzazione dei meri manufatti edilizi), in quanto siffatti interventi, stante la loro natura di variante "organica", devono essere assoggettare alle ordinarie procedure di variante allo strumento generale.

Inoltre, non sembra opportuno che la variante ex art. 8, riferita a un singolo progetto difforme allo strumento urbanistico, comporti una modifica permanente della disciplina urbanistica dell'area interessata, anche qualora l'opera non si realizzi. È invece conforme alla ratio della norma che essa produca soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto e che la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, comporti la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente.

Per conseguire tale finalità, occorre che la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio comunale contenga idonee prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento.

2 La problematica dell'ammissibilità dei progetti alla procedura di variante

Il dettato dell'art. 8 comma 1 prevede dunque che, alle condizioni sopra illustrate, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.

Con la doverosa premessa che i presenti indirizzi, in quanto contenuti in una fonte di rango subprimario, non intendono porsi quali direttive vincolanti nei confronti degli Enti titolari delle funzioni di Sportello unico, si ritiene comunque opportuno suggerire alle suddette Amministrazioni di adottare, mediante lo strumento regolamentare o in altro modo, un criterio idoneo a supportare il responsabile del procedimento rispetto a una discrezionalità che, nella fattispecie, appare in limine tra la gestione amministrativa e l'indirizzo politico.

Dato che la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento degli interessi generali della collettività, l'istruttoria finalizzata all'avviamento del procedimento ex art.8 DPR 160/2010 dovrebbe anche argomentare in merito alla convergenza tra l'interesse dell'impresa e gli altri interessi pubblici coinvolti, tra cui l'interesse pubblico sia ad un corretto utilizzo del suolo sia allo sviluppo dell'imprenditorialità, quale fattore di sviluppo dell'intera collettività.

A mero titolo di esempio, e senza pretesa di obbligatorietà né tassatività, si indica, come ipotesi concretamente praticabile da parte delle Amministrazioni, il criterio di stabilire in via generale e preventiva una "griglia" di requisiti nei confronti di ogni proposta presentata al SUAP, aggiuntivi rispetto a quelli inderogabilmente posti dall'art. 8 comma 1, che i progetti presentati al SUAP devono rispettare per poter essere ammessi alla successiva procedura di conferenza di servizi. Tale griglia andrebbe contenuta in un atto dell'organo collegiale politico (Consiglio o Giunta), al fine di ritenere preventivamente verificata la conformità del progetto con l'indirizzo politico dell'Ente. Questo dato assume rilievo importante in quanto la determinazione positiva della conferenza di servizi, come si evidenzierà più avanti, costituisce solo "proposta" di variante, sulla quale dovrà comunque pronunciarsi, nei termini previsti, il Consiglio comunale.

Il vantaggio dell'adozione di un modello come quello appena descritto risiede nella maggiore probabilità che, in esito a una procedura di variante che può essere anche lunga e complessa, il risultato dell'attività amministrativa del SUAP e della cooperazione istituzionale con gli altri Enti di tutela, tra cui la stessa Regione, non venga nullificato dalla mancata approvazione da parte del Consiglio comunale.

Nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto;
- deve essere garantito il rispetto degli standards urbanistici previsti dall'art. 5 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444;
- deve essere verificato l'integrale rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale, ove esistente;
- è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
- è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva;
- è da valutare attentamente la possibilità di applicare le procedure dell'art. 8 ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico.

Il ricorso a tale procedura è ammesso solo alle tassative condizioni previste dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 che sono le seguenti:

1) lo strumento urbanistico:

- deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi con classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata;
- in alternativa, le aree previste dal medesimo strumento urbanistico devono risultare insufficienti in relazione al progetto presentato;

2) la indizione della conferenza deve essere oggetto di pubblico avviso al fine di garantire il diritto di intervento a coloro che potrebbero un pregiudizio dalla realizzazione dell'intervento.

La sussistenza dei presupposti di cui al punto 1) deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi. Inoltre la sussistenza di queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza stessa.

A differenza di quanto stabilito dal d.P.R. 447/1998, non è più necessaria la verifica preliminare della conformità del progetto alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, per avviare il procedimento di variante ex art. 8 d.P.R. 160/2010. Tali requisiti dovranno essere verificati nell'esame del progetto nell'ambito della conferenza di servizi.

In conclusione, il responsabile del procedimento verificherà, ai fini dell'ammissibilità del progetto alla procedura di variante, il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 8 comma 1 del d.P.R. n. 160/2010 e dai presenti indirizzi.

3 Il requisito della "insufficienza" delle aree

È opportuno anche precisare il significato dell'espressione aree "*insufficienti rispetto al progetto presentato*" contenuta nel comma 1 dell'art. 8 del regolamento.

Con l'espressione anzidetta, il regolamento statale intende ancora riferirsi, in continuità col previgente d.P.R. n. 447/98, al caso in cui non sia possibile per un'impresa insediarsi in un determinato comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o per-

ché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente.

Vi è inoltre insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inadeguate da un punto di vista qualitativo, come ad esempio, nel caso di attività produttive che richiedano particolari infrastrutture, ovvero la vicinanza di strutture ferroviarie o portuali.

Si ritiene infine che l'insufficienza di aree, intesa in senso urbanistico, sussista anche nel caso di ampliamento di un impianto produttivo quando le aree contigue, sulle quali l'impianto produttivo esistente abbia la documentata necessità di estendersi, risultino avere una diversa destinazione urbanistica. Ed invero, se lo strumento urbanistico generale vigente non ha previsto la delocalizzazione di quell'impianto, la verifica della sussistenza o meno dell'insufficienza di aree va fatta con riferimento alle esigenze di funzionamento e di sviluppo di quel determinato impianto e non va estesa all'intero territorio comunale.

La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti nell'ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell'attività produttiva.

Occorre anche precisare che nelle ipotesi di riconversione deve essere adottata una maggiore cautela se il cambio di attività produttiva comporta anche una radicale modifica rispetto alle attività produttive preesistenti nell'area, determinando cambiamenti che possono avere rilevanti ripercussioni sul contesto urbanistico e ambientale esistente.

In tali casi si rende necessaria una attenta valutazione sull'impatto che tale attività può determinare sul territorio e sull'ambiente, con ricorso, ove previsto dalla LR n.11/2001, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e/o verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto esposto sopra, si determina una nuova zonizzazione, nella sola ipotesi di intervento consistente nella realizzazione di un nuovo impianto che determini una "zonizzazione" del territorio diversa dalla preesistente limitatamente all'area interessata. Mentre negli altri casi (ristrutturazione, ampliamento, cessazione/riattivazione, riconversione, opere interne) non si determina alcuna nuova zonizzazione, ma si ha variazione dello strumento urbanistico generale e/o attuativo nella misura minima necessaria a consentire l'attuazione dell'intervento medesimo.

Fatta salva la dimostrazione del requisito dell'inesistenza e dell'insufficienza delle aree, l'eventuale variante allo strumento urbanistico generale proposta non deve necessariamente riguardare un cambio di destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento, ma può anche riguardare una modifica delle procedure connesse alle Norme dello strumento urbanistico generale che ne disciplinano l'esecuzione o l'attuazione, purché l'intervento, in relazione alla sua localizzazione e conformazione, non costituisca pregiudizio per la pianificazione attuativa successiva.

4 Documentazione da predisporre

La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del procedimento mediante l'invio dell'atto di convocazione, con i relativi allegati, a tutte le amministrazioni competenti in ordine all'approvazione del progetto di impianto produttivo e alla formazione della variante.

Gli atti essenziali da allegare all'atto di convocazione della conferenza di servizi, salvo

quelli ulteriori previsti dalle amministrazioni comunali interessate, sono i seguenti:

- 1) attestazione, da parte del Comune circa la sussistenza dei seguenti pre-requisiti:
 - 1.1) situazione di carenza e insufficienza delle aree produttive;
 - 1.2) rispetto delle prescrizioni di atti sovracomunali;
 - 1.3) valutazioni di carattere urbanistico e degli eventuali motivi di opportunità economici e sociali che inducono ad avviare la procedura di variante;
- 2) elaborati grafici esplicativi dei contenuti della variante allo strumento urbanistico. In particolare:
 - 2.1) stralcio dello strumento urbanistico generale vigente e/o adottato in scala conforme ai documenti di Piano con indicazione delle aree interessate;
 - 2.2) stralcio catastale (aggiornato) in scala di dettaglio (1:1.000) con indicazione delle aree interessate;
 - 2.3) cartografia aerofotogrammetrica (aggiornata se esistente) con indicazione:
 - a) delle aree, in proprietà o disponibili ad altro titolo indicato dall'art.11 d.P.R. n. 380/2001, oggetto della variante;
 - b) dello stato di fatto;
 - c) di eventuali beni morfologici, naturalistici e storico culturali;
 - d) delle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti;
 - e) delle vigenti destinazioni urbanistiche;
 - f) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi o completarsi;
 - g) del perimetro delle aree interessate dalla nuova destinazione urbanistica con la specifica dei parametri urbanistici e delle relative norme attuative;
 - 2.4) elaborato di dettaglio (in scala non superiore a 1:500) con la dimostrazione delle superfici relative alla nuova destinazione urbanistica ed alle urbanizzazioni, nonché l'assetto di massima dei nuovi manufatti da realizzarsi;
- 3) studi tipologici (con piante, prospetti e sezioni) dei manufatti da realizzare in scala non superiore a 1:100;
- 4) eventuali ulteriori elaborati necessari alla dimostrazione che l'intervento proposto non inficia la trasformabilità del territorio contermini, secondo le previsioni urbanistiche vigenti e non contrastanti con interessi di terzi o l'esecuzione di opere di interesse pubblico, seppure di previsione;
- 5) relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti argomenti:
 - inquadramento dell'intervento e sue caratteristiche;
 - documentazione catastale (estratto di mappa autentico di data non anteriore a tre mesi dalla data di richiesta) con i titoli di proprietà o disponibili, ai sensi dell'art.11 del d.P.R. n. 380/2001, relativi alle particelle interessate alla variante (copie) e quanto altro necessario ad identificare chiaramente l'ambito di intervento ed il relativo regime;
 - descrizione dello stato dei luoghi, con riferimenti relativi alle preesistenze, alle urbanizzazioni presenti e, riferimenti ove necessario, ad una documentazione fotografica da allegarsi;
 - verifica del regime giuridico delle aree in relazione ai vincoli territoriali esistenti (paesaggistico ex d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, idrogeologico, storico-culturale ex d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, naturalistico, usi civici, ecc.) così come generalmente individuate nelle tavole tematiche del PUTT/P (atlanti regionali in formato A3) nonché all'inclusione o meno in aree S.I.C. e/o Z.P.S. di cui al d.m. 3 aprile 2000 così come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
 - l'assetto urbanistico previsto attraverso la definizione delle NTE che specificano gli indici ed i parametri necessari per gli interventi previsti ed ogni altra prescrizione di detta-

glio ritenuta necessaria ad inquadrare le previste trasformazioni;

- descrizione sommaria dell'intervento edilizio nelle sue componenti architettoniche ed ingegneristiche, nelle destinazioni d'uso prevedibili, nelle soluzioni di assetto, di decoro e di arredo degli spazi complementari;
- lo studio geologico-geotecnico prescritto dal d.m. 11 marzo 1988, punto H, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 1988;
- le caratteristiche dell'intervento attuativo (in termini urbanistici e non edilizi) nel caso in cui le aree oggetto di variante ricadano in zona sismica, giusto quanto prescritto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- la descrizione delle opere previste di urbanizzazione primaria con indicazione sommaria dei costi di realizzazione in riferimento alle quantità calcolate rispetto alle preesistenze; descrizione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle aree individuate (come a cedere) in riferimento alle ipotizzate destinazioni d'uso, alle modalità di attuazione ed eventualmente di gestione.

A tal proposito, si rammenta quanto previsto dall'art.57 d. lgs. 82/2005 e dall'art.6 comma 2 lettera b) legge 106/2011 circa la pubblicazione anche per via telematica dell'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Per la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta durante la fase istruttoria si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della legge n.241/90.

5 Pronuncia sui progetti preliminari.

L'art. 8, comma 2, dPR 160/2010 prevede che gli interessati possano chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere, con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

Il SUAP, a seguito della richiesta di parere preliminare e sulla base delle risultanze dell'ufficio comunale, comunica al richiedente l'esito della verifica preliminare.

Se l'esito della verifica è positivo, si ha l'attivazione del procedimento unico di cui all'art. 7 d.P.R. n. 160/2010 con riduzione della metà dei termini previsti.

6 La fase istruttoria comunale

In coerenza con il dettato normativo, il controllo dei contenuti sostanziali e formali, nonché dell'ammissibilità sotto il profilo urbanistico della proposta viene vagliata dal Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive, che deve avvalersi in proposito della propria struttura e delle strutture tecniche ed amministrative presenti nel Comune e negli Enti terzi.

In tutti i casi compete al Responsabile SUAP l'attivazione delle verifiche in ordine:

- alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva;
- alla conformità della documentazione tecnica presentata;
- alla congruità, in termini di verifica e di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primarie ed alle cessioni per le urbanizzazioni secondarie;
- al controllo dei presupposti (normativi, regolamentari, etc.) urbanistico/edilizi per il successivo rilascio dei permessi e/o autorizzazioni.

Ove necessario, il Responsabile SUAP può richiedere, ai sensi dell'art.2 comma 7 legge

n.241/90, ai proponenti l'integrazione della documentazione, affinché quanto successivamente oggetto di esame in sede di conferenza di servizi sia coerente con i contenuti evidenziati nel presente documento e si svolga nelle linee generali con la maggiore rapidità possibile.

7 La conferenza di servizi.

La conferenza di servizi è disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 241/1990, l'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 prevede un ulteriore adempimento procedimentale, ossia che il responsabile del SUAP convochi la conferenza di servizi "in seduta pubblica".

Ai sensi dell'art. 14 comma 5-bis della legge n. 241/1990 la conferenza di servizi, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici e telematici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Inoltre va precisato che, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge (es. nei casi in cui sia necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto produttivo, la conferenza si esprime solo dopo aver acquisito la valutazione medesima), ogni altro nulla - osta, intesa, concerto e atto di assenso comunque denominato, relativi al progetto dell'impianto produttivo ovvero alla variante urbanistica, sono espressi in seno alla conferenza di servizi.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art.14 ter comma 7 legge n.241/90, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Tale modalità di acquisizione vale anche per le amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico -territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,

In relazione alle modalità con le quali i singoli Enti devono esprimere il proprio dissenso, l'art. 14-quater della legge n. 241/1990 prescrive che il dissenso "*deve essere manifestato nella conferenza di servizi*" a pena di inammissibilità, con ciò chiarendo che il dissenso deve essere espresso dal delegato che "*fisicamente*" partecipa alla conferenza dei servizi, per dar modo a tutti i partecipanti di instaurare un contraddittorio.

La presenza di uno o più partecipanti alla conferenza di servizi potrà essere garantita anche attraverso l'uso di collegamenti telematici, definendo le modalità ritenute più adeguate alla singola fase di procedimento mediante preventivi accordi fra le amministrazioni coinvolte.

Inoltre, si richiama quanto prescritto dall'art.14 ter comma 2 legge n.241/90 in ordine alla definizione concordata tra responsabili SUAP e le Soprintendenze territorialmente competenti del calendario delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

a) la partecipazione dei privati

Alla conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14 bis, oltre alle pubbliche amministrazioni competenti, sono convocati anche i soggetti proponenti il progetto. Tali soggetti partecipano ai lavori della conferenza senza diritto di voto.

Inoltre, alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i ge-

stori di servizi, nel caso in cui il progetto implichi loro adempimenti o abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.

Altresì è consentito l'intervento in conferenza di servizi a tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto.

In relazione alle modalità di partecipazione è ammissibile sia la partecipazione personale del privato alla conferenza di servizi, sia la partecipazione mediante il deposito di osservazioni documentali.

La presenza dei privati deve intendersi limitata ad un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza. Conseguentemente la partecipazione dei privati non può incidere ai fini del conteggio della maggioranza di cui all'art. 14-ter della legge n. 241/1990, perché partecipano al voto le sole Pubbliche Amministrazioni.

Si osserva infine che dal verbale della conferenza di servizi devono comunque risultare le proposte, opposizioni e osservazioni formulate dai privati.

b) la partecipazione della Regione

La partecipazione della Regione alla conferenza di servizi, convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all'art. 8 dPR 160/2010, è necessaria, in quanto la Regione è co-titolare del potere di gestione del territorio insieme all'amministrazione comunale. Giova sottolineare in tal senso che la formazione dello strumento urbanistico generale è un atto complesso costituito da un provvedimento comunale e da un provvedimento regionale.

Il provvedimento regionale, che nella procedura ordinaria si traduce nell'atto di approvazione o di controllo di compatibilità (ex l.r. n. 20/2001), nella procedura semplificata di cui all'art. 8 del Regolamento viene anticipato in sede di conferenza di servizi, e di conseguenza il parere della Regione concorre con gli atti comunali alla perfezione della variante urbanistica.

Alle conferenze di servizi indette per l'esame del progetto in variante allo strumento urbanistico generale vigente e/o adottato la presenza della Regione è garantita dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale o suo delegato il quale dovrà trasmettere al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore competente copia delle convocazioni delle conferenze di servizi richieste dai Comuni e dei verbali con i relativi esiti. Conformemente a quanto disposto dall'art. 14-ter comma 6 della legge n. 241/1990, il rappresentante regionale, così come tutti gli altri rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti ai lavori della conferenza, è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi impedisce l'ulteriore iter di approvazione della variante.

Infatti, come espressamente previsto dall'art.8 comma 1 d.P.R. n. 160/2010, oltre che della pronuncia della Corte Costituzionale n.206 del 26 giugno 2001, l'assenso della Regione acquisito in sede di conferenza di servizi è condizione necessaria perché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale.

Conseguentemente, secondo la disciplina della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990, ed integrata dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, la Regione che partecipa alla conferenza di servizi:

A. può esprimere il proprio assenso;

B. può esprimere il proprio motivato dissenso. In tale caso, la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo;

C. se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all'accoglimento di specifiche modifiche progettuali (art. 14-quater comma 1 legge n. 241/1990). In questo caso la procedura può proseguire solo se sono recepite le indicazioni espresse dalla Regione.

Si rammenta infine che, nella prima riunione della conferenza, le pubbliche amministrazioni devono stabilire il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione, comunque mai superiore a novanta giorni (art. 14-ter comma 3 legge n. 241/1990), salvo i casi di sospensione dei termini previsti dall'art.14 ter comma 4 legge 241/90.

Successivamente alla prima riunione possono esservi riunioni intermedie, a valenza istruttoria o per raggiungere l'intesa tra le Amministrazioni. L'ultima riunione, da convocarsi nel rispetto dei tempi di conclusione fissati, è quella in cui si definisce e si formalizza la determinazione della conferenza di servizi che costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

8 La fase di approvazione della variante

La procedura da adottare per la variante urbanistica prevista dall'art.8 d.P.R. n.160/2010, come accennato, prevede solo l'invio del verbale di conclusione positiva della conferenza di servizi al Consiglio comunale che si pronuncia nella prima seduta utile, senza indicare alcuna modalità per la partecipazione al procedimento da parte della comunità locale interessata.

In proposito si ritiene di poter individuare il seguente modulo procedimentale prendendo a parametro di riferimento quanto indicato dalla legge urbanistica fondamentale n.1150/1942.

Il verbale della conferenza di servizi, costituente la proposta-adozione della variante urbanistica, viene depositato presso la Segreteria Comunale con contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni.

Nel termine di ulteriori e continuativi trenta giorni è possibile presentare osservazioni e/o opposizioni con manifesti affissi contestualmente al deposito del verbale presso la Segreteria Comunale.

L'atto con cui il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente, approvando la variante urbanistica va assunto nella prima seduta utile.

La variante approvata dal Consiglio comunale entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito della variante approvata, e col contemporaneo deposito nella segreteria comunale della delibera di approvazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto.

La delibera consiliare di approvazione della variante viene infine pubblicata sul B.U. della Regione Puglia.

Si sottolinea, in questa sede, l'opportunità che la delibera consiliare contenga specifiche clausole volte a tutelare l'interesse pubblico a che l'impresa richieda poi effettivamente, in tempi certi, i necessari permessi per la realizzazione di quanto assentito con la variante e l'Amministrazione comunale possa garantire, in caso di mancata realizzazione del progetto, il ritorno dell'area interessata alla destinazione urbanistica precedente.

A tal fine, la delibera consiliare di approvazione deve prevedere obbligatoriamente un

termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti dal Consiglio comunale. Tali clausole saranno poi incluse nelle convenzioni da sottoscrivere, ad esempio, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per l'erogazione di finanziamenti o benefici. Un altro punto controverso riguarda la diversa ipotesi in cui il manufatto realizzato non sia conforme al progetto approvato, ovvero la realizzazione della struttura sia rimasta incompleta:

a) mancata ultimazione dell'impianto:

la mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti dal permesso di costruire comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001.

La convenzione urbanistica stipulata contestualmente all'autorizzazione può opportunamente prevedere tutte le cautele e tutele richieste dal Comune, in caso di inadempimento degli oneri previsti dalla normativa urbanistica, e per la loro attivazione ci si comporterà non diversamente da ogni altra convenzione urbanistica.

Sembra inoltre possibile legare la variante, in sede di pianificazione comunale del territorio, a una finalità produttiva di pubblico interesse, con la possibilità di procedere ad esproprio dell'area per affidare la realizzazione del progetto ad altri proponenti in caso di mancata ultimazione dell'impianto; in ogni caso i manufatti realizzati, vigente la variante e in conformità al progetto approvato, restano legittimi, qualunque cosa succeda dopo, e dovranno pertanto essere indennizzati in caso di esproprio.

b) realizzazione di un impianto diverso:

Nel caso di realizzazione di un impianto in totale o parziale difformità dal permesso di costruire si rinvia alle disposizioni del d.P.R. n. 380/2001.

Infine, appare opportuno evidenziare un'ultima variabile, consistente nell'utilizzo difforme, in tutto o in parte, del manufatto rispetto al progetto di investimento presentato al SUAP. Nella prassi si possono considerare almeno tre diverse fattispecie:

- la titolarità dell'impianto e dell'attività (ad esempio in caso di cessione del titolo autorizzatorio o del ramo d'azienda) e la sua effettiva messa in esercizio, una volta realizzato l'impianto, ovvero la sua eventuale riconversione produttiva, con relativi riflessi occupazionali, non rileva per l'Amministrazione regionale. Viceversa, in caso di eventuale riconversione produttiva che richiede secondo le norme vigenti nuove e diverse autorizzazioni in relazione alla nuova attività, rileva l'assenso della Regione secondo le procedure dell'art. 8 del d.P.R. n.160/2010.

- se sono state sottoscritte convenzioni diverse, ad esempio per l'uso di aree e servizi pubblici e per l'erogazione di finanziamenti o benefici (dove consentiti) e tali convenzioni impongano determinate attività e determinati livelli occupazionali, allora potranno essere attivate le sanzioni ivi previste (ad es. ritiro o restituzione dei finanziamenti, decadenza dall'assegnazione dell'area);

- se infine il tutto si colloca in una procedura negoziata (contratto d'area, patto territoriale, etc.) valgono le relative regole, che possono legare la variante all'approvazione, realizzazione e messa in esercizio di un progetto di polo produttivo, ma si verte qui in una diversa disciplina.

In conclusione, la migliore tutela per l'Amministrazione comunale sembra essere quella di verificare a fondo la conformità del progetto alle norme vigenti prima di avviare la procedura di variante, e di circoscrivere al massimo le nuove possibili utilizzazioni dell'area, imponendo un termine certo per la messa in funzione dell'impianto.

9 Specificazioni in rapporto alla legislazione regionale e statale

Lo spirito del d.P.R. 7 settembre 2010 n.160 è chiaramente nel senso della comparazione ed equa ponderazione di due fondamentali principi, quello dello sviluppo socio-economico da un lato e quello della programmazione e della pianificazione comunale e sovracomunale dall'altro. In particolare si devono tenere in debito conto le limitazioni in termini di dimensionamento del comparto produttivo interessate imposte dalla l.r. 31 maggio 1980, n. 56 e i successivi criteri di formazione degli strumenti urbanistici di cui alla d.G.R. 13 novembre 1989, n. 6320 (esemplificativamente, vedasi insediamenti turistici nella fascia costiera).

In relazione, invece, alle norme di tutela paesaggistica, gli eventuali interventi interessanti le fasce costiere e quelle di rispetto dei corpi idrici, delle lame, delle gravine, dei boschi e dei beni indicati nel PUTT/Paesaggio, devono uniformarsi e risultare compatibili con quanto in merito fissato dalle N.T.A dello stesso PUTT per il paesaggio, approvato dalla d.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748.

Da notare che l'art. 5.02 del suddetto PUTT/Paesaggio include, tra le categorie di interventi esentati dalla autorizzazione paesaggistica:

- al punto 1.08: i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art. 2.01) e/o vincolati ai sensi della parte terza del d.lgs. n. 42/2004;
- al punto 1.12: i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ai sensi della parte terza del d.lgs. n. 42/2004.

Il Comune rilascia la autorizzazione per gli interventi esentati, previa asseverazione del progettista delle opere che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso.

10 Specificazioni particolari

Sono necessarie alcune specificazioni relative a casi particolari che potrebbero presentarsi, al fine di definire una omogeneità di orientamento nelle scelte da effettuare a cura dei proponenti e nelle conseguenti determinazioni da adottare a cura del Responsabile dello Sportello unico per le Attività Produttive.

Un primo tema di particolare interesse riguarda la richiesta di interventi in aree tipizzate, nello strumento urbanistico vigente, come aree a servizi: premesso che la richiesta riguarda un mutamento di destinazione, evidentemente risulta necessario verificare se, ai sensi della vigente legislazione, il vincolo di destinazione risulta vigente o scaduto (trascorsi cinque anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale).

Nel caso in cui il vincolo di destinazione urbanistica a servizi sia efficace (vigente), la proponibilità della variante è subordinata alla preventiva verifica del dimensionamento dello strumento urbanistico generale (a cura dell'U.T.C.) rispetto agli standards previsti per legge. Nell'ipotesi di vincolo di destinazione urbanistica scaduto, è possibile richiedere la variante previa verifica della "tenuta" dello strumento urbanistico generale vigente in rapporto agli standards previsti per legge.

Tenuto conto del significato generale, in termini urbanistici, dei contenuti dell'art. 8 del DPR 160/2010 si ritiene necessario puntualizzare ulteriormente il contenuto progettuale e procedurale in relazione alle opere di urbanizzazione. Premesso che la legge impone la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a totale carico dei proponenti e che, come detto in precedenza, si ritiene opportuna anche la individuazione (e cessione gratuita) delle aree per le urbanizzazioni secondarie, giova in questa sede puntualizzare il meccanismo operativo connesso alla valutazione di tali opere, che deve essere specificato in sede preliminare di progetto, di relativo computo metrico estimativo (definito con l'applicazione dell'ultimo elenco prezzi edito dall'A.R.I.A.P.) e conseguentemente negli atti di rilascio del permesso di costruire.

Si tratta quindi di verificare la consistenza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti in riferimento all'area interessata dalla proposta, esplicitando lo stato di efficienza e di sufficienza rispetto all'intervento previsto. Con riferimento a questo, vanno definite di massima le eventuali opere a realizzarsi (o a completarsi o a potenziarsi) e vanno valutati i relativi costi in apposita relazione finanziaria (come da art. 28 della l.r. 31 maggio 1980, n. 56).

Si tenga conto che le opere interne all'intervento non sono da considerarsi direttamente opere di urbanizzazione e che pertanto il costo delle stesse risulta inessenziale al fine delle valutazioni in argomento.

I costi di Urbanizzazione Primaria (UP) a realizzarsi verranno scomputati dalla relativa quota a corrispondersi al Comune in sede di rilascio di permesso di costruire secondo le aliquote relative alle tabelle per le UP: nel caso non vi siano costi relativi alle realizzazioni, in sede di rilascio di permesso, verranno corrisposte globalmente le aliquote previste dalle tabelle comunali.

In tutti i casi ove le opere realizzate superino il valore di calcolo degli oneri di urbanizzazione, al proponente non sarà riconosciuto nessun rimborso, e lo stesso dovrà comunque corrispondere la sola quota relativa ai costi di costruzione (ove dovuta). Analogo discorso vale per le urbanizzazioni secondarie (US): le aree andranno reperite e cedute gratuitamente e, nel caso in cui le opere vengano assunte (in tutto o in parte) direttamente dal proponente, i relativi valori di costo saranno scomputati dal calcolo della relativa quota per il pagamento in sede di rilascio del permesso di costruire.

Tali condizioni dovranno essere comunque definite preventivamente al rilascio del permesso di costruire.

Per gli interventi di tipo turistico e per quelli di tipo alberghiero, al posto delle quantità di US di cui si è detto in precedenza (10% di Superficie territoriale), trattandosi di strutture a valenza terziaria e direzionale, dovranno essere reperite e cedute le quantità di cui al secondo comma dell'art. 5 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero mq 80 ogni mq 100 di superficie utile a realizzarsi, di cui almeno il 50% destinate a parcheggi in aggiunta a quelli di cui alla l. 24 marzo 1989, n. 122.

Nel caso di ampliamento di strutture preesistenti, tali quantità dovranno essere parimenti garantite, almeno con riferimento alla parte in ampliamento, e tale disciplina dovrà essere esplicitata nella convenzione da allegarsi alla proposta.

Un altro caso di particolare rilievo è costituito dai piccoli interventi ove non si ritenga significativa la cessione delle aree per le U.S. o, per comprovata mancanza di superfici, le stesse non possano essere reperite in contiguità. E data facoltà all'Amministrazione Comunale di valutare, ed eventualmente ricorrere, alla monetizzazione delle stesse solo per i piccoli interventi.

11 Individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi

L'art. 2 del previgente d.P.R. n. 447/1998 disciplinava l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento con ricorso alla variante secondo la normativa regionale vigente, nel rispetto della pianificazione regionale esistente, d'intesa con le amministrazioni eventualmente interessate.

La Regione Puglia, con l'art. 36 della l.r. 19 luglio 2006, n. 22, recante "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006", ha quindi previsto una procedura - semplificata e caratterizzata da tempi certi di approvazione - per le varianti finalizzate all'individuazione delle aree da destinare all'insediamento degli impianti produttivi nel caso in cui lo strumento urbanistico generale ne risulti carente, prefiggendosi l'obiettivo di consentire ai Comuni di dotarsi di aree per insediamenti produttivi evitando, in tal modo, il ricorso a varianti puntuali da parte del SUAP, che inevitabilmente introducono negli strumenti urbanistici generali previsioni spesso non coerenti con l'impostazione generale dei piani stessi. Si riporta il testo integrale dell'articolo:

"Art. 36 - Procedimento di approvazione dei piani per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti finalizzate alla previsione di nuove aree produttive ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione di aree destinate agli insediamenti produttivi), si applica il procedimento previsto dai commi da 4 a 14 dell'articolo 11 della L.R. n. 20/2001."

Il d.P.R. 160/2010, che ha abrogato il d.P.R. 447/98 a decorrere dal 30 settembre 2011, non ha disciplinato l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi con una specifica previsione di semplificazione procedimentale analoga al previgente art. 2 del d.P.R. 447/98.

E' da escludere, infatti, che anche per tale fattispecie possa applicarsi l'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, già diffusamente esaminato, che esplicitamente disciplina singoli e specifici interventi e comporta, come già ampiamente chiarito, una variante di tipo puntuale.

Il legislatore statale non ha, evidentemente, ritenuto di dettare una specifica disciplina semplificatoria di raccordo con gli strumenti urbanistici, relativamente all'ipotesi di individuazione di aree per insediamenti produttivi. In tale ambito, le Regioni possono quindi prevedere eventuali, specifiche disposizioni di semplificazione ovvero far riferimento alla disciplina generale delle varianti urbanistiche.

In tale contesto, si rileva che la disciplina già introdotta dal legislatore regionale pugliese con la L.R. n. 22/2006 configura e delinea un assetto normativo compiuto e coerente, che ha ad oggetto, espressamente ed inequivocabilmente, l'individuazione delle aree produttive e la relativa variante urbanistica.

Ribadito, altresì, che tale oggetto rientra appieno nell'ambito della potestà legislativa regionale concorrente, quale disposizione procedimentale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, appare evidente che la caducazione della norma statale richiamata dal citato art. 36 non incide in alcun modo sulla vigenza e perdurante efficacia della disposizione medesima.

Ciò premesso, si ribadisce che si deve ricorrere a questo tipo di varianti urbanistiche, cosiddette "organiche", allorquando si ha l'esigenza di variare celermente gli strumenti urbanistici per rispondere a più istanze di natura economico-produttiva, mentre si deve ri-

correre alle **varianti "puntuali"** sul progetto presentato dall'imprenditore, previste dall'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, allorché si ha esigenza di soddisfare singole e circoscritte istanze. L'uso reiterato delle varianti puntuali, infatti, mette in discussione le scelte dello strumento urbanistico, affermando regole basate unicamente sulle esigenze di singole attività produttive e non sorrette da alcuna coerente logica di sviluppo armonioso del territorio. Il procedimento speciale ex art.8 d.P.R. 160/2010 non può essere utilizzato in via ordinaria ai fini della pianificazione urbanistica, ma solo in via eccezionale, per affrontare situazioni che i normali strumenti urbanistici non sono in grado di risolvere. In particolare, è inammissibile che Comuni dotati di strumenti urbanistici da anni privi di aree a destinate a determinate funzioni produttive, continuino a ricorrere alle varianti puntuali per rispondere alle esigenze degli operatori economici.

In definitiva, un uso reiterato della variante puntuale da parte delle Amministrazioni comunali costituirà di per sé sintomo di una applicazione non appropriata (e quindi illegittima) di tale previsione normativa.

11.1 La procedura regionale semplificata (art. 36 l.r. n. 22/2006)

Il citato art. 36 della l.r. 19 luglio 2006, n. 22 assoggetta la procedura di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, finalizzate alla previsione di nuove aree produttive, all'iter previsto dai commi da 4 a 14 dell'art. 11 della l.r. n. 20/2001.

Si riassumono pertanto le fasi essenziali della procedura disposta da tale ultima normativa:

- la Giunta comunale propone al Consiglio comunale l'adozione della variante di cui sopra. Il Consiglio comunale adotta la variante, e la stessa è depositata presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale e mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.
- chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni all'approvanda variante, anche ai sensi dell'art. 9 della l. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito;
- il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni di cui sopra e si determina in ordine alle stesse, adeguando la variante alle osservazioni accolte. Si ricorda che sul punto la d.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437 ha già chiarito che dopo la delibera consiliare che abbia accolto alcune osservazioni non è necessaria una nuova delibera che abbia la funzione di verificare il corretto recepimento delle medesime osservazioni negli elaborati cartografici del piano che saranno poi trasmessi a Regione e Provincia per il controllo di compatibilità. Per assicurare l'indispensabile trasparenza e la certezza delle relative determinazioni, si ribadisce tuttavia la necessità che la corrispondenza fra gli elaborati trasmessi alla Regione e le osservazioni accolte in Consiglio comunale sia certificata dal dirigente tecnico del Comune responsabile del relativo procedimento e dai progettisti incaricati;
- la variante così adottata viene inviata alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G., e con il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) ove approvato.
- la Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione della variante, decorso inutilmente il quale la variante stessa si intende controllata con esito positivo;
- qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità della variante con gli strumenti di pianificazione sovracomunali di cui sopra, il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'art. 13 della l.r. n.

20/2001, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio della variante, una Conferenza di servizi. La citata d.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437 ha chiarito che, secondo la dizione letterale della norma, entro il termine indicato il Comune deve solo "promuovere" la Conferenza: quindi, nella nota di indizione della Conferenza, il Comune se ritiene, può indicare anche una data successiva alla scadenza dei centottanta giorni;

- in sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di co-pianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo;

- la Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento della variante alle modifiche di cui al comma 9 dell'art. 11 della l.r. n. 20/2001 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione. L'inutile decorso del termine comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia;

- la determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale (silenzio-assenso);

- il Consiglio comunale approva la variante in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui all'art. 11 comma 11 della predetta l.r. n. 20/2001, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11 dello stesso articolo;

- infine, la variante acquista efficacia dal giorno successivo a quello in cui viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia la deliberazione finale del Consiglio comunale. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione della variante mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

11.2 Le conferenze di "co-pianificazione"

Tracciate le linee principali dell'iter di approvazione della variante "organica" secondo il combinato disposto dell'art. 11 della l.r. n. 20/2001 e dell'art. 36 della l.r. n. 22/2006, si sottolinea l'opportunità di attivare le c.d. "conferenze di co-pianificazione", già brevemente illustrate nel punto n. 3 della richiamata d.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437.

Tali conferenze costituiscono, infatti, strumento di attuazione del metodo della copianificazione, attraverso il quale si esplica il principio di sussidiarietà, centrale nel nuovo approccio alla pianificazione territoriale.

Sul ruolo, sulle finalità e sulle modalità di funzionamento delle conferenze in questione, l'Amministrazione regionale ha già fornito indirizzi e linee guida con le Circolari n. 1/2008 (approvata con d.G.R. 26 febbraio 2008, n. 214) e n. 1/2011 (approvata con d.G.R. 31 gennaio 2011, n. 125), alle quali in questa sede si rinvia.

Si rammenta che trattasi di conferenze facoltative, che consentiranno di assumere reciproci impegni finalizzati soprattutto a conseguire una maggiore omogeneità di metodologie e un preliminare scambio di informazioni sui principi informativi e sulle scelte strategiche; da questo punto di vista esse, favorendo una proficua convergenza tra le determinazioni degli Enti Locali e gli indirizzi dell'Amministrazione regionale sin nella fase genetica della formazione dello strumento urbanistico, potranno pertanto facilitare il superamento del controllo di compatibilità della Variante da parte della Giunta Regionale e/o Provinciale.

Si specifica inoltre, a integrazione di quanto indicato nel predetto punto n. 3 della Circ. n. 1/2005 approvata con la d.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437, che a tale tipologia di conferenza di servizi potrà efficacemente applicarsi per analogia il disposto dell'art. 14-bis commi 2 e 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i.: sulla variante adottata, cioè, potranno essere acquisite le opportune indicazioni da parte delle Amministrazioni regionale e provinciale, nonché, si aggiunge, da parte degli altri Enti di tutela di interessi pubblici, quali l'ANAS, l'ENEL, i Consorzi di Bonifica, la Protezione Civile, le Soprintendenze, le Autorità Portuali, le Autorità di Bacino, l'ASL, i Vigili del Fuoco, etc., che andranno quindi opportunamente invitati a partecipare ai lavori della conferenza. Le indicazioni e i pareri espressi da questi Enti in conferenza potranno dunque essere motivatamente modificati o integrati solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento di variante.

Nella predisposizione di una siffatta variante "*organica*" trova anche applicazione l'art. 5.03 del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/Paesaggio), approvato con d.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 secondo il quale i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della parte terza del d.lgs. n. 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09), non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del medesimo Piano. Pertanto, la variante dovrà essere formata nel rispetto del PUTT/Paesaggio e, se vigenti, dei suoi sottopiani, e il controllo di compatibilità sarà effettuato anche rispetto al PUTT/Paesaggio e ai suoi eventuali sottopiani.

Si richiama, inoltre, la necessità di espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al d. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Come è noto, la VAS è finalizzata ad assicurare che le scelte pianificatorie siano compatibili con condizioni di sviluppo sostenibile, individuando e valutando gli effetti ambientali delle scelte di piano, contribuendo alla considerazione di alternative realizzabili ed elaborando misure di prevenzione, mitigazione e compensazione a fronte delle criticità rilevate.

In ordine ai profili procedurali, in specie sul raccordo e l'integrazione della procedura di pianificazione con quella di acquisizione della VAS, si richiama quanto già espresso nella citata Circolare n. 1/2011 e, in particolare, si raccomanda che la procedura di VAS venga avviata all'inizio del percorso di pianificazione, accompagnando la formazione della variante sin dalla sua genesi.

Infine, si deve osservare che, per i Comuni dotati di PUG, solo la variante alle previsioni strutturali richiede il controllo di compatibilità regionale e provinciale.

L'art. 5 della l.r. 3 novembre 2004, n. 19 dispone che al fine di favorire e promuovere lo sviluppo socioeconomico attraverso la valorizzazione e il miglior utilizzo del patrimonio infrastrutturale mediante l'insediamento, l'ampliamento o la delocalizzazione di attività produttive ritenute di particolare rilevanza nei settori dell'industria e dei servizi e comunque tali da comportare un incremento occupazionale non inferiore a centocinquanta unità nel territorio regionale, il Presidente della Regione può promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, pubblici o privati, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34¹ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione di opere e interventi, anche in variante agli strumenti urbanistici, in aree limitrofe a infrastrutture per il trasporto ferroviario, aereo, marittimo e intermodale di rilevanza regionale.

L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del Presidente della Regione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi assoggettati, ove occorra, alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché alle leggi regionali in materia espropriativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000. L'accordo di programma indica il termine d'inizio e di compimento dei lavori e delle eventuali espropriazioni e definisce le ricadute occupazionali dell'intervento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2634

D.G.R. N. 2345 del 24/10/2011 - “Bollenti Spiriti”. Programmazione Fondo Nazionale Politiche Giovanili. - Rettifica.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, Dr. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con provvedimento N. 2345 del 24/10/2011 la Giunta Regionale ha approvato la programmazione degli interventi a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili così come descritti nelle allegate n. 3 schede intervento e nei n. 3 format-standard relativi al quadro finanziario, necessari allo schema di Accordo da sottoscrivere con il Dipartimento della Gioventù, così come sancito dall'Intesa, stipulata in data 7 ottobre 2010, sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed all'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale;

CONSIDERATO CHE:

- Per mero errore materiale, nel quadro economico riportato nel corpo del testo del precitato provvedimento, la quota relativa alla III tranche dell'Accordo di Programma Quadro Politiche Giovanili - II Atto Integrativo, sottoscritto il 4 aprile 2009, risulta essere di euro 4.183.000,00 anziché di euro 4.188.000,00;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto innanzi precisato, la stipula del citato Accordo (ex art 15 L. 241/90), va riferita, pertanto, al seguente quadro economico, suddiviso per risorse finanziarie e strumentali:

- Risorse finanziarie complessive per:
 - euro 2.612.031,20 (quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili triennio 2010 - 2012);
 - euro 4.188.000,00 (III tranche APQ Politiche Giovanili - II Atto Integrativo, sottoscritto il 4 aprile 2009);
 - euro 174.555,26 (economie rivenienti dall'APQ Politiche Giovanili - II Atto Integrativo, sottoscritto il 4 aprile 2009);
 - euro 3.391.804,00 (quota co-finanziamento regionale);
- Risorse umane, professionali, tecniche e strumentali pari a:
 - euro 527.637,94 (costo amministrativo regionale per risorse umane e tecniche necessarie all'implementazione degli interventi inseriti nell'Accordo).

Per un totale di euro 10.889.028,40.

- L'assetto economico complessivo dell'Accordo, di cui all'Allegato Scheda 1.A, rispetta una equilibrata ripartizione degli interventi tra le Aree di intervento prioritarie.
- gli interventi oggetto dell'Accordo presentano un valore complessivo per singola area prioritaria così ripartito:
 - **“Supporto Gestione Laboratori Urbani”** per euro 3.000.000,00 nell'ambito dell'Area Prioritaria b): offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale;
 - **“Bando Principi Attivi 2012”** per euro 4.162.555,26 nell'ambito dell'Area Prioritaria c): valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedia;
 - **“Ragazzi di Quartiere”** per euro 3.731.473,14 nell'ambito dell'Area Prioritaria e): promozione della cultura della legalità fra i giovani.

SI PROPONE:

- Di prendere atto del mero errore materiale riguardante la quota relativa alla III tranche dell'Accordo di Programma Quadro Politiche Giovanili - II Atto Integrativo, sottoscritto il 4 aprile 2009, che risulta essere di euro 4.183.000,00 anziché di euro 4.188.000,00;

- Di approvare gli allegati format-standard sotto elencati, parte integrante del presente provvedimento, che completeranno lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Dipartimento della Gioventù, così come modificati a seguito della rilevazione del citato errore materiale;
 - Scheda 1.A Quadro finanziario di sintesi dell'Accordo
 - Scheda 1.B -Quadro finanziario per le aree di intervento prioritarie
 - Scheda 1.C -Quadro finanziario per le eventuali altre aree di intervento proposte dalla Regione
- Di approvare la programmazione degli interventi a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili in coerenza con gli obiettivi del menzionato Documento "Bollenti Spiriti - Programma di interventi 2011", di cui alle allegate schede intervento, parte integrante del presente provvedimento, così come modificate a seguito della rilevazione del citato errore materiale;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della l.r. n. 7/1997.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, Dr. Nicola Fratoianni, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla

Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di prendere atto del mero errore materiale riguardante la quota relativa alla III tranche dell'Accordo di Programma Quadro Politiche Giovanili - II Atto Integrativo, sottoscritto il 4 aprile 2009, che risulta essere di euro 4.183.000,00 anziché di euro 4.188.000,00;
- Di approvare gli allegati format-standard sotto elencati, parte integrante del presente provvedimento, che completeranno lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Dipartimento della Gioventù, così come modificati a seguito della rilevazione del citato errore materiale;
 - Scheda 1.A Quadro finanziario di sintesi dell'Accordo
 - Scheda 1.B -Quadro finanziario per le aree di intervento prioritarie
 - Scheda 1.C -Quadro finanziario per le eventuali altre aree di intervento proposte dalla Regione
- Di approvare la programmazione degli interventi a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili in coerenza con gli obiettivi del menzionato Documento "Bollenti Spiriti - Programma di interventi 2011", di cui alle allegate schede intervento, parte integrante del presente provvedimento, così come modificate a seguito della rilevazione del già citato errore materiale;
 - di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Scheda intervento - "Supporto gestione laboratori urbani" - Cod. 001

Titolo dell'intervento	<i>Sostegno agli spazi pubblici per la creatività giovanile</i>
Codice intervento	<i>001</i>
Area intervento	<i>Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale</i>
Costo complessivo	<i>€ 3.000.000,00</i>
Copertura finanziaria	<i>€ 200.000,00 (Fondo per le politiche giovanili - quota 2007-2009) € 2.800.000,00 (Bilancio Regionale 2011 quota cofinanziamento - U.P.B. 2.7.1. cap. 814030)</i>
Tipologia intervento	<i>Avviso pubblico rivolto a organizzazioni private (imprese, cooperative sociali, associazioni, ecc.) titolari della gestione di uno o più spazi per la creatività giovanile.</i>
Localizzazione intervento	<i>Territorio Regione Puglia</i>
Soggetto attuatore	<i>Regione Puglia</i>
Altri soggetti	
Obiettivi intervento	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rafforzare e diversificare il sistema di attività e servizi forniti dai dagli spazi pubblici per la creatività giovanile;</i> - <i>Migliorare la dotazione di arredi e attrezzature degli spazi pubblici per la creatività giovanile;</i> - <i>Supportare l'interazione fra spazi pubblici per la creatività giovanile, reti locali e territorio, moltiplicando le occasioni di collaborazione con i giovani e l'associazionismo di base;</i> - <i>Favorire il coinvolgimento dei giovani nella programmazione e nella realizzazione delle attività/servizi proposti all'interno degli spazi pubblici per la creatività giovanile.</i>
Descrizione intervento	<p><i>L'intervento proposto mira a sostenere le esperienze di gestione di spazi pubblici per la creatività giovanile come piattaforme per l'attivazione e la creatività giovanile, attraverso il sostegno alle attività di gestione.</i></p> <p><i>Sono finanziabili progetti relativi a settori/funzioni propri delle attività creative secondo questo schema di base:</i></p> <p><u>Settori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Patrimonio artistico e monumentale</i> ▪ <i>Editoria, Arti visive</i> ▪ <i>Architettura, grafica e design</i> ▪ <i>Arti dello spettacolo</i> ▪ <i>Web e multimedia</i> ▪ <i>Radio e TV</i> ▪ <i>Cinema e audiovisivo</i> ▪ <i>Moda</i> ▪ <i>Comunicazione e pubblicità</i> ▪ <i>Turismo, Tradizioni locali</i> <p><u>Funzioni:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creazione e produzione ▪ Diffusione (marketing, eventi, promozione) ▪ Distribuzione e vendita ▪ Formazione, informazione e orientamento ▪ Partecipazione e aggregazione <p><i>Nello specifico, ciascun progetto dovrà contenere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una proposta di miglioramento/diversificazione del sistema di attività e servizi previsti dal piano di gestione dello spazio pubblico per la creatività giovanile; ▪ una proposta di sostegno all'attivazione dei giovani e del tessuto associativo locale, attraverso il supporto di iniziative ed eventi prodotti direttamente dai beneficiari finali dell'iniziativa da realizzarsi nello spazio pubblico per la creatività giovanile; ▪ un'eventuale proposta di incremento della dotazione di arredi e/o forniture. <p><i>Il contributo regionale per ogni progetto non potrà superare gli € 80.000.</i></p> <p><i>I progetti dovranno essere co-finanziati dai soggetti proponenti per una percentuale pari al 20%.</i></p>
Responsabile del procedimento	<i>Dott.ssa Antonella Bisceglia</i>
Coordinatore dell'intervento	<i>Dott.ssa Antonella Bisceglia</i>
Bacino d'utenza soddisfatto	<i>La fascia di popolazione giovanile, gruppi informali di giovani, associazioni dei territori su cui insistono spazi pubblici per la creatività giovanile.</i>
Connessione con altri interventi	<i>Principi Attivi Ragazzi di Quartiere</i>
Coerenza programmatica	<i>L'intervento è collegato con gli interventi Delibera CIPE 35/2005 "Progetti di riqualificazione con particolare riferimento agli interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle fasce giovanili della popolazione" - Laboratori Urbani Bollenti Spiriti. A.P.Q. Ministero per le politiche giovanili - Regione Puglia.</i>
Progettazione disponibile alla stipula e delibera di approvazione	<i>Documento di Indirizzo "Bollenti Spiriti - Programma di interventi 2011" approvata dalla Giunta Regionale Pugliese con DGR n. 778 del 26/04/2011.</i>

Scheda intervento - "Principi Attivi 2012" - Cod. 002

Titolo dell'intervento	<i>PRINCIPI ATTIVI 2012</i>
Codice intervento	<i>002</i>
Area intervento	<i>Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani</i>
Costo complessivo	<i>€ 4.162.555,26</i>
Copertura finanziaria	<i>€ 4.162.555,26 (Fondo per le politiche giovanili - € 3.988.000 quota 2007-2009 € 174.555,26 quota economie 2007-2009)</i>
Tipologia intervento	<i>Bando di concorso per l'assegnazione di contributi a giovani per la realizzazione di idee innovative e progettuali.</i>
Localizzazione intervento	<i>Territorio Regione Puglia</i>
Soggetto attuatore	<i>Regione Puglia</i>
Altri soggetti coinvolti	
Obiettivi intervento	<p><i>Principi Attivi vuole dare ai giovani la possibilità di partecipare allo sviluppo della Puglia progettando, sperimentando e realizzando idee innovative; rappresenta, dunque, un'opportunità di attivazione per i giovani pugliesi per trasformare le loro idee in progetti.</i></p> <p><i>Obiettivi specifici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Favorire la nascita di esperienze di attivazione giovanile di base attraverso il sostegno alle loro idee progettuali.</i> - <i>Valorizzare le energie e i talenti dei giovani pugliesi come risorsa per lo sviluppo sociale, economico e territoriale, in coerenza con gli obiettivi specifici del Documento strategico regionale.</i>
Descrizione intervento	<p><i>Principi Attivi è un'iniziativa per favorire la partecipazione dei giovani pugliesi alla vita attiva e allo sviluppo del territorio attraverso il finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi.</i></p> <p><i>È organizzata in forma di concorso pubblico per la selezione di idee innovative proposte dai giovani pugliesi la cui realizzazione viene sostenuta attraverso contributi a fondo perduto fino a 25.000 Euro.</i></p> <p><u>DESTINATARI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Giovani residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 32 anni, riuniti in gruppi informali di minimo 2 persone che, si impegnano a costituirsi in un nuovo soggetto giuridico a propria scelta (associazione, cooperativa, impresa etc.), in caso di approvazione del progetto, quale condizione necessaria per l'ottenimento del contributo.</i> <p><u>AREE DI INTERVENTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Tutela e valorizzazione del Territorio (turismo, beni culturali, ambiente, energia, rifiuti etc.);</i> ▪ <i>Economia della conoscenza e Innovazione (tecnologie, nuovi media, ricerca scientifica, impresa etc.);</i> ▪ <i>Inclusione sociale e Cittadinanza attiva (cooperazione, associazioni, servizi sociali, migranti, bambini etc.).</i> <p><i>Ciascuna proposta di progetto potrà fare riferimento ad un unico ambito di Intervento. Nel caso di progetti che intervengano su più ambiti, dovrà essere indicato quello prevalente.</i></p> <p><u>MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>selezione dei progetti tramite bando a scadenza</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>verifica della sussistenza dei requisiti formali</i> ▪ <i>valutazione di merito da parte di un'apposita commissione</i> ▪ <i>approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili/finanziabili</i> ▪ <i>erogazione del finanziamento</i> <p><i>La valutazione di merito delle proposte progettuali avverrà attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri che saranno indicati nel bando di partecipazione.</i></p> <p><u>MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO</u></p> <p><i>Il contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale è di € 25.000,00 ed è sotto forma di contributo a fondo perduto.</i></p> <p><i>Il contributo è erogato in due tranches:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>la prima (pari al 70% del contributo richiesto) in seguito alla stipula dell'atto di impegno e regolamentazione tra il soggetto beneficiario e la Regione Puglia, dietro presentazione di apposita fideiussione di pari importo rilasciata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari;</i> ▪ <i>la seconda (pari al restante 30% del finanziamento) a saldo, in seguito alla presentazione della relazione delle attività realizzate, alla verifica della stessa da parte del Servizio Politiche Giovanili ed al controllo contabile della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute.</i>
Responsabile del procedimento	<i>Dr.ssa Antonella Bisceglia</i>
Coordinatore dell'intervento	<i>Dr.ssa Antonella Bisceglia</i>
Bacino d'utenza soddisfatto	<i>Popolazione giovanile (italiani e stranieri di età compresa tra i 18 e i 32 anni) residente in Puglia</i>
Connessione con altri interventi	<i>Laboratori urbani Ragazzi di Quartiere</i>
Coerenza programmatica	<p><i>L'intervento è collegato con gli interventi Delibera CIPE 35/2005 "Progetti di riqualificazione con particolare riferimento agli interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle fasce giovanili della popolazione" - Laboratori Urbani Bollenti Spiriti. A.P.Q. Ministero per le politiche giovanili - Regione Puglia.</i></p> <p><i>Esperienze Di Riferimento</i></p> <p><i>-Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore edizione 2008 e 2010;</i></p> <p><i>-Programmi europei Gioventù 2000-2006 e Gioventù in Azione 2007-2013 promossi dalla Commissione Europea DG Istruzione e cultura.</i></p>
Progettazione disponibile alla stipula e delibera di approvazione	<i>Documento di Indirizzo "Bollenti Spiriti - Programma di interventi 2011" approvata dalla Giunta Regionale Pugliese con DGR n. 778 del 26/04/2011.</i>

Scheda Intervento "RAGAZZI DI QUARTIERE" – Cod. 003

Titolo intervento	<i>RAGAZZI DI QUARTIERE - Giovani Idee cambiano le Città</i>
Codice intervento	<i>003</i>
Area intervento	<i>Promozione della cultura della legalità tra i giovani</i>
Costo complessivo	<i>€ 3.731.473,14</i>
Copertura finanziaria	<i>€ 2.612.031,20 (Fondo Nazionale Politiche Giovanili quota 2010) € 591.804,00 (Bilancio Regionale quota cofinanziamento - U.P.B. 2.7.1. cap. 814030) € 527.637,94 (Risorse umane, tecniche, professionali e strumentali)</i>
Tipologia intervento	<i>Bando di concorso per l'assegnazione di contributi a giovani per la realizzazione di idee progettuali.</i>
Localizzazione intervento	<i>Territorio Regione Puglia</i>
Soggetto attuatore	<i>Regione Puglia</i>
Altri soggetti coinvolti	<i>Enti, imprese e organizzazioni del terzo settore</i>
Obiettivi intervento	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Valorizzare i giovani residenti come risorsa per la rinascita sociale, economica e culturale di aree urbane periferiche;</i> - <i>Rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei giovani residenti nelle aree disagiate della regione;</i> - <i>Coinvolgere più direttamente imprese, istituzioni e altri attori sociali nel processo di attivazione diffusa delle risorse giovanili.</i>
Descrizione intervento	<p><i>La Regione Puglia intende realizzare un intervento sperimentale di innovazione sociale per valorizzare il contributo dei giovani come risorsa per l'integrazione sociale, la crescita economica e la riqualificazione del territorio nelle aree urbane periferiche dove è maggiore il rischio di esclusione sociale, attraverso il sostegno a idee progettuali pensate e realizzate dai giovani stessi.</i></p> <p>A. Individuazione delle aree target (in base a criteri oggettivi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>aree urbane con popolazione superiore ai 25.000 abitanti;</i> ▪ <i>quartieri (zone urbane omogenee per cultura e condizione socio economica e con una denominazione) individuati dai comuni interessati al bando in rapporto con la popolazione complessiva.</i> <p>B. Azioni di informazione e animazione territoriale (informazioni, conoscenza di base, supporto nella progettazione con il coinvolgimento)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Affidamento tramite bando pubblico (anche articolato per territori) di un servizio di animazione territoriale e supporto per l'accesso al bando;</i> ▪ <i>Avviso per individuazione soggetti animazione territoriale</i> <p>C. PROGETTO "RAGAZZI DI QUARTIERE"</p> <p><u><i>Destinatari</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Giovani di età compresa tra 18 e 32 anni residenti in quartieri periferici delle aree urbane</i> <p><u><i>Aree di intervento</i></u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>cambia il tuo quartiere (interventi di riqualificazione urbana);</i> ▪ <i>avvia la tua impresa (imprenditorialità);</i> ▪ <i>aiuta i tuoi vicini (inclusione sociale e cittadinanza attiva).</i> <p><u>Importo finanziabile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>25.000 Euro a fondo perduto</i> <p><u>Modalità di funzionamento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>selezione dei progetti tramite bando a scadenza unica (modello Principi Attivi), a sportello (start Up) o con sequenza di scadenze periodiche (modello "Youth").</i> ▪ <i>verifica della sussistenza dei requisiti formali</i> ▪ <i>valutazione di merito da parte di un'apposita commissione</i> ▪ <i>approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili/finanziabili</i> ▪ <i>erogazione del finanziamento</i> <p><i>La valutazione di merito delle proposte progettuali avverrà attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri che saranno indicati nel bando di partecipazione.</i></p> <p>D. Coinvolgimento di enti, imprese e organizzazioni del terzo settore come tutor dei progetti giovanili</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>possibilità di presentare progetti con l'individuazione di singoli, imprese o associazioni tutor di progetto a cui destinare una quota fissa del finanziamento (es. 5.000 dei 25.000 €);</i> ▪ <i>quota fissa di 5.000 € da destinare agli eventuali tutor (tot. 30.000 €)</i> ▪ <i>compartecipazione del tutor nell'ideazione, gestione e rendicontazione del progetto.</i>
Responsabile del procedimento	Dr.ssa Antonella Bisceglia
Coordinatore dell'intervento	Dr.ssa Antonella Bisceglia
Bacino d'utenza soddisfatto	Giovani residenti in quartieri periferici delle aree urbane.
Connessione con altri interventi	Principi Attivi Laboratori urbani
Coerenza programmatica	<p><i>L'intervento è collegato con gli interventi Delibera CIPE 35/2005 "Progetti di riqualificazione con particolare riferimento agli interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle fasce giovanili della popolazione" - Laboratori Urbani Bollenti Spiriti. A.P.Q. Ministero per le politiche giovanili - Regione Puglia.</i></p> <p><i>Esperienze Di Riferimento</i></p> <p><i>-Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore edizione 2008 e 2010;</i></p> <p><i>-Programmi europei Gioventù 2000-2006 e Gioventù in Azione 2007-2013 promossi dalla Commissione Europea DG Istruzione e cultura.</i></p>
Progettazione disponibile alla stipula e delibera di approvazione	Documento di Indirizzo "Bollenti Spiriti - Programma di interventi 2011" approvata dalla Giunta Regionale Pugliese con DGR n. 778 del 26/04/2011.

Allegato 1 - REGIONE PUGLIA

Scheda 1.A Quadro finanziario di sintesi dell'Accordo

Inserendo il valore della quota 2010 FPG e delle risorse FPG derivanti dall'APQ 2007-09, viene calcolato il cofinanziamento minimo previsto a carico della Regione, mentre inserendo la quota di risorse finanziarie regionali viene calcolato (per differenza rispetto al cofinanziamento complessivo) l'eventuale controvalore in altre risorse (Cfr. nota).

	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANI (FPG)		COFINANZIAMENTO			Indicazioni sulla destinazione delle risorse
	Cofinanziamento totale	di cui risorse finanziarie	di cui eventuali altre risorse*	TOTALE ACCORDO		
2010	1.119.441,94	591.804,00	527.637,94	3.731.473,14	Almeno il 50% destinato alle aree prioritarie (Scheda 1.B) e il restante sulle altre aree di intervento (Scheda 1.C)	
2007-09	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	7.162.555,26	Il 100% destinato alle aree prioritarie (Scheda 1.B)	
TOTALE	3.919.441,94	3.391.804,00	527.637,94	10.894.028,40		
Criteri di calcolo	Il cofinanziamento deve essere pari ad almeno il 30% del totale dell'Accordo	Almeno il 50% del cofinanziamento in risorse finanziarie	Calcolato per differenza	Per il 2010 è la somma delle risorse FPG e del cofinanziamento. Per il 2007- 09 è la somma delle risorse statali derivanti dall'APQ 2007- 09 e del loro cofinanziamento		

* Per "Eventuali altre risorse" si fa riferimento al controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali previste dall'Intesa (Art. 3, Comma 2) sottoscritta nella Conferenza Unificata del 7 Ottobre 2010, così come modificata dall'Intesa sottoscritta nella Conferenza Unificata del 7 Luglio 2011.

Allegato 1 - REGIONE PUGLIA

Scheda 1.B - Quadro finanziario per le aree di intervento prioritarie

In base all'intesa del 7 Ottobre 2010, così come modificata dall'intesa del 7 Luglio 2011, almeno il 50% delle risorse relative al 2010 (FPG e cofinanziamento - cfr Scheda 1.A) deve essere destinato ad interventi in almeno 3 delle 5 aree di intervento prioritarie, mentre la totalità delle risorse derivanti dall'APQ 2007-09 deve essere destinata ad interventi delle 5 aree di intervento prioritarie.

Inserendo i valori per singolo intervento (FPG e cofinanziamento) viene calcolato il totale per singola area prioritaria e il totale complessivo per le 5 aree prioritarie, che deve essere almeno pari o superiore alla stima minima ("Stima valori minimi dedicati alle aree di intervento prioritarie"), ed il peso percentuale della singola area prioritaria rispetto al totale delle aree prioritarie.

	AREE DI INTERVENTO PRIORITARIE		FPG		COFINANZIAMENTO		TOTALE AREA	% rispetto al totale delle aree prioritarie *
	AREE	INTERVENTI	2010	2007-09	risorse finanziarie	eventuali altre risorse		
A	Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani						0,00	0,00%
B	Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale	Laboratori Urbani		200.000,00	2.800.000,00		3.000.000,00	27,54%
C	Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani	Bando Principi Attivi 2012		4.162.555,26			4.162.555,26	38,21%
D	Valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani						0,00	0,00%
E	Promozione della cultura della legalità fra i giovani	Ragazzi di quartiere		2.612.031,20	591.804,00	527.637,94	3.731.473,14	34,25%
TOTALE			2.612.031,20	4.362.555,26	3.391.804,00	527.637,94	10.894.028,40	100,00%
Criteri di calcolo								
Almeno il 50% del totale dell'Accordo 2010 e la totalità delle risorse derivanti dall'APQ 2007-09 deve essere destinato alle 5 aree di intervento prioritarie.								
Stima valori minimi dedicati alle aree di intervento prioritarie							10.894.028,40	

Allegato 1 - REGIONE PUGLIA

Scheda 1.C - Quadro finanziario per le eventuali altre aree di intervento proposte dalla Regione

In base all'intesa del 7 Ottobre 2010, così come modificata dall'intesa del 7 Luglio 2011, può essere destinato ad eventuali altre aree d'intervento proposte dalla Regione al massimo il 50% delle risorse relative al 2010 (FPG e cofinanziamento - cfr Scheda 1.A)

Inserendo i valori per singolo intervento (FPG 2010 e cofinanziamento) viene calcolato il totale per singola area e il totale complessivo per le altre aree d'intervento proposte dalla Regione, che deve essere almeno pari o inferiore alla stima massima ("Stima valori massimi dedicati alle altre aree d'intervento proposte dalla Regione"), ed il peso percentuale della singola area rispetto al totale delle altre aree.

	ALTRE AREE DI INTERVENTO		FPG 2010	COFINANZIAMENTO		TOTALE AREA	% rispetto al totale delle altre aree
	AREE	INTERVENTI		risorse finanziate	eventuali altre risorse		
F						0,00	#DIV/0!
G						0,00	#DIV/0!
H						0,00	#DIV/0!
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Criteri di calcolo							
Calcolato per differenza (rispetto alle aree di intervento prioritarie)							
Stima valori massimi dedicati alle altre aree d'intervento proposte dalla Regione						0,00	

La Dirigente
 Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale
 (Dr.ssa Antonella Bisceglia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2665

Protocollo di Intesa in materia di formazione sulle tematiche delle LINEE GUIDA OCSE tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Puglia. Approvazione. Autorizzazione alla sottoscrizione. Delega.

Il Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione mondiale per la Cooperazione economica e lo sviluppo già nel 1976 ha adottato il documento "Le linee guida destinate alle imprese multinazionali", più volte revisionato e per ultima nel 2011;
- la Commissione Europea, a seguito di iniziative specifiche (Libro Verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" del 18.7.2001 e Comunicazione del 22.3.2006 "Fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese) e della Strategia di Lisbona, ha adottato la Strategia Europa 2020 al fine di far sviluppare un'economia intelligente, sostenibile e solidale prevedendo nell'Iniziativa faro "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" di "rinnovare la strategia dell'UE per promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale elemento fondamentale per garantire la fiducia a lungo termine di dipendenti e consumatori".
- Nell'agosto 2006 è stato pubblicato il Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013 (DSR) e, successivamente, sulla base dello scenario e degli indirizzi in esso delineati si è stato elaborato il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Puglia pubblicato nella sua versione definitiva nel febbraio 2008. L'obiettivo globale del P.O. FESR è "favorire la piena convergenza della regione in termini di crescita e occupazione, garantendo la sostenibilità del

modello di sviluppo". Detto obiettivo complessivo, viene articolato in tre macro obiettivi: 1. rafforzare i fattori di attrattività del territorio; 2. promuovere l'innovazione, l'imprenditoria e lo sviluppo dell'economia della conoscenza; 3. realizzare condizioni migliori di benessere e di inclusione sociale. Il Programma Operativo FESR 2007 - 2013 si basa su un sistema di obiettivi specifici, obiettivi operativi, Assi prioritari e Linee di intervento.

- La Regione Puglia nel Regolamento generale per gli aiuti in esenzione n. 36/2008 ha previsto la concessione di contributi alle imprese che adottano sistemi di certificazione etico-sociale ed ambientale;
- Il Rapporto di Monitoraggio delle Politiche regionali in materia di Responsabilità sociale d'impresa (commissionato dal Ministero del Lavoro) ha rilevato una significativa produzione normativa in materia da parte della Regione Puglia.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Puglia promuove un modello di competitività basato sull'inclusione sociale e la compatibilità ambientale delle attività produttive ed economiche;
- il Ministero dello Sviluppo Economico è sede del Punto di Contatto Nazionale per la diffusione delle Linee Guida OCSE per la Responsabilità sociale delle Grandi Imprese;
- il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, per via della collaborazione tra le società Borgomeo & Co. Spa e Puglia Sviluppo Spa, stanno svolgendo un programma di iniziative di sensibilizzazione nel territorio pugliese.

RILEVATO CHE: l'avvio e la valorizzazione di un rapporto di collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia possa dare un importante contributo all'implementazione della diffusione delle Linee Guida, in vista della creazione di un Punto di Contatto Regionale.

Tutto ciò premesso si propone di approvare lo schema di Protocollo di Intesa in materia di formazione sulle tematiche delle LINEE GUIDA OCSE tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Puglia parte integrante della presente.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione;
- di approvare lo schema di "Protocollo di Intesa in materia di formazione sulle tematiche delle LINEE GUIDA OCSE tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Puglia" allegato alla presente di cui costituisce parte integrante;
- di autorizzare il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione a provvedere alla firma;
- di autorizzare il delegato alla sottoscrizione ad apportare le eventuali modifiche che dovessero essere necessarie in sede di perfezionamento dell'intesa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G.S.P.C.**



REGIONE PUGLIA

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI
FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DELLE LINEE GUIDA OCSE
TRA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
REGIONE PUGLIA**

-BOZZA-

città, data

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale dello Sviluppo Produttivo e della Competitività, rappresentato dal Direttore Generale,
e

La Regione Puglia – Direzione Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Davide Pellegrino

Il nostro Paese necessita di mettere in campo un notevole e costante impegno per assumere un ruolo sempre più centrale nella trasformazione del nostro continente in una società basata sulla conoscenza, sull'innovazione e la coesione sociale, come stabilito anche nelle scelte dell'Unione Europea.

Le Linee Guida OCSE incarnano il concetto di sviluppo responsabile maggiormente riconosciuto a livello internazionale ed una forma di globalizzazione corretta, trasparente, ambientalmente e socialmente sostenibile e costruttiva, come richiesto dalla società civile al mondo delle imprese.

Accanto alle attività di potenziamento diplomatico e al sistema di incentivi che le Istituzioni hanno organizzato per sostenere il processo di penetrazione delle imprese italiane nei territori esteri, la promozione delle Linee Guida OCSE costituisce una importante strategia di sostegno all'internazionalizzazione.

Il rispetto dei principi in esse contenuti conferisce, infatti, alle imprese maggiore visibilità, considerazione e consenso da parte degli attori istituzionali del territorio locale nonché della comunità internazionale.

Con riferimento a quanto sopra, si ritiene pertanto necessario realizzare progetti mirati a valorizzare la diffusione delle Linee Guida OCSE, offrendo una formazione che permetta, specialmente agli organi istituzionali deputati, di offrire un sostegno competente e professionale alle imprese italiane e alle imprese estere che desiderano insediarsi nel nostro Paese.

La riforma del Titolo V Parte II della Costituzione sancisce che spetta alle Regioni, in concorrenza con lo Stato centrale, la potestà legislativa in riferimento a specifiche materie. L'attività di formazione, volta al potenziamento e al sostegno dell'innovazione per i settori produttivi, rientra nelle competenze di entrambi i soggetti e, pertanto, in tali materie il loro operare di concerto è determinante.

Su tale presupposto si fonda la convinzione dell'utilità di costruire e formalizzare uno stretto rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Premesso e considerato che:

- lo Stato Italiano promuove l'attuazione dell'Art. 41 della Costituzione e l'applicazione delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia che tutelano l'integrità dell'ambiente e i diritti umani, economici, sociali e sindacali, responsabilizzando consumatori e imprese attraverso misure che favoriscono il consumo consapevole e la trasparenza economica;
- è utile e necessario creare una sinergia su tali tematiche tra l'Amministrazione Centrale e le Autorità Territoriali Locali;
- la promozione delle Linee Guida OCSE costituisce una importante strategia per sostenere il processo di penetrazione delle imprese italiane nei territori esteri;
- nel 2006 sono aumentate le esportazioni delle imprese italiane del +8,8% e le aziende coinvolte in iniziative di internazionalizzazione, promosse dalle Associazioni di categoria, sono state, sempre nello stesso anno, 5.045 (il 98,5% Pmi);
- lo Stato Italiano con la sottoscrizione della declaratoria ha assunto l'obbligo di divulgare le Linee Guida OCSE in Italia;
- per ottenere la migliore diffusione delle Linee Guida OCSE, è fondamentale l'ausilio degli Organismi Locali, ai quali si rivolgono abitualmente e a vario titolo le imprese;
- è necessario, in particolare, coinvolgere i soggetti istituzionali ed imprenditoriali del sistema produttivo della Regione Puglia quali elementi (attivi su azioni di sostegno alla diffusione della Responsabilità sociale d'impresa) determinanti per la promozione delle attività economiche anche attraverso la loro funzione informativa anche al fine di sensibilizzare le imprese sull'applicazione dei principi delle Linee Guida OCSE e fornire informazioni sui temi, le opportunità e agevolazioni legate alla responsabilità sociale, nonché sulle iniziative, le buone pratiche e i progetti realizzati a livello territoriale.
- le piccole medie imprese costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo pugliese; esse e le associazioni di categoria che le rappresentano sono vicine ai territori e alla realtà sociale in quanto possono far perno sul forte radicamento al territorio dove contribuiscono a creare sviluppo, occupazione e a promuovere la cultura d'impresa;
- la formazione e l'innovazione rappresentano elementi prioritari dei programmi regionali di governo e occupano una posizione preminente e strategica ai fini dell'accrescimento ulteriore della competitività;
- è necessario coinvolgere i principali attori del mondo imprenditoriale sulla tematica della crescita economica e del suo rilancio, partendo dal riconoscimento condiviso dell'importanza strategica dell'innovazione e della formazione e della ricerca, quali fattori imprescindibili per lo sviluppo di un sistema economico competitivo e moderno;
- è opportuna una crescente attenzione delle Regioni alle problematiche inerenti l'adozione di strumenti e di metodologie adatte all'attuazione del partenariato istituzionale e regionale;
- è necessaria una gestione coordinata tra le parti al fine di massimizzare l'efficacia congiunta delle azioni regionali e statali e della capacità di queste di conseguire i risultati.

Tutto ciò premesso e condiviso

Regione Puglia, **rappresentata Direttore Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione rappresentata dall' Avv. Davide Pellegrino**
Ministero dello Sviluppo Economico, **rappresentato da...**

stipulano il seguente Protocollo d'Intesa.

Art.1

Oggetto del Protocollo d'Intesa

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Il Protocollo d'Intesa ha come oggetto lo sviluppo di progetti formativi, inerenti i principi delle Linee Guida OCSE, destinati ai referenti istituzionali degli Enti Territoriali, partendo dalle complementarità e dalle sinergie potenzialmente attivabili tra la Regione ed il Ministero dello Sviluppo Economico e dando vita ad un programma organico di collaborazione.

Il Protocollo d'Intesa impegna le parti a sviluppare sistematicamente il confronto tra le rispettive esperienze, in particolare:

· il **confronto** tra i diversi strumenti di comunicazione e presentazione più adatti alla sensibilizzazione e alla formazione sui principi delle Linee Guida OCSE;

· **la realizzazione** di programmi congiunti, finalizzati alla realizzazione dei moduli formativi personalizzati, in riferimento alle particolari caratteristiche delle molteplici realtà comunali e produttive distrettuali della Regione Puglia;

· la **comunicazione** più efficace per i destinatari delle sessioni formative;

· la **predisposizione** di documentazione, in formato elettronico, da distribuire alle imprese.

· lo **sviluppo** di meccanismi efficaci di diffusione delle Linee Guida OCSE all'interno di un preciso perimetro territoriale.

Art. 2

Referenti /Responsabili del progetto

Per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, referente delle attività di cui al presente protocollo è il Dott.

Per conto della Regione Puglia, referente delle attività di cui al presente protocollo è

Direttore Area Politiche per lo sviluppo (per il tramite di Puglia Sviluppo Spa) .

Art. 3

Modalità di attuazione

Nello spirito del presente Protocollo d'Intesa, al fine di darne piena attuazione le Parti si impegnano a stimolare e favorire le forme di coinvolgimento più ampie

ed auspicate di tutti gli attori interessati allo sviluppo delle iniziative individuate dal presente articolo.

A tal fine le Parti si impegnano a presentare il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Protocollo dovrà essere convenuta di comune accordo tra le Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede impegni finanziari da parte dei sottoscrittori.

Art. 4

Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all'altra Parte, dovranno essere considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite anche nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (L. 675/96 e successivi provvedimenti).

Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti; di conseguenza, si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulgino tali documentazioni e/o informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti. L'obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi.

I sopraccitati obblighi di riservatezza non si applicano ai dati non riconducibili alle specificità delle zone e/o delle aree in cui il progetto è stato sviluppato e ai soggetti promotori. Eventuali pubblicazioni e/o divulgazioni a fini di ricerca e/o di sensibilizzazione che rispettino tali criteri di anonimato, potranno pertanto essere ammesse.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 6
Durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata biennale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il presente protocollo può essere rinnovato di comune accordo tra le Parti; è fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento previa comunicazione scritta, tramite raccomandata a.r., con preavviso di almeno 30 giorni.

Città, data

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Puglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2667

Art. 41 L.R. n. 19 del 31/12/2010 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 della Regione Puglia”). Premio giovani eccellenze pugliesi per diplomati scuola secondaria secondo grado.

L'Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione Professionale, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con l'ADISU - Puglia, interventi a sostegno delle Università degli Studi, Ricerca ed Innovazione”, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Ufficio Università e Ricerca e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;

Visto anche il principio stabilito dall'art. 9 della Carta costituzionale laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

Considerato che la Puglia è ricca di intelligenze e di potenzialità tecnico-scientifiche che consentono di investire sul “sapere” per dotare la società di competenze elevate pronte a sostenere le sfide della società stessa;

Rilevato che, con D.Lgs. n. 262 del 29/12/2007, sono state dettate “Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione” che valorizzano la qualità dei percorsi e riconoscono esplicitamente gli elevati risultati raggiunti dagli studenti che frequentano corsi di istruzione superiore presso scuole statali e paritarie, fissando varie forme di incentivo (benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi

della cultura, ammissione a tirocini formativi, partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali, viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici, benefici di tipo economico, ecc.);

Considerato, a tal proposito, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (Decreto 17/04/2008 e correlato Provvedimento Direttoriale 25/09/2008), in attuazione del D. Lgs. n. 262/2007, gratifica abitualmente con premi in denaro gli studenti che, nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi superiore, conseguono la votazione di 100 e attribuzione della lode;

Preso atto che la legge regionale n. 19 del 31/12/2010, con la quale sono state dettate disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, ha previsto all'art. 41 l'istituzione di un “premio per le giovani eccellenze pugliesi” riservato a coloro che abbiano conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola media superiore ovvero il diploma di laurea;

Ritenuto dover supportare ed incoraggiare, con tale misura, anche le giovani eccellenze pugliesi che, nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi superiore, pur non avendo ottenuto l'attribuzione della lode che conferisce il diritto all'incentivo ministeriale di cui al D. Lgs. n. 262/2007, hanno conseguito la votazione di 100/100 e decidono di proseguire gli studi, immatricolandosi ad Università pugliesi, essendo, però, privi di mezzi;

Considerato, a tal fine, che gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi che si immatricolano ad Università pugliesi sono già inseriti, a domanda e secondo particolari requisiti di reddito, in apposita graduatoria selettiva, su base provinciale, dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari, per effetto della quale conseguono il diritto a beneficiare della borsa di studio;

Rilevato, altresì, che l'art. 3, comma 2, della L.R. n. 18 del 27/06/2007 stabilisce che la Regione attiva forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;

Visto l'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 09/04/2001;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale con il precitato art. 41 della L.R. n. 19/2010, assegnando n. 60 integrazioni di borsa di studio, dell'importo unitario di 500,00, in favore delle giovani eccellenze pugliesi, escluse dai benefici di cui al D. Lgs. n. 262/2007, che hanno conseguito la votazione di 100/100 e decidono di proseguire gli studi, immatricolandosi ad Università pugliesi, in possesso dei seguenti requisiti:

a. Aver conseguito presso scuole secondarie di II grado pugliesi il diploma di maturità nell'anno scolastico 2010/2011 con il punteggio di 100/100 (senza lode);

b. Essere immatricolato ad Università pugliesi o ad Accademie di Belle Arti pugliesi o a Conservatori di Musica pugliesi per l'a.a. 2011/2012;

c. Essere inseriti, in qualità di idonei alla borsa di studio, nelle graduatorie dell'Adisu-Puglia relative all'a.a. 2011/2012;

Disporre, a tal fine, in attuazione dell'art. 41 della L.R. n. 19 del 31/12/2010, la erogazione, tramite l'Adisu-Puglia, di n. 60 integrazioni di borsa di studio, di importo unitario pari a 500,00° (cinquecento), da ripartirsi in proporzione al numero complessivo degli studenti universitari immatricolati secondo i dati del MIUR, così come segue:

1. ADISU sede Università di Bari:
n. 25 borse di studio (euro 500,00 x 25)
euro 12.500,00;
2. ADISU sede Politecnico di Bari:
n. 6 borse di studio (euro 500,00 x 6)
euro 3.000,00;
3. ADISU sede di Taranto
n. 3 borse di studio (euro 500,00 x 3)
euro 1.500,00;
4. ADISU sede di Foggia
n. 8 borse di studio (euro 500,00 x 8)
euro 4.000,00;
5. ADISU sede di Lecce
n. 18 borse di studio (euro 500,00 x 18)
euro 9.000,00;
euro 30.000,00

Dare atto che il predetto intervento sarà attuato

per il tramite dell'ADISU -Puglia, l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Universitari, in favore della quale, con il presente provvedimento, si provvede ad assegnare il relativo contributo finanziario di euro 30.000,00 (trentamila euro);

L'ADISU-Puglia provvederà direttamente alla erogazione delle n. 60 integrazioni alla borsa di studio, dell'importo unitario di euro 500,00 cadauna, individuando i destinatari in possesso dei requisiti previsti nel presente provvedimento dalla graduatoria degli idonei al beneficio della borsa di studio redatta a seguito dell'espletamento del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a valere per l'anno accademico 2011/2012, su specifica domanda degli stessi;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di 30.000,00 (trentamila) che viene imputata sul capitolo di spesa 915070 della U.P.B. 04.04.02, somma regolarmente disponibile all'impegno.

La spesa di euro 30.000,00 di cui al presente provvedimento va impegnata in favore dell'ADISU -Puglia. All'impegno della predetta spesa si provvederà con Determinazione Dirigenziale del Servizio Scuola, Università e Ricerca da assumersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011. La spesa di euro 30.000,00 di cui al presente provvedimento potrà essere liquidata in favore dell'ADISU - Puglia solo quando i principi di finanza pubblica, connessi all'osservanza degli obiettivi di cassa posti dal patto di stabilità interno, lo consentiranno.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente

provvedimento dal Responsabile dell'Ufficio istruttore e dai Dirigenti dell'Ufficio Università e Ricerca e del Servizio Scuola, Università e Ricerca che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrante ed essenziale, di:

1. approvare e fare propria la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, che qui si intende integralmente richiamata;
2. dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale con l'art. 41 della L.R. n. 19/2010, assegnando e destinando la somma di euro 30.000,00 (trentamila), a valere sullo stanziamento del capitolo 915070 della U.P.B. 04.04.02 relativo all'esercizio finanziario anno 2011, per la concessione di n. 60 integrazioni alla borsa di studio, dell'importo unitario pari a euro 500,00 (cinquecento), in favore degli studenti pugliesi immatricolati ad Università degli Studi pugliesi nell'anno accademico 2011/2012, diplomati in Puglia con il massimo dei voti (100/100, senza lode) ma non beneficiari dell'incentivo di cui al D. Lgs. n. 262/2007, privi di mezzi e inseriti, in qualità di idonei alla borsa di studio, nelle graduatorie dell'Adisu-Puglia relative all'a.a. 2011/2012;
3. dare atto, altresì, che il predetto intervento sarà attuato per il tramite dell'ADISU-Puglia, l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Universitari, in favore della quale si provvede ad assegnare il relativo contributo finanziario di euro 30.000,00 (trentamila) che sarà erogato agli aventi diritto secondo il seguente riparto territoriale:
 - 1 - ADISU sede UNIBA: n. 25 integrazioni borsa di studio (euro 500,00 x 25)
euro 12.500,00
 - 2 - ADISU sede POLIBA: n. 6 integrazioni borsa di studio (euro 500,00 x 6)
euro 3.000,00

- 3 - ADISU sede di Taranto: n. 3 integrazioni borsa di studio (euro 500,00 x 3)
euro 1.500,00
 - 4 - ADISU sede di Foggia: n. 8 integrazioni borsa di studio (euro 500,00 x 8)
euro 4.000,00
 - 5 - ADISU sede di Lecce: n. 18 integrazioni borsa di studio (euro 500,00 x 18)
euro 9.000,00
- Totale** **euro 30.000,00**

4. dare atto che l'intervento de quo è attuato direttamente per il tramite dell'Adisu-Puglia che provvederà alla predisposizione ed alla diffusione di apposito avviso pubblico con la indicazione dei criteri di selezione per l'assegnazione di n. 60 integrazioni alla borsa di studio, per euro 500,00 ciascuna, alla formulazione della relativa graduatoria degli aventi diritto ed alla erogazione della somma;
5. autorizzare il Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca ad impegnare la predetta somma di euro 30.000,00 (trentamila) con atto dirigenziale da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2011, e provvedere alla susseguente liquidazione non appena i principi di finanza pubblica connessi all'osservanza degli obiettivi di cassa posti dal patto di stabilità interno lo consentiranno;
6. disporre che il presente provvedimento sia comunicato all'ADISU-Puglia ed agli uffici e soggetti interessati a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
7. dare atto che la spesa complessiva di euro 30.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 915070 della U.P.B. 04.04.02 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2011;
8. disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2668

Art. 41 L.R. n. 19 del 31/12/2010 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 della Regione Puglia”). Premio Giovani eccellenze universitarie pugliesi.

L'Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione Professionale, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con l'ADISU-Puglia, interventi a sostegno delle Università degli Studi, Ricerca ed Innovazione”, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Ufficio Università e Ricerca e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;

Visto anche il principio stabilito dall'art. 9 della Carta costituzionale laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

Considerato che la Puglia è ricca di intelligenze e di potenzialità tecnico-scientifiche che consentono di investire sul “sapere” per dotare la società di competenze elevate pronte a sostenere le sfide della società;

Rilevato che la legge regionale n. 19 del 31/12/2010, con la quale sono state dettate disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, ha previsto all'art. 41 l'istituzione di un “premio per le giovani eccellenze pugliesi” riservato a coloro che abbiano conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola media superiore ovvero il diploma di laurea;

Considerato che il novellato titolo V della Costituzione ha esteso le competenze regionali in numerose materie che spaziano dall'agricolture e foreste, al commercio, fiere, mercati, industria, artigianato, energia, risorse geotermiche, miniere e cave, acque minerali e termali, assistenza scolastica, assistenza sociale, formazione professionale, polizia amministrativa regionale e locale, opere pubbliche ed edilizia residenziale pubblica, edilizia e urbanistica, viabilità e trasporti, ordinamento e organizzazione regionale, spettacolo, turismo, industria alberghiera, politiche dell'occupazione, ecc.;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale con il precitato art. 41 della L.R. n. 19/2010, destinando la somma di euro 20.000,00 per la concessione di premi di laurea a giovani pugliesi che abbiano affrontato, nelle tesi di laurea discusse per il conseguimento del titolo nell'anno 2011 in Università pugliesi, aspetti riguardanti le azioni della Regione Puglia in materie che rientrano negli ambiti specifici di competenza regionale tracciati dal legislatore costituzionale, anche al fine di valorizzare la storia, l'economia, la cultura, la ricerca, la scienza e le tecnologie relative al territorio e alla comunità pugliese, incentivando così un sempre maggiore numero di studenti universitari ad approfondire le tematiche regionali;

Disporre, al fine di dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale con il precitato art. 41 della L.R. n. 20 del 31/12/2011, la erogazione di n. 20 premi di laurea (a ciclo unico, specialistica o del vecchio ordinamento), di importo unitario pari a euro 1.000,00 (mille), per gratificare i migliori giovani laureati pugliesi, di età non superiore ai 30 anni, che abbiano discusso, nell'anno 2011, presso Università pugliesi, la propria tesi in tematiche aventi ad oggetto la Regione Puglia, conseguendo il massimo dei voti (110/110);

Dare atto che il predetto intervento sarà attuato per il tramite delle Università degli Studi della regione Puglia in favore delle quali, con il presente provvedimento, si provvede ad assegnare il relativo contributo finanziario, in proporzione al numero complessivo di laureati secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'Ufficio di Statistica del MIUR, così come segue:

1. Università degli Studi di Bari:
n. 10 premi di laurea (euro 1.000,00 x 10)
euro 10.000,00;
 2. Politecnico di Bari:
n. 2 premi di laurea (euro 1.000,00 x 2)
euro 2.000,00;
 3. Università del Salento:
n. 5 premi di laurea (euro 1.000,00 x 5)
euro 5.000,00;
 4. Università degli Studi di Foggia:
n. 2 premi di laurea (euro 1.000,00 x 2)
euro 2.000,00;
 5. LUM - Casamassima:
n. 1 premio di laurea (euro 1.000,00 x 1)
euro 1.000,00;
- Totale euro 20.000,00.**

L'intervento di assegnazione di n. 20 premi di laurea da euro 1000,00 ciascuno sarà attuato per il tramite delle cinque Università degli Studi della Regione Puglia che provvederanno direttamente alla predisposizione ed alla diffusione di apposito Avviso pubblico, con la indicazione dei criteri di selezione in base ai principi riportati nel presente provvedimento e secondo la regolamentazione vigente in ciascun Ateneo, formulando la relativa graduatoria dei vincitori ed erogando il premio di laurea.

A conclusione delle predette operazioni le Università degli studi beneficiarie dei contributi presenteranno la rendicontazione degli interventi effettuati ed i risultati conseguiti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 20.000,00 che viene imputata sul capitolo di spesa 915070 della U.P.B. 04.04.02, somma regolarmente disponibile all'impegno.

La spesa di euro 20.000,00 di cui al presente provvedimento va impegnata in favore dell'Università degli Studi di Bari, dell'Università del Salento, dell'Università degli Studi di Foggia, del Politecnico di Bari e della LUM "Jean Monnet" di Casamassima. All'impegno della predetta spesa si provvederà con Determinazione Dirigenziale del Servizio Scuola, Università e Ricerca da assumersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

La spesa di euro 20.000,00 di cui al presente provvedimento potrà essere liquidata alle cinque Università pugliesi solo quando i principi di finanza pubblica connessi all'osservanza degli obiettivi di cassa posti dal patto di stabilità interno lo consentiranno.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Ufficio istruttore e dai Dirigenti dell'Ufficio Università e Ricerca e del Servizio Scuola, Università e Ricerca che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrante e sostanziale, di:

1. approvare e fare propria la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, che qui si intende integralmente richiamata;
2. dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale con l'art. 41 della L.R. n. 19/2010, destinando la somma di euro 20.000,00 (ventimila), a valere sullo stanziamento del capitolo 915070 della U.P.B. 04.04.02, per la erogazione di n. 20 premi di laurea di importo unitario pari a euro 1.000,00 (mille) ciascuno, con cui valorizzare le migliori tesi di laurea (lauree a ciclo unico, specialistiche o del vecchio ordinamento)

aventi ad oggetto le azioni della Regione Puglia in tematiche e materie di competenza regionale, discusse da giovani universitari pugliesi che si sono laureati in Università pugliesi con il massimo dei voti (110/110) nel corso dell'anno 2011 e che non abbiano superato il 30° anno di età;

3. dare atto, altresì, che il predetto intervento sarà attuato per il tramite delle Università degli Studi della Regione Puglia in favore delle quali, con il presente atto, si provvede ad assegnare il relativo contributo finanziario in proporzione al numero complessivo di laureati secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'Ufficio di Statistica del MIUR, così come segue:
 - a) n. 10 premi di laurea in favore di giovani laureati pugliesi dell'Università degli Studi di Bari, pari a euro 10.000,00;
 - b) n. 5 premi di laurea in favore di giovani laureati pugliesi dell'Università del Salento, pari a euro 5.000,00;
 - c) n. 2 premi di laurea in favore di giovani laureati pugliesi dell'Università degli Studi di Foggia, pari a euro 2.000,00;
 - d) n. 2 premi di laurea in favore di giovani laureati pugliesi del Politecnico di Bari, pari a euro 2.000,00;
 - e) n. 1 premio di laurea in favore di giovane laureato pugliese della LUM. "Jean Monnet" di Casamassima, pari a euro 1.000,00;
4. dare atto che l'intervento de quo sarà attuato direttamente per il tramite delle Università degli Studi della Regione Puglia che provvederanno, in base ai principi riportati nel presente provvedimento e secondo la regolamentazione vigente in ciascun Ateneo, alla predisposizione ed alla diffusione di apposito Avviso pubblico con la indicazione dei criteri di selezione per l'assegnazione di n. 20 premi di laurea da euro 1.000,00, alla formulazione della relativa graduatoria dei vincitori ed alla erogazione del premio;
5. stabilire che a conclusione delle predette operazioni ciascuna Università destinataria dei contributi presenterà al Servizio Scuola, Università e Ricerca la rendicontazione degli interventi realizzati;

6. autorizzare il Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca ad impegnare la predetta somma di euro 20.000,00 con atto dirigenziale da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2011, e provvedere alla susseguente liquidazione non appena i principi di finanza pubblica connessi all'osservanza degli obiettivi di cassa posti dal patto di stabilità interno lo consentiranno;
7. disporre che il presente provvedimento sia comunicato alle Università degli Studi della Regione Puglia ed agli uffici e soggetti interessati a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
8. dare atto che la spesa complessiva di euro 20.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 915070 della U.P.B. 04.04.02 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2011;
9. disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2669

Comune di Seclì (LE) - Lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P. 363 tronco Seclì-Aradeo e viabilità comunale. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Seclì (LE)

Assente l'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue l'Ass. Minervini.

PREMESSO CHE

- Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota protocollo comunale n. 3577 del 15.09.2011, acquisita al protocollo n. 7278 del 16.09.2011, è pervenuta, da parte del Comune di **Seclì**, domanda per il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturali il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Seclì** (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 relativamente al progetto per la costruzione di una rotatoria tra la S.P. 363 tronco Seclì-Aradeo e la viabilità comunale di ingresso al centro abitato di Seclì, approvato ai sensi dell'art. 12 della Lr n. 3/2005.

Con la citata nota comunale è stata trasmessa la seguente documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto:

- D.C.C. n. 14 del 12.08.2011 di adozione della variante e contestuale approvazione del progetto
- Tavola 1 Corografia
- Tavola 2 Inquadramento urbanistico e compatibilità con il PUTT
- Tavola 3 Rilievo stato di fatto
- Tavola 4 Rilievo celerimetrico
- Tavola 5 Planimetria di progetto su base aerofotogrammetrica
- Tavola 6 Planimetria di progetto su base catastale
- Tavola 8 Planimetria di progetto
- Tavola 10 Sezioni trasversali
- Tavola 11 Sezione tipo
- Tavola 20 Relazione tecnica illustrativa e quadro economico
- Relazione di compatibilità PUTT
- Stralci tavole tematiche del PUTT/P

Con nota protocollo n. 7616 del 27.09.2011, (trasmessa via fax sia al Comune di Seclì, sia al Servizio Viabilità della Provincia di Lecce, interessato al procedimento), il Servizio Assetto del Territorio della Regione, ha richiesto al Comune di **Seclì**, documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto. Ed in particolare, testualmente:

“”Dall’esame della documentazione pervenuta si rileva che l’intervento proposto interferisce con alcune alberature di ulivo presenti nell’area interessata che, da approfondimenti d’ufficio, appaiono avere una significativa valenza monumentale. Al fine di procedere con le valutazioni di competenza, è, quindi, necessario che sia predisposta una relazione asseverata a firma di uno specialista abilitato, che, attraverso mirati approfondimenti e rilevamenti, verifichi l’eventuale carattere di monumentalità delle stesse alberature, secondo le disposizioni della L.R. n. 14/07 e con specifico riferimento all’art. 2 della medesima legge regionale.””

Con nota protocollo n. 4077 del 21.10.2011, acquisita al protocollo n. 8473 del 21.10.2011 del Servizio Assetto del Territorio della Regione, il Comune di **Seclì** ha trasmesso (in unica copia) l’elaborato denominato “Verifica del carattere di monumentalità di alberi di ulivo ai sensi dell’art. 2 della L.R. 4 giugno 2007 n. 14”, asseverata dal dott. Agr. D. Danieli.

(Descrizione dell’intervento proposto)

INTERVENTO: Lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P. 363 tronco Seclì-Aradeo e viabilità comunale. D.C.C. n. n. 14 del 12.08.2011

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di **SECLÌ** (LE)

Come documentato nella Relazione Tecnica Illustrativa trasmessa, il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria disposta sulla strada provinciale n. 363 localizzandosi all’ingresso dell’abitato di Seclì. Tale rotatoria prevede anche la realizzazione di altre due strade con innesti perpendicolari a quella principale: la prima mette in comunicazione la suddetta rotatoria con un’area PEEP esistente e la seconda, di cui se ne realizzerà solo un tratto, mira a connettere un’area che il Comune sta assoggettando a PdL in quanto zona C del vigente PRG. La rotatoria verrà realizzata a raso e avrà un diametro complessivo pari a 38 metri.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del PUTT/P, per quanto attiene ai rapporti dell’intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall’intervento risultano solo parzialmente sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato “C - valore distinguibile”, con specifico riferimento alla zona collocata a sud della strada provinciale interessata.

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ATD di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio

e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Si rileva che l’area d’intervento, nel suo complesso, anche nella parte non inclusa nell’ATE “C”, è interessata dalla presenza di “Beni diffusi nel paesaggio agrario” di cui all’art. 3.14 delle NTA del PUTT/P con riferimento ad alberi di ulivo e muretti a secco. Si rileva inoltre che in merito agli alberi di ulivo, il Comune di **Seclì** ha trasmesso il citato elaborato denominato “Verifica del carattere di monumentalità di alberi di ulivo ai sensi dell’art. 2 della L.R. 4 giugno 2007 n. 14”, asseverata dal dott. Agr. D. Danieli., nel quale, a seguito di censimento e mirate verifiche, lo stesso attesta l’inesistenza nei lotti di alberature con carattere di monumentalità, di cui alla L.R. n. 14/07.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta sottoposto ad ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica della proposta di variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’area di intervento risulta posizionata in un contesto, a ridosso di aree urbanizzate, localizzato a ovest dell’abitato di Seclì, lungo la strada che conduce a Galatone, solo parzialmente incluso in un ATE “C”, con specifico riferimento alla parte immediatamente prospiciente l’abitato. La semiperifericità della zona interessata dall’intervento, è dovuta alla presenza diffusa di edificazioni esistenti inframmezzate dalla presenza di residui di ruralità attestata da muretti a secco e alberi di ulivo, come sopra rappresentato.

In particolare, l’ambito territoriale esteso “C” interessato, pur non risultando caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità del centro abitato, degli assi viari prospicienti e di edificazione diffusa, e non interessato dalla presenza di alcun ATD, presenti, tuttavia, alcuni tratti di naturalità, testimoniata dalla presenza dei citati alberi di ulivo.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, con riferimento specifico alla

loro localizzazione e configurazione, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale e culturale” e “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, non interessa direttamente alcuna specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero elementi paesaggistici strutturanti, non contrastando, quindi, le prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle NTA del PUTT/P seguenti del titolo III delle NTA del PUTT/P.

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, nel presupposto che come asseverato dal dott. Agr. D. Danieli, gli alberi di ulivo esistenti nell’area d’intervento non presentano carattere di monumentalità e che in particolare quelli con diametro compreso tra 70 e 100 cm (6), non abbiano quei caratteri di forma scultorea di valore simbolico o di prossimità a beni di interesse storico-culturale che ne comporterebbero il carattere di monumentalità, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- siano salvaguardati gli elementi “diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall’art 3.14 delle NTA del PUTT/P con specifico riferimento ai soggetti arborei (ulivi) esistenti nelle aree d’intervento, con implementazione e ricollocamento degli stessi nelle immediate vicinanze delle opere, qualora sia strettamente necessario procedere ad espianto ai fini della realizzazione delle opere. In particolare, siano reimpiantati lungo il tracciato viario di nuova realizzazione che conduce alla zona 167;
- con riferimento ai muretti a secco esistenti e interessati dall’attuazione delle opere, gli stessi siano ricostituiti con il materiale lapideo originario in prossimità degli interventi;
- al fine di contenere le interferenze delle opere previste con il contesto paesaggistico di riferimento, nell’area ricadente in ATE “C”, sia stralciato il previsto tronco viario a sud-ovest, che

dalla rotatoria conduce nella zona C di PRG, riducendo, quindi, al minimo l’espianto degli alberi d’ulivo presenti che andranno ricollocati nelle immediate vicinanze dei tracciati viari di progetto;

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
- sia implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto. Ciò sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto;
- la parte centrale della rotatoria non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze autoctone a basso consumo idrico (quali anche gli ulivi espantati a seguito di attuazione dell’intervento), con opportuni dispositivi di irrigazione che utilizzino sistemi di raccolta delle acque meteoriche, nonché con impianti di pubblica illuminazione a basso consumo e/o ad energie rinnovabili;
- gli eventuali relitti di aree rivinenti dal nuovo assetto viario siano oggetto di interventi di ripristino ambientale/paesaggistico.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, questi ultimi relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione di una rotatoria, fermo restando, che rimane nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 3/2005 e, per-

tanto, il Comune di **Seclì** dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di **Seclì**, del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.. "La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Uf-

ficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore relatore;

DI RILASCIARE al **Comune di Seclì (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

DI TRASMETTERE al Comune di **Seclì (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2670

Comune di Maglie (LE) - Piano di Lottizzazione convenzionata. Comparti 8 e 9. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Maglie

Assente l'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'i-

strutturata espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue l'Ass. Minervini.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di **MAGLIE (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P

o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Maglie (LE)** ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P relativo al progetto per l'attuazione del Piano di Lottizzazione in zona C, comparti 8 e 9.

Con nota comunale protocollo n. 23025 del 12.10.2011, il Comune di **Maglie (LE)**, ha trasmesso la documentazione (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto, che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.G.C. n. 219 del 19.09.2011
- Tav. 0 Relazione Tecnica - Relazione finanziaria - Schema di convenzione - Riparto utili/oneri - Elenco ditte
- Tav. 1 Stralcio PRG - Stralcio catastale - Stralcio aerofotogrammetria
- Tav. 2 PdL su catastale - PdL su aerofotogrammetria
- Tav. 3 PdL su PUTT/PBA - Assetto geomorfologico
PdL su PUTT/PBA - Copertura botanico vegetazionale
PdL su PUTT/PBA - Vincolo idrogeologico
PdL su PUTT/PBA - Ambiti estesi
PdL su PUTT/PBA - Territori costruiti
- Tav. 4 Rete stradale e parcheggi pubblici su stralcio catastale foglio 19 - Zonizzazione aree da cedere - Lotti edificatori

- Tav. 5 Normativa -Planovolumetria
- Tav. 6 Infrastrutture: rete acquedotto - rete fognante nera - rete fognante bianca - rete enel - pubblica illuminazione - rete gas - rete telefonica
- Tav. 7 Planimetria quotata -pista ciclabile
- Tav. 8 Profili - sezioni stradali
- Tav. 9 Tipologie edilizie
- Tav. 10 Elaborato integrativo richiesto con nota Dirigente UTC prot. n. 12163 del 20.05.2011
- Relazione studio di fattibilità geologica - geomorfologia
- Relazione agroforestale
- Tav. 02 Relazione paesaggistica (art. 5.03 del PUTT/P)

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di **Maglie**. Piano di Lottizzazione convenzionata Comparti 8 e 9 D.G.C. n. 219 del 19.09.2011

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Maglie

Il Piano di Lottizzazione interessa due comparti adiacenti localizzati a sud dell'abitato di Maglie in prospicenza della strada provinciale Maglie-Scorano, in un contesto caratterizzato dalla presenza di edificazioni esistenti e pressoché pianeggiante e incolto. Nell'area sono presenti alcune preesistenze costituite da due fabbricati (lotto 2) condonati a suo tempo, e da una struttura florovivaistica. Il progetto prevede la realizzazione di tipologie edilizie residenziali a schiera e in linea, mentre le parti scoperte saranno occupate da verde pubblico e privato e da parcheggi. In loco esiste un bosco la cui presenza, rappresentata nella documentazione trasmessa, ha comportato la rimodulazione planimetrica dei due comparti in funzione dell'area annessa allo stesso bosco dalla quale sono stati esclusi volumi e/o edificazioni.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente occorre evidenziare che il Comune di Maglie ha approvato i Primi Adempimenti al PUTT/P, di cui all'art. 5.05 delle NTA, con DCC n. 20 del 17.05.2004.

Inoltre con DGR n. 1426 del 04.08.2009, pubblicata sul BURP n. 142 del 09.09.2009, è stato approvato il PRG del Comune. La citata deliberazione regionale, in merito ai rapporti con il PUTT/P prescriveva quanto di seguito testualmente riportato:

"...fermo restando che il Comune ha provveduto a "cartografare" gli A.T.D. e gli A.T.E. secondo quanto prescritto dal C.U.R. al punto 5.7 della propria Relazione-parere, si ritiene, in questa sede, anche in considerazione delle carenze strutturali sopra rilevate, che il Comune di MAGLIE dovrà comunque provvedere all'adeguamento del proprio strumento urbanistico al P.U.T.T./P. ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. motivando in tale sede anche le scelte relative ai c.d territori costruiti che includono A.T.D. senza fornire motivazioni valide a sostegno, secondo quanto prescritto dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (art. 1.03)."

Infine, secondo quanto emerge dalla D.G.C. n. 219 del 19.09.2011, la Conferenza di Servizi sui vincoli boschivi derivanti dal P.U.T.T./P., tenutasi presso l'Assessorato Regionale Qualità del Territorio in data 27.05.2011 e di cui è stato preso atto con D.C.C. n. 61 del 30.07.2011, ha stabilito quanto di seguito testualmente riportato:

"Si ribadisce la necessità dell'adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P. secondo quanto previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. stesso. In ogni caso, nelle more del predetto adeguamento complessivo del P.R.G., in sede di richiesta del parere paesaggistico sugli eventuali singoli Piani di Lottizzazione dei nuovi comparti di P.R.G., si dovrà redigere apposito studio e relazione agroforestale, oltre che paesaggistica, sulla reale consistenza delle aree boscate, in punto di fatto e in punto di diritto, e sull'eventuale interferenza con i piani stessi, sotto l'aspetto della tutela del paesaggio".

Ciò premesso, si rappresenta che le aree interessate dalla variante in oggetto risultano parzialmente sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "B - valore rilevante" e in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile". La parte nord del comparto 8 ricade, invece, nel perimetro dei "territori costruiti" così come individuate nei richiamati Primi Adempimenti al PUTT/P.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la *“salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”*.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema **“assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”** le direttive di tutela prescrivono che *“va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ATD di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”* prescrivendo altresì che *“le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”*;
- con riferimento al sistema **“copertura botanico-vegetazionale e colturale”** le direttive di tutela prescrivono *“la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”*, prescrivendo altresì che *“tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”*
- per quanto attiene al sistema **“stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”** va perseguita *“la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01)*

i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che *“per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”*.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante “B” prevedono la *“conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio”*.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo “B” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema **“assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”**, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
- Per il sistema **“copertura botanico-vegetazionale e colturale”**, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia este-

tica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema "**stratificazione storica dell'organizzazione insediativa**", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** da quanto emerge dagli elaborati trasmessi e relativi ai Primi Adempimenti al PUTT/P del Comune di Maglie, così come individuata nelle tavole tematiche del PUTT/P, le aree d'intervento risultano direttamente interessate dall'area annessa dell'ATD "ciglio di scarpata" per le quali valgono le disposizioni dell'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P. Occorre precisare, tuttavia, che la presenza di detto ciglio di scarpata, da approfondimenti d'ufficio, non risulta confermato nella Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino;

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area, come evidenziato negli atti trasmessi, risulta interessata dall'area annessa dell'ATD "bosco" sottoposto a tutela dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P. Inoltre dalla documentazione trasmessa (in particolare ortofoto e vista 10 e 4 della Relazione Paesaggistica) e da accertamenti d'ufficio, si rileva:

- la presenza di un'area interessata da vegetazione arborea e arbustiva di interesse paesaggistico in corrispondenza dei lotti 6e e 6d;
- la presenza di filari di alberi di interesse paesaggistico nell'area est in corrispondenza del lotto 1b;

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica della proposta di variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area di intervento risulta posizionata in un contesto, a ridosso di aree urbanizzate, localizzato a sud dell'abitato di Maglie, lungo la strada provinciale che conduce a Scorrano.

Dall'esame della documentazione trasmessa, si rappresenta che, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", le aree d'intervento ricadono in parte nell'area annessa di un "bosco" e nell'area annessa di un "ciglio di scarpata" che sostanzialmente coinci-

dono sovrapprendendosi, e, parzialmente in ATE "B". Prendendo atto che tale parte dei comparti è caratterizzata dalle citate peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero da elementi paesaggistici strutturanti, tuttavia, si rileva che la proposta progettuale per tali aree, prevede solo sistemazioni a verde e in piccola parte aree a parcheggio, e giardini privati. Conseguentemente si ritiene che gli interventi proposti non configurano una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle NTA del PUTT/P.

Inoltre, l'Ambito Territoriale Esteso "C" interessato, per la restante parte dei comparti, non appare caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità del centro abitato e dell'asse viario prospiciente, e non risulta interessato dalla presenza di alcun ATD e/o elemento strutturante il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle NTA del PUTT/P.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti estesi interessati nè con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie sia dell'ATE "B" sia dell'ATE "C", fissate dalle NTA del PUTT/P. Peraltro, le trasformazioni comunque proposte dall'intervento, oggetto di variante, non risultano pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento, in quanto sostanzialmente localizzate fuori dalle aree annesse dei citati ATD e in prospicienza dell'asse stradale provinciale.

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, relativamente agli interventi previsti, ricadenti in un ATE "B" e in un ATE classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) siano stralciati i lotti denominati 6d e 6e nella tavola 5 "Normativa planovolumetrica" in quanto le aree risultano interessate da vegetazione arborea/arbustiva di interesse paesaggi-

- stico, la cui trasformazione risulta in contrasto con gli Indirizzi di tutela previsti per l'ATE C;
- 2) sia conservato il filare di alberi presente nell'area est interessata dal lotto 1b e, per quanto possibile, la vegetazione arborea/arbustiva adiacente;
 - 3) sia riconfigurato il tracciato della viabilità di progetto conformandosi per quanto possibile alla viabilità e ai segni presenti nel territorio (muretti a secco, strade poderali, filari e alberature perimetrali) al fine di conservarne l'impianto;
 - 4) nei pressi degli edifici e lungo il perimetro del comparto edilizio, in particolare lungo la viabilità provinciale, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone, sia al fine di costituire viale alberato di accesso al centro urbano oltre che per creare ombreggiamento e migliorare il microclima locale;
 - 5) le aree destinate a verde pubblico e/o pertinenziale devono essere piantumate con essenze vegetali autoctone; in riferimento alle zone prospicienti l'esistente bosco, siano privilegiate piantumazioni con le essenze ivi presenti;
 - 6) riguardo ai fabbricati esistenti oggetto di condono e ricadenti nell'area annessa del bosco, siano esclusivamente consentiti i seguenti interventi, di cui all'art. 3.10, punto 4.2, lett. c:
 - recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
 - integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;
 - 7) le nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a integrare i complessi vegetazionali naturali presenti;
 - 8) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, preferendo per le

superfici verticali esterne degli edifici, delle recinzioni e dei manufatti edilizi in generale, l'uso del colore bianco;

- 9) le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- 10) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
- 11) nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;
- 12) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- 13) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 14) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e/o il reimpianto nel lotto d'intervento dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 15) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato

“B” e in un A.T.E. classificato “C” ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivinenti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di **Maglie** del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbani-

stica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di **Maglie (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P;

DI TRASMETTERE al Comune di **Maglie (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2671

DGR n. 1397/2011. Piano Regionale per il Governo dei Tempi d'Attesa per il triennio 2011 - 2013. Nomina Referente Regionale. Adozione Linee Guida per il Monitoraggio dei percorsi diagnostici terapeutici complessi.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Infor-

mativi e Flussi Informativi, così come confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23/12/2005, n.266, siglata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 28/10/2010, prevede che le Regioni adottino il proprio Piano regionale entro sessanta giorni dall'emanazione delle "Linea guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali", prodotte dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0014288-P del 28/04/2011, ha emanato le "Linea guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali", prodotte dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che le ha approvate in data 25/03/2011 ed ulteriormente modificate in data 31/03/2011;
- sulla base della proposta tecnica formulata dall'Area Accreditamento, Qualità e Ricerca dell'Agenda Regionale Sanitaria (A.Re.S.) con DGR n. 1397 del 24/06/2011 è stato approvato il "*Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2011-2013*", in attuazione dell'art. 9 della suddetta Intesa;

Rilevato che:

- il PNGLA 2010-2012 ha fissato le modalità per il monitoraggio dei percorsi dei pazienti con patologie oncologiche e cardiovascolari, prevedendo l'emanazione di apposite linee guida;
- con nota prot. n. DGPROG n. 21536-P-23/06/2011 il Ministero della Salute - Dipartimento per la Qualità ha trasmesso, per i successivi adempimenti regionali, le "*Linee Guida per il monitoraggio dei percorsi diagnostici terapeutici complessi*", definite e condivise a seguito degli incontri svolti nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro composto dai referenti regionali, dell'Age.na.s e del Ministero della Salute;

- le suddette linee guida prevedono l'invio dei dati necessari per il suddetto monitoraggio al Ministero della Salute con cadenze prefissate;
- i dati necessari per soddisfare il suddetto obbligo informativo possono essere ricavati ed elaborati, nel rispetto della privacy, a partire dal patrimonio informativo presente nel sistema integrato della Sanità Elettronica di Puglia, di cui all'art.1 della L.n. 16/2011, ed in particolare nel Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR);

Considerato che:

- in virtù delle analisi e delle procedure stabilite dalle suddette linee guida, è opportuno che l'elaborazione dei dati sia effettuata dall'A.Re.S. Puglia, in relazione alle competenze tecniche ed alle professionalità presenti nella stessa Agenzia;
- è necessario individuare un referente tecnico regionale per il governo dei tempi di attesa, con funzioni di coordinamento dei referenti aziendali, di direzione tecnica e di rappresentanza nell'ambito dei tavoli nazionali ed interregionali;
- le suddette funzioni, sono già da tempo svolte *de facto*, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'A.Re.S. Puglia, dal Direttore dell'Area Accreditamento, Qualità e Ricerca della stessa Agenzia;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di:

- recepire le "Linee Guida per il monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici complessi", previste nell'ambito del Piano Nazionale per il governo delle liste di attesa (PNGLA) 20102012;
- dare mandato all'A.Re.S. Puglia, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, di provvedere agli adempimenti previsti nelle suddette linee guida;
- nominare, a modifica di tutti i precedenti provvedimenti in materia, il Direttore dal Direttore dall'Area Accreditamento, Qualità e Ricerca dell'A.Re.S. Puglia referente tecnico regionale per il governo dei tempi di attesa, con funzioni di coordinamento dei referenti aziendali, di direzione tecnica e di rappresentanza nell'ambito dei tavoli nazionali ed interregionali;
- stabilire che il suddetto referente opera in coordinamento con gli uffici regionali competenti per i diversi aspetti relativi ai tempi di attesa ed, in particolare, con l'Ufficio Sistemi Informativi e

Flussi Informativi e la segreteria tecnica del Tavolo di Sanità Elettronica di Puglia per quanto concerne gli obblighi informativi e l'attuazione del sistema regionale di monitoraggio delle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia), di cui alla DGR n. 710/2010.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi
e Flussi Informativi
Vito Bavaro

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett.a) della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e *ad interim* del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente di:

1. recepire le “Linee Guida per il monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici complessi”, previste nell’ambito del Piano Nazionale per il governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012;
2. dare mandato all’A.Re.S. Puglia, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, di provvedere agli adempimenti previsti nelle suddette linee guida;
3. nominare, a modifica di tutti i precedenti provvedimenti in materia, il Direttore dal Direttore dall’Area Accreditamento, Qualità e Ricerca dell’A.Re.S. Puglia referente tecnico regionale per il governo dei tempi di attesa, con funzioni di coordinamento dei referenti aziendali, di direzione tecnica e di rappresentanza nell’ambito dei tavoli nazionali ed interregionali;
4. stabilire che il suddetto referente opera in coordinamento con gli uffici regionali competenti per i diversi aspetti relativi ai tempi di attesa ed, in particolare, con l’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e la segreteria tecnica del Tavolo di Sanità Elettronica di Puglia per quanto concerne gli obblighi informativi e l’attuazione del sistema regionale di monitoraggio delle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia), di cui alla DGR n. 710/2010;
5. stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di procedere alla notifica del presente provvedimento all’A.Re.S. Puglia ed alla diffusione delle suddette linee guida alle Aziende ed Enti del SSR mediante pubblicazione sul portale regionale della salute.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2672

DGR n. 2866 del 20/12/2010 recante: “Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010 e per il triennio 2010-2012” - attribuzione tredicesimo rateo di acconto in favore di Aziende Ospedaliere, IRCCS ed Enti Ecclesiastici a valere sul FSN 2011.

L’Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria predisposta dall’AP “Gestione rimesse e liquidazione FSR e adempimenti mobilità nazionale”, confermata dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Dott. Antonio Mario Lerario, e dal Dirigente a.i. del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, Dott. Mario Aulenta, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2866 del 20/12/2010 recante: “Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010 e per il triennio 2010-2012”. si è provveduto, tra l’altro, a programmare l’ammontare di risorse da destinare gli Enti Ecclesiastici, agli I.R.C.C.S. pubblici e privati, nonché alle Aziende Ospedaliere per l’anno 2010, mentre, con successivi atti, si è proceduto all’impegno ed alla liquidazione delle spettanze, giusta ripartizione risultante come da Tabella “E” allegata al DIEF medesimo.

Per il corrente esercizio finanziario, 2011, in attesa dell’approvazione del relativo Documento di Indirizzo Economico e Funzionale, al fine di assicurare il regolare andamento ed in linea con quanto deliberato negli anni precedenti, sono state corrisposte anticipazioni mensili nella misura di 1/12 del 90% dell’ammontare relativo alle prestazioni regionali, alla somministrazione di farmaci ed ai ricavi riferiti alle prestazioni extra-regionali (colonna A della richiamata Tabella “E”), al netto, degli importi indicati nella colonna B, voce rettifiche, della Tabella E allegata al DIEF medesimo.

A tal proposito va rilevato che detti Enti hanno evidenziato, più volte, la necessità di ottenere, nell’ambito dell’ammontare di risorse specificamente

programmate per i medesimi, un'ulteriore erogazione di cassa per far fronte alle ingenti esigenze di liquidità di fine anno, tenendo conto dei necessari tempi tecnici per procedere alla definitiva chiusura delle somme spettanti ai singoli Enti, e del relativo aggravio di oneri che ne consegue.

Va altresì rilevato che, in analogia con quanto accaduto negli anni 2009 e 2010, specifiche richieste in tal senso sono pervenute oltre che da Aziende pubbliche (nota dell'IRCCS "De Bellis" prot. n. 954/DG del 17/11/2011, e nota dell'A.O. Policlinico di Bari prot. n. 103899/DG del 17/11/2011) da parte del partenariato. In particolare l'A.R.I.S. (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari -Presidenza per la Puglia) con nota prot. n. 8/DL/PR del 04/11/2011 ha chiesto, la corresponsione "dell'abituale tredicesimo rateo per far fronte al pagamento delle tredicesime mensilità dei dipendenti delle strutture associate" in considerazione della perdurante grave situazione economico finan-

ziaria nella quale versano gli Enti e le istituzioni associate.

Ritenuto pertanto di dover provvedere, onde evitare l'acuirsi delle difficoltà in ordine alla situazione di liquidità degli Enti in parola, che notoriamente risulta appesantita dagli impegni di fine esercizio, si ritiene improcrastinabile procedere all'assegnazione in favore di detti Enti, quale ulteriore tredicesimo rateo di acconto, di una somma pari all'ammontare indicato nella colonna B, voce rettifiche, della Tabella "E", allegata alla deliberazione sopra citata, prudenzialmente ridotto del 40%, secondo il noto principio dello *stare decisis*, in analogia ed in continuità con quanto deliberato nelle pregresse annualità, con la precisazione che il calcolo dell'ammontare riguardante l'E.E. "Ospedale F. Miulli" non è comprensivo della quota parte concernente la Colonia Hanseniana. I calcoli sono di seguito rappresentati:

Enti	Importi ex DGR n. 2866/2010	Importi arrotondati prudenzialmente ridotti del 40%
AO "Policlinico Consorziiale" di Bari	€ 25.507.320,00	€ 15.304.392,00
AO "Ospedali Riuniti" di Foggia	€ 12.753.842,00	€ 7.652.305,20
Totale Aziende Ospedaliere Pubbliche	€ 38.261.162,00	€ 22.956.697,20
IRCCS Oncologico - "Giovanni Paolo II" di Bari	€ 2.804.749,00	€ 1.682.849,40
IRCCS Gastroenterologico - "S. De Bellis" di Castellana G.	€ 1.714.718,00	€ 1.028.830,80
Totale IRCCS Pubblici	€ 4.519.467,00	€ 2.711.680,20
IRCCS "S. Maugeri" di Cassano delle Murge	€ 1.574.560,00	€ 944.736,00
IRCCS "E. Medea" di Ostuni	€ 204.768,00	€ 122.860,80
Totale IRCCS Privati	€ 1.779.328,00	€ 1.067.596,80
IRCCS - EE "Casa Sollievo della Sofferenza"	€17.484.334,00	€ 10.490.600,40
EE "Ospedale F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti	€ 8.726.583,00	€ 5.235.949,80
EE "Ospedale Panico" di Tricase	€ 5.516.550,00	€ 3.309.930,00
Totale Enti Ecclesiastici	€ 31.727.467,00	€ 19.036.480,20

Le suddette somme costituiscono quota parte delle assegnazioni programmate con riferimento alle agli

I.R.C.C.S. pubblici e privati ed agli Enti Ecclesiastici, ed alle Aziende Ospedaliere attraverso il più volte citato DIF 2010 -DGR n. 2866/2010. Pertanto, l'erogazione del tredicesimo rateo è da intendersi quale mera anticipazione di cassa di somme già programmate con riferimento ai singoli Enti.

Per altro verso, al fine di rendere omogenee le procedure di erogazione dei flussi finanziari, si è reso necessario estendere l'applicazione delle

modalità individuate dalla presente, anche alle Aziende Ospedaliere pubbliche (Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia), in ragione delle maggiori erogazioni di cassa dovute a fine esercizio per i pagamenti della tredicesima mensilità al personale, e per l'erogazione delle competenze arretrate legate ai turni di guardia e pronta disponibilità del personale universitario conferito in convenzione.

Ai fini dell'impegno e dell'erogazione delle somme di cui innanzi, da erogarsi per il tramite delle ASL territorialmente competenti, per quanto attiene gli Enti Ecclesiastici e gli IRCCS privati, e direttamente per quanto attiene gli IRCCS pubblici

e le Aziende Ospedaliere, si rende pertanto necessario autorizzare il Dirigente del competente Servizio all'adozione, entro il corrente anno, dei relativi atti di impegno e liquidazione.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Alla successiva attuazione del presente provvedimento, per un ammontare complessivo pari ad euro 45.772.454,40 si farà fronte, con successivi provvedimenti di impegno e liquidazione, con le disponibilità previste dal bilancio di previsione 2011 sul capitolo di spesa 741090 (U.P.B. 5.0.1).

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore, Prof. Tommaso Fiore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'AP "Gestione rimesse e liquidazione FSR e adempimenti mobilità Nazionale", Antonia Marra, dal Dirigente a.i. dell'Ufficio

Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, A. Mario Lerario, e dal Dirigente a.i. del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, Mario Aulenta;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Alla luce di quanto esposto in narrativa, che quivi si intende integralmente riportato:

1. di approvare la relazione dell'Assessore proponente;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale ad impegnare e liquidare, a valere sugli stanziamenti per il corrente esercizio 2011 sul capitolo 741090 della UPB 5.0.1, entro il corrente anno, in favore degli I.R.C.C.S. privati e degli Enti Ecclesiastici, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, nonché direttamente in favore degli I.R.C.C.S. pubblici e delle Aziende Ospedaliere pubbliche, la somma complessiva di euro 45.772.454,40, pari al 60% dell'ammontare indicato per ognuno di detti Enti nella colonna B, voce rettifiche, della Tabella "E", allegata alla DGR 2866/2010, a titolo di ulteriore dodicesimo, per un ammontare come di seguito ripartito:

AO "Policlinico Consorziale" di Bari	€ 15.304.392,00
AO "Ospedali Riuniti" di Foggia	€ 7.652.305,20
Totale Aziende Ospedaliere Pubbliche	€ 22.956.697,20
IRCCS Oncologico - "Giovanni Paolo II" di Bari	€ 1.682.849,40
IRCCS Gastroenterologico - "S. De Bellis" di Castellana G.	€ 1.028.830,80
Totale IRCCS Pubblici	€ 2.711.680,20
IRCCS "S. Maugeri" di Cassano delle Murge	€ 944.736,00
IRCCS "E. Medea" di Ostuni	€ 122.860,80
Totale IRCCS Privati	€ 1.067.596,80
IRCCS - EE "Casa Sollievo della Sofferenza"	€ 10.490.600,40
EE "Ospedale F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti	€ 5.235.949,80
EE "Ospedale Panico" di Tricase	€ 3.309.930,00
Totale Enti Ecclesiastici	€ 19.036.480,20

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2673

Conclusione del procedimento di verifica di metà mandato dell'attività del Direttore Generale dell'ASL FG, avviato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2162 dell'11/10/2010, rettificata con Deliberazione di Giunta Regionale n.184 del 10/2/2011.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi delle Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 3-bis, co. 6, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. stabilisce che, trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun Direttore Generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale ed assegnati con l'atto di nomina, e procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

Con Deliberazione n. 2162 dell'11/10/2010, come successivamente rettificata con Deliberazione n.184 del 10/2/2011, la Giunta Regionale, ai sensi della citata normativa, ha avviato il procedimento di verifica di metà mandato per il dott. Ruggero Castrignanò, nominato Direttore generale della ASL FG con DGR n. 2079 del 4/11/2008.

Con la medesima Deliberazione n. 2162/2010 s.m.i., la Giunta Regionale ha nominato una Commissione di esperti per l'espletamento del procedimento di verifica in discorso, da effettuarsi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1494/2003, successivamente integrata e modificata dalla D.G.R. n. 623/2004 e dalla D.G.R. n. 510/2007. La predetta Commissione risulta composta come segue:

- Dott.ssa Gabriella Serio - Docente Statistica Medica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari;
- Dott. Domenico Lagravinese - Direttore Dipartimento Prevenzione ASL BA;

- Dott. Gianluca Capochiani - Direttore Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie ASL BR.

Con note del competente Ufficio Rapporti Istituzionali prot. AOO_151-12152 del 28/10/2010 e prot. n. AOO-151-2085 del 21/2/2011, le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2162/2010 e n. 184/2011 sono state trasmesse ai componenti della predetta Commissione regionale di esperti.

L'Ufficio Rapporti Istituzionali ha provveduto quindi, con note raccomandate prot. AOO_151-14190 del 13/12/2010 e prot. n.AOO-151-2086 del 21/2/2011 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento de quo al Direttore Generale della ASL FG, dott. Castrignanò, al Collegio Sindacale ed alla Conferenza dei Sindaci della ASL FG, richiedendo contestualmente l'invio delle rispettive relazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al dott. Castrignanò, previste dalle citate DGR n. 1494/2003, n. 623/2004 e n. 510/2007, e l'espressione del relativo parere da parte della Conferenza dei Sindaci, in ottemperanza al disposto dell'art. 3-bis, co. 6, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.

Con successiva nota prot. AOO_151-1459 del 7/2/2011, l'Ufficio Rapporti Istituzionali ha chiesto agli Uffici e Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute notizie circa eventuali atti o altra documentazione in proprio possesso ritenuta rilevante ai fini della verifica in discorso.

Il Direttore Generale ha inviato la propria relazione con nota prot. n. 1004/sc del 17/2/2011; il Collegio Sindacale ha inviato la propria relazione con nota prot. 113/CS del 18/3/2011; la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ha espresso il proprio parere positivo con nota prot. n. 30 del 9/6/2011. La predetta documentazione, unitamente a quella pervenuta dagli Uffici regionali, ritenuta utile ai fini del procedimento, è stata regolarmente trasmessa dall'Ufficio Rapporti Istituzionali ai componenti della citata Commissione.

La Commissione di esperti, con nota del 24/10/2011, assunta al protocollo del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica in data 4/11/2011, ha trasmesso n.5 verbali con relativi allegati concernenti il procedimento di cui trattasi, archiviati agli atti del competente Ufficio Rapporti Istituzionali.

Dai predetti verbali, in particolare dal verbale della Commissione n.5 del 24/10/2011, si evince la metodologia di lavoro della stessa Commissione secondo cui “in tutti i casi in cui non è stato possibile individuare nella relazione del Direttore generale informazioni chiare ed oggettive per la verifica dell’obiettivo, lo stesso è stato dichiarato non valutabile e quindi considerato non raggiunto” e “gli obiettivi assegnati al momento del conferimento dell’incarico sono stati considerati interamente compresi negli obiettivi assegnati con i singoli DIEF”.

Per quanto attiene infine agli obiettivi di cui al DIEF 2010, la Commissione ha ritenuto di non considerare gli obiettivi correlati e finalizzati all’attuazione del Piano di Rientro, in quanto il predetto piano non era ancora noto nell’aprile 2010.

Sulla base della citata documentazione, la Commissione ha riscontrato il raggiungimento di 80 obiettivi rispetto ai 99 complessivi DIEF (2008+2009+2010), ed il mancato raggiungimento dei rimanenti 19. In particolare, gli obiettivi non raggiunti con riferimento al DIEF 2008 sono:

- Assicurare il rispetto del vincolo di crescita annua del 2% dei costi di produzione, al netto dei costi del personale, rispetto a quelli esposti nel bilancio di esercizio 2004;
- Assicurare l’invio, secondo i tempi previsti, al Ministero dell’Economia e Finanze dei dati riferiti al monitoraggio della spesa sanitaria ai sensi dell’art.50 del D.L.30/9/2003, n.269, convertito con modificazioni dalla Legge n.326/03 del D.M. 28/4/2006, D.M.30.3.2007 e Decreto Ministero Economie e Finanze 21/12/07 (G.U. 3/1/08 n.2);
- Dare esecuzione al comma 796 lett. r) della L. 296/06 riguardante le sanzioni a carico dei cittadini per il mancato ritiro dei risultati delle visite o degli esami;
- Attivare tempestivamente gli sportelli destinati al rilascio delle certificazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria previsto dalla L.R. 40/07;
- Assicurare ogni altro adempimento previsto dalle Intese e Accordi Stato Regioni nonché dalle LL.RR. n.25,26 e 39/2006 nonché 40/07;
- Riduzione dei ricoveri prevenibili per asma e diabete dei cittadini residenti con economie per minori ricoveri;

- Riduzione della degenza media nelle strutture riabilitative psichiatriche residenziali h24, con incremento dell’assistenza riabilitativa h12, a fasce orarie e diurna con miglioramento qualità e riduzione dei costi;
- Aumento dei posti letto attivi in hospice (costi compensati dalla riduzione del tasso di ospedalizzazione).

Gli obiettivi non raggiunti con riferimento al DIEF 2009 sono:

- Gare ed appalti. In coerenza con il processo di reinternalizzazione dei servizi avviato dalla Regione Puglia e di cui alla DGR n.745/2009 e nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti e delle norme regionali in materia di acquisizioni di beni e servizi, è obiettivo dei direttori generali il rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di unioni di acquisto, verifica preventiva degli appalti, di alimentazione dell’Osservatorio regionale dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti in sanità;
- Mobilità sanitaria internazionale. I Direttori generali devono organizzare nell’ambito di ciascuna Azienda le attività di gestione della mobilità sanitaria internazionale al fine della corretta e puntuale gestione di tutti gli adempimenti, tra cui l’esatta e completa compilazione degli attestati di diritto da esigere affinché sia possibile all’applicativo ASPEC di gestire correttamente il fatturato passivo proveniente dai Paesi creditori;
- Art.3, comma 6 del D.L.gs n.502/92 s.m.i.: al direttore generale compete, in particolare, attraverso l’istituzione dell’apposito servizio di controllo interno di cui all’art.20, D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, verificare, mediante valutazione comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;
- Art.41 della L.R. n.26/2006 s.m.i. e art.18 della L.R. n.25/2006.

Gli obiettivi non raggiunti con riferimento al DIEF 2010 sono:

- Mobilità internazionale;

- Razionalizzazione spesa acquisto prestazioni sanitarie aggiuntive;
- Razionalizzazione, qualificazione e riduzione della spesa per acquisto beni e servizi;
- Controllo cartelle cliniche;
- Potenziamento azioni recupero e rivalse
- Verifiche esenzione compartecipazioni spesa sanitaria (ticket);
- Assistenza termale.

La verifica operata dalla Commissione in relazione ai primi diciotto mesi di attività del dott. Castrignanò risulta pertanto positiva in quanto, sulla base dei criteri fissati con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1494/2003, 623/2004 e 510/2007, essendo il numero complessivo degli obiettivi non raggiunti pari a 19, esso risulta inferiore al 20% del totale degli obiettivi assegnati, pari a 19,8.

Si propone quindi alla Giunta Regionale di concludere il procedimento avviato con DGR n. 2162 dell'11/10/2010, come successivamente rettificata con Deliberazione n.184 del 10/2/2011, prendendo atto delle risultanze positive dei lavori della Commissione regionale di esperti in relazione al procedimento di verifica dei primi diciotto mesi del mandato del Direttore Generale della ASL FG, dott. Ruggero Castrignanò, e conseguentemente valutando l'esito del procedimento di verifica in parola ai fini della conferma dell'incarico del dott. Castrignanò.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di concludere il procedimento avviato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2162 dell'11/10/2010, come successivamente rettificata con Deliberazione n.184 del 10/2/2011, prendendo atto delle risultanze dei lavori della Commissione regionale di esperti nell'ambito del procedimento di verifica di metà mandato dell'attività del Direttore Generale della ASL FG, dott. Ruggero Castrignanò;
- di prendere atto che, per il Direttore Generale ASL FG dott. Ruggero Castrignanò, in base alla documentazione presentata dalla Commissione regionale di esperti ed archiviata agli atti del competente ufficio assessorile, relativamente agli obiettivi assegnati annualmente con i DIEF relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, si registra il raggiungimento di 80 obiettivi rispetto ai 99 complessivi e che, conseguentemente, la valutazione della suddetta Commissione risulta positiva in quanto -sulla base dei criteri fissati con le citate DD.GG.RR. n. 1494/2003, 623/2004 e 510/2007 -il numero degli obiettivi non raggiunti (19) è inferiore al 20% del totale degli obiettivi assegnati (19,8);
- di ritenere pertanto positivo l'esito del procedimento di verifica di metà mandato del Direttore

Generale della ASL FG, dott. Ruggero Castri-
gnanò, e di confermare l'incarico di quest'ultimo
fino alla naturale scadenza del mandato, ai sensi
dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992
s.m.i.;

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2675

L.R. n. 19/2006 art. 67, comma 1 - Del. G. R. n. 1875 del 13.10.2009 "Approvazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011" - Integrazione Del. G.R. n. 1795 del 02.08.2011 e stanziamento FGSA 2011 residuo.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione sociale, così come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, nel rispetto dei principi e degli indirizzi per la programmazione sociale regionale assunti con la legge regione 10 luglio 2006, n. 19.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 2 agosto 2011 la Giunta Regionale ha provveduto a ripartire per le principali finalizzazioni di Piano il Fondo Globale Socioassistenziale (FGSA) 2011, come di seguito riportato:

- a) Art. 42 della l.r. n. 19 del 31.12.2010 - Interventi in favore degli audiolesi per l'utilizzo degli interpreti LIS nei programmi di informazione delle emittenti televisive locali euro 200.000,00
- b) Art. 26 della l.r. n. 34 del 31.12.2009 - Interventi di sostegno dei soggetti affetti da dislessia" euro 150.000,00
- c) Art. 40 della l.r. n. 1/2005 - Interventi in favore degli hanseniani euro 200.000,00
- d) Azioni di sistema a supporto dell'attuazione della riforma del welfare locale euro 610.000,00
- e) Finanziamento dei Piani Sociali di Zona (2010-2012) euro 11.100.000,00

Il totale delle suddette finalizzazioni ammonta ad Euro 12.260.000,00 e non 13.550.000,00 come erroneamente riportato nella Del. G.R. n. 1795 del 2 agosto 2011.

All'impegno di detta somma si era già proceduto con A.D. n. 259 del 4 agosto 2011 e si è provveduto, invece, con A.D. n. 345 del 16 novembre 2011 a rettificare il provvedimento di impegno, riportando correttamente ad Euro 12.260.000,00 l'importo complessivamente impegnato. Pertanto occorre prevedere con apposito provvedimento la finalizzazione ancora da stanziare per le risorse residue assegnata al Cap. 784010 - UPB 5.2.1 - Bilancio di Previsione 2011, pari ad Euro 1.290.000,00.

Per effetto della l.r. n. 19/2006, art. 69 co. 3, costituiscono due ulteriori finalizzazioni del FGSA annualmente assegnato con il Bilancio regionale le seguenti:

- il concorso al finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli (Legge n. 649/1968, legge n. 764/1975 e L.R. n. 37/1994), e della Casa di riposo dei profughi di Bari (L.R. n. 28/1979),
- i trasferimenti alle ASL a valere sul Fondo globale per i servizi socio assistenziali, di cui alla lett. a) del comma 3 della presente legge, per il rimborso delle spese extrasanitarie sostenute per interventi di trapianto, di cui alla l.r. n. 25/1996 (cui si dà copertura con altro capitolo di bilancio).

Tra gli interventi di iniziativa regionale, si segnala, inoltre, la imminente costituzione della

Fondazione PugliaSociale, per la cui costituzione la Regione costituirà un apposito fondo, al quale si propone di destinare una somma pari ad Euro 150.000,00 a valere sulla disponibilità residua del FGSA 2011.

Si rende, pertanto, necessario, con il presente provvedimento, proporre alla Giunta regionale l'approvazione:

- della rettifica della Del. G.R. n. 1795 del 2 agosto 2011, al fine di prendere atto che la somma complessivamente stanziata per le finalizzazioni di cui alla suddetta deliberazione - e quindi la spesa derivante da quel provvedimento - ammonta ad euro 12.260.000,00 e non Euro 13.550.000,00 come erroneamente indicato;
- della presa d'atto che residuano sulla disponibilità del Cap. 784010 - UPB 5.2.1 somme per 1.290.000,00 da stanziare per specifiche finalizzazioni coerenti con gli obiettivi del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 e con la normativa nazionale e regionale vigente;
- del riparto della disponibilità residua di Euro 1.290.000,00 fino alla concorrenza della somma di Euro 13.550.000,00 già assegnata alla sulla disponibilità del Cap. 784010 - UPB 5.2.1 del Bilancio di Previsione 2011, tra i seguenti obiettivi operativi e finalizzazioni:
 - a) concorso al finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni e della Casa di riposo dei profughi di Bari (ex art. 69 co. 3 della l.r. n. 19/2006), per le annualità 2010 e 2011 e in ogni caso fino alla concorrenza delle risorse assegnate euro 1.140.000,00
 - b) finanziamento regionale per la costituzione di un apposito fondo per l'istituzione della costituenda Fondazione PugliaSociale euro 150.000,00.

Ai provvedimenti di impegno dello stanziamento oggetto del presente provvedimento provvederà la dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione Sociosanitaria, con successivi atti dirigenziali da adottare entro il corrente esercizio finanziario.

Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad **Euro 1.290.000,00** trova copertura nel **Cap. 784010 - U.P.B. 5.1.1** - Bilancio di previsione 2011 risorse di competenza.

Il suddetto stanziamento viene disposto nell'ambito dell'importo disponibile sullo stanziamento di competenza così come definito dal Bilancio approvato con l.r. n. 19/2010.

Ai successivi provvedimenti di impegno delle somme da utilizzare per gli obiettivi indicati in narrativa, si provvederà, ai sensi dell'art.78 della L.R. n.28/2001, con atti dirigenziali del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della l.r. 7/1997 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di **approvare** quanto illustrato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di **approvare** la rettifica della Del. G.R. n. 1795 del 2 agosto 2011, al fine di prendere atto che la somma complessivamente stanziata per le finalizzazioni di cui alla suddetta deliberazione - e quindi la spesa derivante da quel provvedimento - ammonta ad **Euro 12.260.000,00** e non Euro 13.550.000,00 come erroneamente indicato;

- di **approvare** lo stanziamento della somma di **Euro 1.290.000.00**, a valere sulle risorse residue disponibili al Cap. 784010 - U.P.B. 5.2.1 del Bilancio di previsione 2011 per le seguenti finalizzazioni di legge e i seguenti obiettivi operativi:
 - a) concorso al finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni e della Casa di riposo dei profughi di Bari (ex art. 69 co. 3 della l.r. n. 19/2006), per le annualità 2010 e 2011 e in ogni caso fino alla concorrenza delle risorse assegnate euro 1.140.000,00
 - b) finanziamento regionale per la costituzione di un apposito fondo per l'istituzione della costituenda Fondazione PugliaSociale euro 150.000,00.
- di **dare atto** che con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione Sociosanitaria si provvederà entro il corrente esercizio finanziario ad effettuare l'impegno dell'intera somma oggetto del presente provvedimento;
- di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni adempimento attuativo derivante dal presente provvedimento;
- di **disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2676

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 - art. 3. Assegnazione straordinaria di risorse agli ambiti territoriali pugliesi per il concorso alle spese di interventi indifferibili per minori fuori famiglia.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale,

confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

L'art. 20 del Regolamento regionale n.4/2007 disciplina le modalità di applicazione dei cosiddetti "interventi indifferibili", di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2006, iva inclusa la compartecipazione regionale per gli interventi disposti dai Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni, con specifico riferimento al ciclo di programmazione in corso all'atto di approvazione del medesimo Regolamento. Al comma 6 dell'art. 20, infatti, si prevede che il Piano Regionale delle Politiche Sociali possa "modificare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, iva inclusa la possibilità di gestire tali interventi a livello di Ambito territoriale, lasciando in capo ai Sindaci le responsabilità delle funzioni di autorità sanitaria e di pubblica sicurezza per gli interventi urgenti e indifferibili".

Premesso che:

- con deliberazione n. 1632 / 2007 la Giunta Regionale ha assegnato i fondi ai Comuni in materia di "interventi indifferibili" così come definiti dalla normativa regionale, utilizzando le quote dei Fondi Nazionali Politiche Sociali relativi agli anni 2001-2003, 2004 e 2005;
- con successiva deliberazione n. 1061/2008, la Giunta regionale ha assegnato le risorse del FNPS 2006 e 2007, per la quota spettante ai Comuni a titolo di compartecipazione ovvero di anticipazione per gli interventi indifferibili cui abbiano dovuto far fronte nel proprio territorio;
- il primo ciclo di programmazione sociale regionale e degli Ambiti territoriali, avviato con Del. G.R. n. 1104/2004 (primo Piano Regionale Politiche Sociali) deve intendersi concluso al 31.12.2009, a seguito della avvenuta approvazione del secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali con D.G.R. 1875/2009;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene stabilito, tra l'altro, che, a partire dall'applicazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009/2011, non è più prevista alcuna riserva regionale di fondi per gli interventi "indifferibili" a favore dei minori fuori famiglia, assegnando, invece, i medesimi fondi

- nel riparto generale delle risorse agli Ambiti territoriali che, pertanto, sono chiamati a programmare all'interno dei rispettivi Piani Sociali di Zona le risorse che intendono destinare al concorso alla spesa sostenuta da ciascun Comune per il pagamento delle rette di ricovero nelle comunità dei minori sottoposti a provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni;
- con la stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene confermato, invece, il cofinanziamento esclusivamente per gli interventi indifferibili in favore dei minori stranieri non accompagnati a partire dall'anno 2010, nei limiti di quanto annualmente riservato a valere sul FNPS assegnato alla Puglia con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - all'interno della D.G.R. 1875/2009 è stato disposto, inoltre, che le risorse ex L.285/1997 non utilizzate nel secondo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per un importo complessivo di euro 8.899.168,87, confluissero nelle risorse complessive a disposizione della nuova programmazione, con vincolo di destinazione da parte dei Comuni per il finanziamento degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza, tra i quali entrano a pieno titolo gli interventi indifferibili per l'accoglienza dei minori fuori famiglia per effetto di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;
 - con Del. G. R. n. 653 del 5 aprile 2011 la Giunta Regionale ha approvato il riparto e l'assegnazione di risorse ai Comuni per la compartecipazione alla spesa per gli interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia, effettuati dai Comuni negli anni 2008 e 2009, per i quali si è reso necessario assicurare ugualmente il concorso regionale al finanziamento, in coerenza con i vincoli di destinazione già dichiarati nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 - la citata Del. G. R. n. 653/2011 ha destinato l'importo complessivo di Euro 5.128.776,73 per le annualità 2008 e 2009 a valere su quota parte dei residui ex l. n. 285/1997 non utilizzati nel primo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per una disponibilità residua totale, per i quali il Piano Regionale delle Politiche Sociali ha confermato il vincolo di destinazione in favore dei Comuni pugliesi e per interventi per l'infanzia e l'adolescenza;
 - la citata Del. G. R. n. 653/2011 ha disposto, inoltre, che le ulteriori risorse ex l. n. 285/1997 non utilizzate nel precedente triennio, per un importo complessivo residuo di **Euro 4.222.332,03**, in ossequio a quanto previsto dal secondo Piano Regionale Politiche Sociali (Del G.R. n. 1875/2009), mantengano la medesima finalizzazione per interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza a beneficio dei Comuni pugliesi, associati in ambiti territoriali per l'attuazione dei Piani Sociali di Zona 2010-2012, e ha demandato a tal fine al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nell'ambito delle competenze assegnate per l'attuazione del Piano, la predisposizione del riparto delle suddette risorse residue non utilizzate.
- Considerato che:
- il Comune di Bari ha più volte denunciato la forte concentrazione di casi di minori stranieri fuori famiglia individuati sul territorio comunale e, come tali, posti a carico dello stesso Comune per quanto riguarda la spesa per il pagamento delle rette nelle comunità educative in cui gli stessi minori vengono accolti su provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ma anche la maggiore incidenza, rispetto agli altri Comuni pugliesi, dei casi di minori fuori famiglia in presenza di situazioni di maggiore fragilità dei nuclei familiari in alcune Circoscrizioni del territorio comunale;
 - con Deliberazione di Giunta regionale n. 2350 del 24 ottobre 2011 è stato approvato lo stanziamento di Euro 1.500.000,00 in favore del Comune di Bari a valere su quota parte dei residui ex l. n. 285/1997 non utilizzati nel primo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per i quali il Piano Regionale delle Politiche Sociali (Del. G.R. n. 1875/2009) aveva già confermato il vincolo di destinazione in favore dei Comuni pugliesi e per interventi per l'infanzia e l'adolescenza, nelle more di completare il riparto delle ulteriori risorse residue, pari, quindi ad Euro 2.722.332,03, in favore degli altri 44 Ambiti territoriali pugliesi, come individuati ai sensi della l.r. n. 19/2006.
- Tanto premesso e considerato, si rende necessario disporre lo stanziamento dell'ulteriore somma residua di **Euro 2.722.332,03** a valere sui residui

passivi ex l. n. 285/1997 (Interventi per l'infanzia e l'adolescenza) non utilizzati nel triennio di attuazione 2001-2003, previo prelievo e reiscrizione così come illustrato nella successiva sezione "Adempimenti contabili".

Ai successivi provvedimenti di impegno provvederà il dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della l.n. 102/2009 secondo cui la spesa che discende dal presente provvedimento è compatibile, nel programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Con il medesimo provvedimento, la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria provvederà al riparto della somma complessiva tra tutti i 44 Ambiti territoriali sociali pugliesi, ad esclusione appunto dell'Ambito territoriale di Bari che ha già ricevuto apposito stanziamento con analoga finalizzazione con la Del. G.R. n. 2350 del 24 ottobre 2011. I criteri di riparto della somma complessiva tra tutti gli ambiti territoriali sociali interessati sono i seguente:

- il 70% della somma da ripartire in base alla popolazione 0-17 anni residente in ciascun ambito territoriale, secondo il peso proporzionale rispetto alla popolazione 0-17 complessivamente residente in Puglia;
- il 30% della somma da ripartire in base alla incidenza del numero di minori stranieri non accompagnati per i quali si è reso necessario l'intervento nel territorio dell'Ambito rispetto al totale dei casi rilevati in Puglia, nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati di dettaglio (2010 ovvero, in assenza, 2009)..

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **Euro 2.722.332,03** stanziata per "Contributi straordinari ai Comuni Pugliesi per Interventi indifferibili in favore di Minori".

Alla spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a Euro 2.722.332,03 si farà fronte:

- con pari risorse insussistenti nei confronti dei beneficiari originari (Comuni pugliesi), impegnate con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 11/12/2001 sul Capitolo 786000/2001 e

dichiarate residui perenti connessi a risorse vincolate, giusta art. 95, commi 4 e 4-bis della legge regionale 28/2001;

- tramite prelievo in termini di competenza e cassa della somma di **Euro 2.722.332,03** dal Capitolo 1110046 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione (artt. 93 e 95 L.R. 28/2001)" U.P.B. 10.4.1 del Bilancio corrente da riscrivere sull'originario Capitolo 786000 - U.P.B. 5.1.2 del Bilancio regionale corrente, da assegnare ai Comuni della Puglia quale quota regionale di cofinanziamento degli interventi indifferibili nei confronti di minori, nel rispetto delle originarie finalità.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) ed f) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di **approvare** l'assegnazione di un contributo straordinario di euro **2.722.332,03** ai 44 ambiti

territoriali pugliesi, fatta esclusione per il Comune di Bari, a titolo di compartecipazione per gli interventi indifferibili, ai sensi dei commi 4 e 8 dell'art.3 della L.R. n. 19/2006, così come esposto in premessa, e secondo quanto riportato nel dispositivo contabile del presente provvedimento;

3. di **approvare** quali criteri di riparto della suddetta somma tra gli Ambiti territoriali interessati l'incidenza della popolazione 0-17 residente in ciascun Ambito territoriale rispetto al totale della popolazione minorile e l'incidenza del numero di minori stranieri non accompagnati presi in carico in ciascun ambito territoriale;
4. di **autorizzare** la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria a provvedere, con successivi atti, all'impegno, liquidazione e pagamento in favore degli Ambiti territoriali sociali pugliesi, applicando i suddetti criteri di riparto, nell'ambito dell'attività ordinaria di finanziamento dei Piani Sociali di Zona da parte della Regione;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2677

L.R. n. 14 del 6 luglio 2011 - Art. 10 "Interventi per alunni non vedenti". Assegnazione risorse del Bilancio 2011 e approvazione dei criteri di riparto e delle modalità attuative.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la legge regionale 6 luglio 2011 n. 14 che, all'art. 10 riconosce uno specifico contributo all'Unione Italiana Ciechi e all'Istituto "Antonacci" per la realizzazione di interventi mirati all'integrazione scolastica per il diritto allo studio degli alunni non vedenti e ipovendenti, in collaborazione con i Comuni, le Province e le ASL;
- come riportato al comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 14/2006 "*Ai sensi dell'articolo 3 (Organizzazione) della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), l'Unione italiana ciechi - Puglia e l'Istituto "Antonacci" di Lecce concorrono, insieme ai Comuni associati in Ambiti territoriali, alle ASL e alle Province, alla realizzazione degli interventi volti a garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità della vista, assicurando in particolare le seguenti attività, in applicazione di quanto previsto all'articolo 2 (Tipologia degli interventi) della l.r. 16/1987:*
 - a) *servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto;*
 - b) *dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e per le attività collegate;*
 - c) *attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell'università".*
- il comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 14/2011 precisa, inoltre, che "*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, le strutture dell'Assessorato al Welfare richiedono annualmente, entro il 31 marzo, un piano di attività, che valutano e approvano entro il 30 giugno, al fine di provvedere all'attribuzione del finanziamento entro l'avvio del successivo anno scolastico. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque entro il 30 giugno, l'Unione Italiana Ciechi Puglia e l'Istituto "Antonacci" di Lecce presentano dettagliata relazione sulle attività svolte, con rendicontazione delle risorse spese e con l'elenco degli utenti destinatari finali delle attività svolte".*
- Per quanto attiene, infine, alla copertura finanziaria, il comma 3 dell'art. 10 dispone che "*Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel*

bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 05.02.01, il capitolo di spesa n. 785120, denominato "Spesa per gli interventi sociali in favore dell'integrazione scolastica degli alunni non vedenti (art. 3 della L.R. n. 16/1987)", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2011 di euro 300 mila."

Considerato che:

- La natura del finanziamento, a seguito della approvazione della l.r. n. 14/2011 assume il valore di contributo per la realizzazione di iniziative per l'integrazione scolastica dei non vedenti sulla base di apposito programma o piano di attività che il Servizio regionale competente deve preventivamente autorizzare al fine di verificare la coerenza delle azioni proposte rispetto al dettato normativo nonché l'ammissibilità delle spese previste;
- L'annualità 2011, tuttavia, si è caratterizzata per una situazione sostanzialmente indefinita per l'anno scolastico 2010-2011, per il quale la Giunta Regionale non aveva preventivamente assegnato risorse finanziarie per la copertura delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 14/2011, e ciò nonostante l'UIC ha provveduto a realizzare azioni in favore dell'integrazione scolastica di studenti non vedenti, provvedendo anche, a conclusione degli interventi per l'a.s. 2010-2011 a trasmettere con nota prot. n. 959 del 6 agosto 2011 la rendicontazione delle attività svolte, per una spesa totale di Euro 64.842,24;
- È necessario, per l'annualità 2011-2012 e seguenti definire preventivamente le modalità attuative, le tipologie di azioni ammissibili in coerenza con le finalità della legge, le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti attuatori e le forme di controllo sulla spesa sostenuta da parte dei competenti uffici regionali.

Tanto premesso e considerato, si ritiene di dover sottoporre alla Giunta Regionale la approvazione dei seguenti indirizzi al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, competente per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 10 della l.r. n.14/2011.

1. In via straordinaria, a valere sulla disponibilità finanziaria di cui al Cap. 785120 - UPB 5.2.1 si dispone che trovi copertura sia il rimborso per la spesa sostenuta dall'UIC e debitamente rendicontata entro i termini già noti, con riferimento all'a.s. 2010-2011, sia la spesa programmata per l'a.s. 2011-2012.
2. La disponibilità finanziaria per l'anno 2011 di cui al Cap. 785120 - UPB 5.2.1 pari complessivamente ad Euro 300.000,00 è, pertanto, così ripartita:
 - Euro 64.842,24 da liquidare in favore dell'Unione Italiana Ciechi -Consiglio Regionale della Puglia a rimborso totale della spesa sostenuta per le attività realizzate per l'anno scolastico 2010-2011
 - Euro 78.385,92, pari a un terzo della disponibilità residua, da assegnare all'Istituto Antonacci di Lecce con le modalità di seguito specificate;
 - Euro 156.771,84 pari a due terzi della disponibilità residua, da assegnare all'UIC - Consiglio regionale della Puglia con le modalità di seguito specificate.
3. Per le annualità successive alla prima, il riparto della somma disponibile annualmente sul Cap. 785120 - UPB 5.2.1 sarà disposto tenendo conto del numero di utenti distinti effettivamente destinatari delle attività programmate e realizzate nell'a.s. precedente.
4. Ai fini dell'utilizzo delle risorse per le attività dell'a.s. 2011-2012 e per le annualità successive si dispone che siano considerate azioni coerenti con il disposto normativo le seguenti:
 - a) servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto in favore degli alunni non vedenti delle scuole elementari, media inferiore e media superiore nonché, per il trasporto verso i luoghi di studio, in favore degli studenti universitari non vedenti;
 - b) dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e per le attività collegate, con specifico riferimento alle attività di studio e di completamento della formazione degli alunni non vedenti;

c) attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell'università, da erogare mediante apposito avviso pubblico, previa acquisizione del parere preventivo del Servizio regionale competente, alle famiglie che abbiano un reddito a ogni titolo percepito inferiore ad Euro 30.000,00 ed esclusivamente nella forma di buono-servizio, per l'acquisto di specifici servizi integrativi (es: trasporto sociale a domanda, sostegno educativo extra-scolastico, ecc...), ovvero di buoni-acquisto vincolati a sussidi didattici e altri ausili connessi alla frequenza di percorsi scolastici.

Tutte le attività programmate devono essere realizzate nel periodo che va dal 15 settembre di ogni anno scolastico al 30 giugno dell'anno successivo.

5. Annualmente i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 14/2011 sono tenuti a presentare al Servizio Regionale competente entro e non oltre il 31 marzo il piano di attività per l'a.s. successivo, che la Regione approva entro il 30 giugno, in modo da consentire la adeguata organizzazione delle attività e l'avvio delle stesse in coincidenza con l'inizio di ogni anno scolastico. Solo per l'a.s. 2011-2012, e in via straordinaria, l'UIC e l'Istituto "Antonacci" provvedono a trasmettere al competente Servizio regionale il piano di attività da realizzare nello stesso a.s. entro il 15 gennaio 2012, e la Regione lo approva entro il 31 gennaio 2012, al fine di consentire l'avvio delle attività il più tempestivamente possibile. In caso di mancata presentazione del piano di attività entro i termini, le somme stanziare in favore di uno o entrambi i soggetti attuatori vengono dichiarate economie vincolate e destinate a finanziare le attività dell'annualità successiva.

6. Annualmente i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 14/2011 sono tenuti a presentare al Servizio Regionale competente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, a conclusione dell'a.s. e delle attività svolte, dettagliata relazione che illustri le attività realizzate, le

risorse umane e logistiche impiegate, i target di utenti finali raggiunti, e che alleggi gli elenchi dei destinatari delle stesse attività, la rendicontazione economica analitica delle spese sostenute, i giustificativi di spesa debitamente quietanzati e annullati, secondo quanto sarà più dettagliatamente richiesto dalle apposite Linee guida per la rendicontazione che il Servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria provvede ad approvare entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, inoltre, disporre lo stanziamento della somma complessiva di **euro 300.000,00** a valere sul **Cap. 785120 - UPB 5.2.1** - Bilancio di previsione 2011, da assegnare per la annualità in corso con i seguenti criteri di riparto:

- Euro 64.842,24 da liquidare in favore dell'Unione Italiana Ciechi -Consiglio Regionale della Puglia a rimborso totale della spesa sostenuta per le attività realizzate per l'anno scolastico 2010-2011
- Euro 78.385,92, pari a un terzo della disponibilità residua, da assegnare all'Istituto Antonacci di Lecce con le modalità di seguito specificate;
- Euro 156.771,84 pari a due terzi della disponibilità residua, da assegnare all'UIC - Consiglio regionale della Puglia con le modalità di seguito specificate.

Ai successivi provvedimenti di impegno e liquidazione provvederà il dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della l. n. 102/2009 secondo cui la spesa che discende dal presente provvedimento è compatibile, nel programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Con il medesimo provvedimento, la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria provvederà ad approvare le apposite linee guida per la rendicontazione della spesa sostenuta.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **euro 300.000,00** stanziata per “Spesa per gli interventi sociali in favore dell’integrazione scolastica degli alunni non vedenti (art. 3 della L.R. n. 16/1987)” per effetto dell’art. 10 della l.r. n. 14/2011.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) ed f) della L.R. n. 7/1997. L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di **approvare** lo stanziamento della somma complessiva di **Euro 300.000,00** a valere sul **Cap. 785120 - UPB 5.2.1** - Bilancio di previsione 2011;
3. di **approvare** il riparto della suddetta somma per l’annualità 2011 come di seguito indicato:
 - Euro 64.842,24 da liquidare in favore dell’Unione Italiana Ciechi -Consiglio Regionale della Puglia a rimborso totale della spesa sostenuta per le attività realizzate per l’anno scolastico 2010-2011
 - Euro 78.385,92, pari a un terzo della disponibilità residua, da assegnare all’Istituto Anto-

nacci di Lecce con le modalità di seguito specificate;

- Euro 156.771,84 pari a due terzi della disponibilità residua, da assegnare all’UIC - Consiglio regionale della Puglia con le modalità di seguito specificate.
4. di **approvare** gli indirizzi attuativi al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, competente per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 10 della l.r. n.14/2011, così come formulati in narrativa e che sui si intendono integralmente riportati;
 5. di **autorizzare** la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria a provvedere, con successivi atti, all’impegno, liquidazione e pagamento in favore dell’UIC - Consiglio regionale della Puglia e dell’Istituto “Antonacci” di Lecce, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dagli ulteriori indirizzi attuativi di cui al presente provvedimento;
 6. di **demandare** alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria la approvazione di apposite Linee guida per la rendicontazione entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
 7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2692

Variazione compensativa nell’ambito della Upb di entrata 01.01.02 (tasse ed altri tributi regionali)

L’Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Finanze, riferisce quanto segue:

Nella parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 nell'ambito della Upb 01.01.02 è codificato il capitolo 1013000 rubricato "Tassa automobilistica regionale. (L.r.13/1/72, n.1 art.12 e segg.)" sul quale sono imputate sia le somme rivenienti da adempimenti spontanei da parte dei contribuenti sia quelle derivanti da attività di liquidazione ed accertamento da parte del competente Servizio.

L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha introdotto al comma 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 la lettera g- quater in base alla quale viene disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno per le regioni, "a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio." Identica disposizione è stata riportata dalla lettera i), comma 4, art.32, L.183 del 12 novembre 2011.

Al fine di adempiere alla predetta novella legislativa, si rende pertanto necessario, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 28/2001, incorporare dal gettito complessivo affluito sul capitolo 1013000, la quota parte riveniente dall'attività di recupero fiscale con conseguente istituzione di un nuovo capitolo di entrata, nell'ambito della Upb 1.1.2, denominato "Gettito tassa automobilistica regionale da riscossione ruoli ed accertamenti".

Vista la nota protocollo n. DSD/0013428/11 del 23/11/2011 con la quale l'Automobile Club d'Italia comunica il gettito derivante dall'attività di recupero della tassa automobilistica in corso nell'anno 2011.

Tutto quanto premesso, si propone una variazione compensativa in aumento del capitolo di entrata di nuova istituzione n. 1013001 denominato "Gettito tassa automobilistica regionale da riscossioni ruoli ed accertamenti" Upb 1.1.2., per euro 38.290.676,00

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

Variazione compensativa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 28/2001:

capitolo di entrata n. 1013000 Upb 1.1.2
- euro 38.290.676,00

capitolo di entrata n. 1013001 Upb. 1.1.2.
+ euro 38.290.676,00

Visto l'art. 4, lett. k della L.R. n. 7/97 che iscrive alla competenza della Giunta Regionale l'iniziativa di cui al presente atto;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Tributi propri e dal Dirigente del Servizio Finanze;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di determinare una variazione compensativa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 28/2001, in aumento sul capitolo di entrata di nuova istituzione n. 1013001 denominato "Gettito tassa automobilistica regionale da riscossioni ruoli ed accertamenti" Upb 1.1.2., per euro 38.290.676,00 e corrispondente riduzione dal capitolo di entrata n. 1013000, Upb. 1.1.2..

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di comunicare la presente Deliberazione al Consiglio Regionale entro 10 giorni dalla data di adozione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2693

Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e le Università della Puglia e schema di avviso.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:

VISTI:

- il PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005), la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è stata individuata con DGR n. 391 del 27/03/2007 nel Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia;
- la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;

CONSIDERATO:

- che la Commissione europea ha lanciato la nuova Strategia "Europa 2020" (ottobre 2010) che, in continuità con la strategia di Lisbona, delinea un quadro di nuove priorità per l'economia europea per il prossimo decennio, tra le quali è essenziale la promozione di una "Crescita intelligente", fondata sullo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- che, in linea con gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, da "Europa 2020" e dagli Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, la Regione Puglia ha lanciato a gennaio 2011 il Piano straordinario del Lavoro per promuovere anche in Puglia una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;

- che tale piano prevede interventi che puntano a mantenere gli attuali livelli di occupazione e a favorire l'ulteriore ampliamento del mercato del lavoro sia attraverso nuove e più appropriate misure di politica attiva del lavoro, sia attraverso la promozione di una gamma di strumenti fortemente orientati a promuovere l'innovazione nei processi produttivi e la creazione di nuovi e più qualificati posti di lavoro;
- che questa impostazione risulta coerente con una realtà regionale che vede la presenza di una fascia cospicua di giovani laureati e conosce il dramma di tanti talenti pugliesi costretti ad emigrare per trovare adeguate collocazioni professionali.

RILEVATO

- che la Commissione Europea, nell'ambito della strategia europea per la crescita e l'occupazione, ha promosso una strategia di riforma dell'istruzione superiore finalizzata a incentivare il numero di laureati, a migliorare la qualità dell'insegnamento e per far sì che l'UE emerga più forte della crisi;
- che nell'Unione europea negli ultimi anni il numero degli studenti e degli Istituti di istruzione superiore, unitamente alla varietà di questi ultimi, ha conosciuto un notevole aumento;
- che però contestualmente in molti paesi europei i finanziamenti, le strutture di gestione, i programmi non sono stati orientati alla stessa logica di sviluppo, così che l'istruzione superiore non riesce a fornire all'Europa un numero sufficiente di persone con le competenze oggi necessarie per intervenire positivamente sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla crescita;
- che al contrario nello scenario mondiale, tra i paesi emergenti dell'Asia e dell'America latina, molti concorrenti dell'Europa aumentano rapidamente gli investimenti nell'istruzione superiore;
- che appare opportuno cogliere la sollecitazione della Commissione Europea, con particolare riferimento al sistema universitario;
- che gli obiettivi delle politiche regionali possono essere raggiunti anche attraverso il rafforzamento competitivo delle Università pugliesi, visto il loro triplice ruolo di fornitori d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione, affinché esso moltiplichi la capacità degli atenei

di rispondere meglio e più celermente alle esigenze del mercato e di sviluppare partenariati atti a valorizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche con particolare riferimento alle esigenze di innovazione, anche sociale, espresse dal tessuto socio-economico pugliese.

Per quanto sopra, con il presente atto si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il protocollo di intesa per la realizzazione del Programma regionale "Puglia 2020 - potenziamento del sistema universitario", tra la regione Puglia rappresentata dalla Direzione d'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e L'innovazione e le Università della Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 6.059.572,22 a valere su risorse del FSE - Asse IV "Capitale Umano" e precisamente, quanto a euro 5.453.615,00 sul Cap. 1154500 e quanto a euro 605.957,22 sul Cap. 1154510 - competenze 2011.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il il protocollo di intesa per la realizzazione del Programma regionale "Puglia 2020 - potenziamento del sistema universitario", sottoscritto tra la Regione Puglia rappresentata dalla Direzione d'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e L'innovazione e le Università della Puglia (allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso);
- di approvare lo schema di avviso (allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso) che il Dirigente del Servizio Formazione Professionale dovrà successivamente adottare contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa;
- di notificare la presente deliberazione agli Enti ed Uffici Interessati a cura del Servizio F.P.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**PROTOCOLLO DI INTESA
per la realizzazione del Programma Regionale
"Puglia 2020 – Potenziamento del sistema universitario" (2011-2013)**

tra

la **REGIONE PUGLIA** (di seguito Regione)
rappresentata dalla **Direzione d'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e
l'Innovazione**, con sede in Bari alla via Corso Sonnino n. 177

e

le **UNIVERSITA' DELLA PUGLIA**, (di seguito Università) e precisamente:

Università degli Studi di Bari, rappresentata da

Politecnico di Bari, rappresentato dal

Università degli Studi di Foggia rappresentata da

Università LUM rappresentata da

Università degli studi del Salento – Lecce, rappresentata da

La **REGIONE** e le **UNIVERSITA'**

CONSIDERATO:

- che la Commissione europea ha lanciato la nuova **Strategia "Europa 2020"** (ottobre 2010) che, in continuità con la strategia di Lisbona, delinea un quadro di nuove priorità per l'economia europea per il prossimo decennio, tra le quali è essenziale la promozione di una *"Crescita intelligente"*, fondata sullo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- che, in linea con gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, da *"Europa 2020"* e dagli Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, la Regione Puglia ha lanciato a gennaio 2011 il **Piano straordinario del Lavoro** per promuovere anche in Puglia una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
- che tale piano prevede interventi che puntano a mantenere gli attuali livelli di occupazione e a favorire l'ulteriore ampliamento del mercato del lavoro sia attraverso nuove e più appropriate misure di politica attiva del lavoro, sia attraverso la promozione di una gamma di strumenti fortemente orientati a promuovere l'innovazione nei processi produttivi e la creazione di nuovi e più qualificati posti di lavoro;

- che questa impostazione risulta coerente con una realtà regionale che vede la presenza di una fascia cospicua di giovani laureati e conosce il dramma di tanti talenti pugliesi costretti ad emigrare per trovare adeguate collocazioni professionali;

RILEVATO:

- che la Commissione Europea, nell'ambito della strategia europea per la crescita e l'occupazione, ha promosso una **strategia di riforma dell'istruzione superiore** ¹ finalizzata a incentivare il numero di laureati, a migliorare la qualità dell'insegnamento e per far sì che l'UE emerga più forte dalla crisi;
- che nell'Unione europea negli ultimi anni il numero degli studenti e degli istituti di istruzione superiore, unitamente alla varietà di questi ultimi, ha conosciuto un notevole aumento;
- che però contestualmente in molti paesi europei i finanziamenti, le strutture di gestione, i programmi non sono stati orientati alla stessa logica di sviluppo, così che l'istruzione superiore non riesce a fornire all'Europa un numero sufficiente di persone con le competenze oggi necessarie per intervenire positivamente sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla crescita;
- che al contrario nello scenario mondiale, tra i paesi emergenti dell'Asia e dell'America latina, molti concorrenti dell'Europa aumentano rapidamente gli investimenti nell'istruzione superiore;
- che appare opportuno cogliere la sollecitazione delle Commissione Europea, con particolare riferimento al sistema universitario;
- che gli obiettivi delle politiche regionali possono essere raggiunti anche attraverso il **rafforzamento competitivo delle Università pugliesi**, visto il loro triplice ruolo di fornitrici d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione, affinché esso moltiplichi la capacità degli atenei di rispondere meglio e più celermente alle esigenze del mercato e di sviluppare partenariati atti a valorizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche con particolare riferimento alle esigenze di innovazione, anche sociale, espresse dal tessuto socio-economico pugliese;

TENENDO CONTO DEL FATTO :

- che la Regione, nell'ambito del **PO FESR PUGLIA 2007-2013**, ha articolato un insieme di iniziative di supporto:
 - a) alle attività di ricerca realizzate dagli atenei pugliesi (Progetti Strategici, Progetti Esplorativi),
 - b) al potenziamento della dotazione tecnologica (Reti di laboratori pubblici),
 - c) alle attività di ricerca cooperativa con i sistemi produttivi pugliesi (Partenariati Regionali per l'Innovazione con le filiere produttive, Distretti Produttivi e Distretti tecnologici),

¹ COM (567) del 20.09.2011

- d) alle attività di valorizzazione industriale dei risultati della ricerca e della conoscenza prodotta (Uffici per il Trasferimento Tecnologico, Start cup , Voucher Spin Off, , Nuove imprese innovative);
- che tali politiche sono state promosse in attuazione delle linee di intervento previste dalla **Strategia Regionale per la Ricerca e l'Innovazione** e in stretto raccordo con le iniziative previste dal *PON Ricerca e Competitività* (in particolare Aggregazioni Pubblico Private e Infrastrutture);
 - che il **PO FSE Puglia 2007-2013**, nell'ambito della complessiva politica regionale per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, individua alcune priorità quali l'aumento dell'adattabilità di lavoratori, aziende ed imprenditori attraverso una maggiore capacità di prevedere e gestire positivamente il cambiamento economico; nonché il miglioramento dell'accesso all'occupazione e dell'inserimento lavorativo e il potenziamento dell'inclusione sociale e dell'investimento nel capitale umano.

TUTTO CIO' PREMESSO

- Al fine di tradurre operativamente queste priorità, un elemento identificato come strategico è quello della promozione della cultura tecnico-scientifica, della ricerca e del trasferimento dei suoi risultati ai sistemi produttivi, dello sviluppo di potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione. Le possibili forme di attuazione sono: la formazione post-lauream dei ricercatori, la mobilità di docenti, ricercatori e neolaureati tra gli istituti di ricerca e le imprese, l'alta formazione nei settori innovativi, i percorsi integrati di istruzione, formazione ed inserimento lavorativo.

LE PARTI A TAL FINE CONCORDANO:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa

Art. 2

Obiettivi dell'accordo e attività di pertinenza delle Università

1. L'obiettivo del presente accordo è quello di attivare iniziative dirette a dare un nuovo forte impulso alla cooperazione università-imprese che contrasti gli effetti della crisi economica in atto ed, in particolare, la difficoltà di trovare lavoro dei laureati, nonché l'elevata pressione concorrenziale che le imprese si trovano ad affrontare.
2. In sintonia con la riforma comunitaria, le aree prioritarie di intervento devono essere finalizzate a:
 - *aumentare il numero di laureati*: attirare una più ampia sezione trasversale della società verso le università e ridurre il numero di abbandoni degli studi;

- *migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione universitaria* affinché i programmi soddisfino le esigenze dei singoli, del mercato del lavoro e delle carriere del futuro;
 - *incentivare e premiare l'eccellenza* nell'insegnamento e nella ricerca;
 - *offrire agli studenti maggiori opportunità di acquisire competenze aggiuntive* mediante studi o formazione all'estero e incoraggiare la collaborazione transfrontaliera;
 - *formare un maggior numero di ricercatori* al fine di preparare il terreno alle industrie di domani;
 - *rafforzare i legami tra università, ricerca e imprese* al fine di promuovere eccellenza e innovazione;
 - *soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.*
3. Nel percorso di realizzazione degli obiettivi generali indicati all'art.1, c.1 le Università si impegnano a porre in essere nei confronti della Regione le azioni di seguito specificate:
- (a) Ottimizzazione quali-quantitativa dei programmi di studio per favorire l'occupabilità;
 - (b) Sostegno all'imprenditorialità
 - (c) Trasferimento di conoscenze
 - (d) Mobilità transfrontaliera e mobilità tra università e imprese
 - (e) Apertura delle università all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita
 - (f) Incoraggiare l'aggiornamento nella gestione delle risorse umane delle università

Art. 2

Strumenti di attuazione del Programma

1. Al fine di garantire piena ed efficace attuazione degli obiettivi indicati nel presente accordo la Regione individua quali strumenti idonei e funzionali alla realizzazione degli stessi:
- *la programmazione annuale* delle azioni prioritarie, proposta dalle Università e approvata dalla Regione (con relativa definizione delle risorse);
 - *l'attivazione degli interventi programmati*, a valere sulle risorse del POR FSE PUGLIA 2007-2013, attraverso l'utilizzo della "scheda Università" codeterminata tra Regioni, Ministero del Lavoro e Commissione Europea, approvata dal Comitato Risorse umane del QSN;
 - *l'attività di monitoraggio e verifica in itinere ed ex-post* affidata alla Agenzia Regionale per la Ricerca e l'Innovazione, anche finalizzata alla eventuale riprogrammazione di risorse non utilizzate.

Art. 3**Criteri di selezione degli interventi**

1. Al fine di garantire l'impatto atteso del programma regionale, l'attuazione dello stesso e l'individuazione delle iniziative e delle proposte si dovrà tener conto dei seguenti criteri di selezione:

- Grado di coerenza con le *tematiche previste dalla Strategia regionale per la ricerca e l'innovazione*, pur nell'apporto multidisciplinare di ambiti e competenze;²;
- Rispondenza e misurabilità dei target attesi- verificata anche attraverso gli *indicatori per il monitoraggio* e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università ³ utilizzati dal MIUR - e le corrispondenti azioni di accompagnamento ed indirizzo;
- Grado di sostenibilità delle iniziative anche al termine del finanziamento;
- Capacità di assicurare il *coinvolgimento del sistema di imprese* (associazioni, distretti, ect) attraverso forme di cofinanziamento e/o manifestazioni di interesse;
- Livello di managerialità, anche garantito dalla corretta individuazione dei partecipanti e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi
- Rispetto dei principi previsti dalla *Carta europea dei ricercatori* in ordine al rispetto dei codici etici, delle regole di merito e di trasparenza;

Art. 4**Governance del Programma**

1. Al fine di garantire una efficace governance del Programma saranno istituiti:

- un **Comitato di Gestione**, coordinato dal Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, costituito da rappresentanti dei principali servizi regionali coinvolti (Diritto allo studio, Formazione, Ricerca e Competitività), dall'Autorità di Gestione del PO FSE PUGLIA 2007-2013 e dai rettori degli atenei pugliesi o loro delegati permanenti;
- un **Comitato di Pilotaggio**, coordinato dal Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, costituito dai rettori degli atenei pugliesi o loro delegati permanenti, dalle principali associazioni datoriali e sindacali, dalle principali

² Gli ambiti tematici di riferimento della strategia regionale sono: Biotecnologie e scienze della vita; Agroalimentare; Tecnologie per l'energia e l'ambiente; Aerospazio; Meccanica e mecatronica; Nuovi materiali e nanotecnologie; ICT; Logistica e tecnologie per i sistemi produttivi; Tecnologie per i Beni culturali.

³ Verranno assunti a riferimento gli indicatori già individuati dal "DM relativo agli indicatori per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università per il triennio 2010/2012 (attuazione dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43)", così come quelli via via individuati dall'ANVUR.

associazioni di rappresentanza di ricercatori e studenti e presieduto dall'Assessore al Diritto allo Studio, Università, ricerca e formazione professionale.

Art. 5
Impegni delle parti

Entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, la Regione trasmetterà alle Università un invito a presentare proposte progettuali per l'efficiente ed efficace utilizzo della "scheda Università". In tal modo sarà possibile procedere all'emanazione dell'avviso pubblico di finanziamento delle azioni congiuntamente programmate.

La Regione definisce le procedure e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie che dovranno esser utilizzate per la realizzazione dei progetti esecutivi ammessi.

Art. 6
Norma di rinvio – convenzioni dedicate

Con specifico riferimento alle azioni previste negli articoli 3 e 4 si rinvia, per quanto concerne la specifica definizione della regolamentazione e delle concrete modalità di attivazione degli strumenti medesimi, alla stipula di convenzioni dedicate che dovranno altresì definire le modalità di cooperazione e di condivisione dei risultati tra i diversi soggetti.

Art. 7
Validità

(*) Il presente Protocollo ha validità di tre anni e si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore biennio ^{*}salva diversa ed espressa volontà dei soggetti sottoscrittori.

Bari, li

(*) *previa disponibilità delle risorse finanziarie e contropartite da parte delle f. unita regionali*
Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione
La REGIONE PUGLIA rappresentata dal Davide Filippo Pellegrino *(P. M. S. S. S. S.)*

Università degli Studi di Bari, rappresentata da

C. F. Rocelli

Politecnico di Bari, rappresentato dal

[Signature]

Università degli Studi di Foggia rappresentata da

[Signature]

Università LUM rappresentata da

[Signature]
Università degli studi del Salento – Lecce, rappresentata da
[Signature]

Allegato 2



AVVISO PUBBLICO

***Percorsi universitari finalizzati alla incentivazione della
ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico tipologia progettuale***

----- / 2011

P.O. PUGLIA 2007 – 2013

Fondo Sociale Europeo

2007IT051PO005

approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE IV – CAPITALE UMANO

Dottorati di ricerca

A) Riferimenti legislativi e normativi

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- la Decisione Comunitaria di approvazione C(2007)5767 del 21/11/2007 del "Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2282 del 29/12/2007 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Decisione C/2007/5767 della Commissione Europea del 21/11/2007 che ha approvato il POR Puglia FSE 2007/2013";
- la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Programmazione 2007 - 2013. Modalità di accesso al FSE. Scheda Università" Prot. 17/VII/0023326, approvata il 9 settembre 2009;
-

B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso

L'avanzamento della conoscenza, della ricerca e dell'innovazione rappresenta il presupposto strategico per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, generare occupazione di qualità, assicurare alle imprese competitività sui mercati nel rispetto dell'ambiente e delle condizioni di lavoro.

L'ampia disponibilità di ricercatori altamente qualificati costituisce una condizione necessaria per far progredire la scienza e sostenere l'innovazione, e rappresenta altresì un fattore importante per attirare e sostenere gli investimenti nella ricerca da parte di organismi pubblici e privati.

Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 prevede l'**Asse IV "Capitale Umano"** con la finalità di favorire il rafforzamento e lo sviluppo del capitale umano.

In particolare, le priorità che la Regione Puglia intende attuare nell'ambito di questo Asse si inquadrano in obiettivi specifici tra cui aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale ed universitaria, migliorandone la qualità e creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Gli obiettivi specifici si declinano nei seguenti obiettivi operativi che tengono conto del contesto di riferimento in cui l'Asse si inquadra e delle priorità regionali, tra cui aumentare la qualificazione del sistema regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro e rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post-laurea in collegamento con le esigenze di competitività e di innovazione dei sistemi produttivi locali.

Con il presente avviso, la Regione Puglia intende realizzare e sostenere un circuito virtuoso che veda l'innovazione alimentata dalla ricerca, dalla disponibilità di capitale umano qualificato e dalla capacità di assimilare nuove conoscenze come fattore determinante per lo sviluppo.

Ai sensi della normativa vigente, la formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

Lo sviluppo di un progetto di percorsi universitari del tipo "dottorati di ricerca" ha l'obiettivo di:

- promuove la ricerca e l'innovazione sul territorio regionale attraverso lo sviluppo delle competenze tecnico specialistiche e la qualificazione delle risorse umane;
- favorisce l'approccio alla Ricerca e Sviluppo di giovani laureati anche in relazione allo sviluppo del territorio;

- propone e sostiene una varietà di opportunità di specializzazione finalizzate all'occupabilità e alla crescita professionale di soggetti impegnati in attività di studio, di ricerca e lavorative in contesti particolarmente innovativi e ad elevato livello tecnologico;
- sostiene il sistema delle imprese nel reperire sul mercato regionale risorse umane qualificate
- nei processi di innovazione e di ricerca e sviluppo tecnologico;
- favorisce i rapporti tra Università, centri di ricerca e imprese attraverso la formazione delle risorse umane impegnate nell'ideazione e nella realizzazione congiunta e sinergica di progetti di ricerca e di innovazione a beneficio della competitività delle imprese e dello sviluppo del territorio.

Lo sviluppo di un progetto di percorsi universitari del tipo "dottorati di ricerca" è coerente con l'obiettivo operativo "*Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post-laurea in collegamento con le esigenze di competitività e di innovazione dei sistemi produttivi locali*", con le finalità fissate nella "*Strategia regionale per la ricerca e l'innovazione*" approvata con D.G.R. n.507 del 23 febbraio 2010 e nel Piano straordinario per il lavoro in Puglia anno 2011 – Linea di intervento "*Lavoro per lo sviluppo e l'innovazione*" – azione specifica "*Dottorati di ricerca*" nonché con quanto previsto nella nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali "Programmazione 2007–2013. Modalità di accesso al FSE. Scheda Università – prot. 17/VII/0023326" approvata dal Comitato Nazionale Q.S.N. dedicato alle risorse umane in data 9 luglio 2009.

Infatti, tramite il finanziamento di percorsi universitari finalizzati alla incentivazione della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico modalità progettuale: dottorati di ricerca, la Regione Puglia intende rafforzare quantitativamente e qualitativamente il potenziale umano nella ricerca e nella tecnologia nel territorio pugliese, nonché contribuire al rafforzamento di una Università di qualità nella quale si possano acquisire le competenze necessarie ad innescare processi virtuosi di sviluppo territoriale.

Per la finanziabilità degli interventi, si richiede che per ciascun progetto sia:

- chiaramente visibile e riscontrabile nei suoi elementi formativi e professionalizzanti;
- redatto su apposito formulario.

Nella descrizione degli interventi si provvederà ad esporre le motivazioni scientifiche del corso di dottorato, la metodologia che il proponente intende sviluppare per favorire i processi cognitivi e l'acquisizione di competenze dei partecipanti, nonché il carattere innovativo e/o sperimentale del corso di dottorato e il collegamento con il contesto sociale ed economico locale.

C) Azioni finanziabili

Asse	IV – Capitale Umano
Obiettivo specifico P.O. Puglia FSE 2007-2013	Creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione.
Obiettivo operativo P.O. Puglia FSE 2007-2013	Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post-laurea in collegamento con le esigenze di competitività e di innovazione dei sistemi produttivi locali.
Categoria di spesa	74
Tipologie di azione	Dottorati di ricerca

Il presente avviso è volto a finanziare progetti di ricerca presentati da Università pugliesi, anche consorziate con sede amministrativa presso la Regione Puglia, che al 28 novembre 2011, data della D.G.R. di approvazione del Protocollo d'Intesa, sottoscritto dalle stesse Università con la Regione Puglia, non abbiano ancora provveduto a bandire le selezioni per l'ammissione ai corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (ciclo XXVII).

In particolare, i predetti progetti sono diretti a finanziare un numero di borse triennali di dottorato, in misura equivalente al numero di borse, finanziate dagli Atenei proponenti, necessarie all'attivazione di ogni singola Scuola o dottorato di ricerca.

L'indennità/borsa omnicomprensiva da riservare al dottorando dovrà essere pari a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente (Decreto Ministeriale 18 giugno 2008 e s.m.i.).

D) Beneficiari

Potranno proporre progetti le Università con sede in Regione Puglia, in forma singola o consociata.

I progetti presentati dovranno essere coerenti con le disposizioni previste dai Regolamenti comunitari.

Le borse triennali, oggetto delle proposte presentate ai sensi del presente Avviso, devono essere aggiuntive rispetto al numero minimo di borse di dottorato che consente, secondo i regolamenti degli Atenei proponenti, l'istituzione di ogni singola Scuola di riferimento.

Ciascuna Università deve presentare un'unica istanza comprensiva di uno o più progetti per le diverse scuole di dottorato.

Gli interventi perseguono l'obiettivo strategico di migliorare le condizioni per la crescita e l'occupazione in Regione Puglia tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale umano.

F) Risorse disponibili

Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al presente avviso pubblico è pari ad € **6.059.572,22** a valere sul P.O. Puglia FSE 2007-2013, Asse IV "*Capitale Umano*".

G) Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione agli enti beneficiari avviene con le seguenti modalità:

- un acconto pari all'80% ad avvio dell'attività;
- la rimanente quota del 20% a saldo, sino alla concorrenza della spesa effettiva, a chiusura delle attività, previa verifica amministrativo contabile del rendiconto delle spese effettivamente sostenute presentato dal soggetto attuatore.

ALLEGATO A

MODELLO DOMANDA AMMISSIONE

Al Servizio Formazione Professionale
Regione PugliaOggetto: Richiesta ammissione al P.O. Puglia FSE 2007/2013, Asse IV "Capitale Umano" nell'ambito della tipologia progettuale: *dottorati di ricerca*Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
prov. _____ il _____
Residente a _____ domiciliato/a presso _____

Nella qualità di _____

Di _____

Con sede in _____ Cap _____

Via _____

Tel. N. _____ fax n. _____

C.F. _____ P. IVA _____

CHIEDE

relativamente al bando in oggetto indicato, l'ammissione dei progetti di seguito elencati ed allegati alla presente istanza:

Compilare le righe in base al numero dei corsi di dottorato presentati:

N. Prog.	Titolo corsi di dottorato	Numero di borse richieste	Tot. preventivo
Totale			

In relazione alle disposizioni sulla tutela della *privacy* – D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la Regione Puglia si riserva di raccogliere, trattare, comunicare, diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. Conseguentemente la comunicazione alla Regione Puglia dei dati personali riguardanti i corsisti, i docenti, il personale amministrativo, etc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Dichiara, altresì, che le informazioni, i dati ed i risultati riportati sul formulario cartaceo corrispondono al vero.

Luogo e data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2694

CONT. GS AMET n. 1413/N - Corte di Appello di Bari; Milella Sabino. c/ Regione Puglia - sentenza n. 602/2011 n. di R.G. 5623/09 - competenze professionali spettanti all'Avv. Gaetano Veneto, difensore della Regione, ratifica incarico riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria predisposta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue

Con ricorso presso il Tribunale di Bari, sez. lavoro, depositato il 12.3.2003 il dott. Sabino Milella, già dipendente AMET, esprimeva che la Commissione Amministratrice della Gestione Autolinee regionali con deliberazione n. 20 del 7.3.1995 aveva preso atto che il direttore di esercizio aveva proposto il conferimento della qualifica di capo Area liv. I e che poi l'AMET non aveva dato seguito a tale conferimento.

Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale di Bari, sez. lavoro, di riconoscere il proprio diritto all'inquadramento nella qualifica di capo Area con decorrenza 9.6.95 che la Regione Puglia - gestione stralcio ex AMET - fosse condannata all'inquadramento del ricorrente nella qualifica di capo Area con la decorrenza indicata oltre a tutte le conseguenze normative ed economiche oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Regione Puglia - gestione stralcio ex AMET - si costituiva nel giudizio di cui sopra mediante l'Avv. Veneto come da mandato difensivo conferito dal Presidente della G. R. in data 14/11/2003 e successiva nota in data 11.12.2003 prot. 13/SP/GS della Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti - struttura di progetto per la gestione stralcio ex AMET ed ex ATAF contenente le condizioni di cui alla deliberazione di G. R. n. 3566/98 e all'art. 11 della l.r. n. 22/1997.

Con D. G. R. n. 231 in data 08/03/2004 l'incarico conferito dal Presidente della G. R. all'Avv. Veneto fu ratificato e fu assunto impegno di spesa di euro 1.000,00 quale acconto sull'onorario al citato professionista.

Con sentenza n. 9055/08, in data 25.03.2008 depositata in cancelleria in data 13.08.2008 il giudice del lavoro del Tribunale di Bari rigettò il ricorso del dott. Sabino Milella.

Con ricorso in data 20.7.2009 ex art. 433 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Bari - sez. Lavoro il dott. Sabino Milella chiedeva l'integrale riforma della sentenza n. 9055/2008,

Costituitasi anche nel giudizio di appello, n. 5623709 R.G., la Regione Puglia, tramite l'Avv. Veneto, chiedeva alla sez. lavoro della Corte di Appello di confermare la sentenza n. 9055/2008 dichiarando, in via principale, inammissibile il ricorso ex art. 433 c. p. c. ovvero in via subordinata, rigettare nel merito la domanda del Milella.

Con sentenza n. 602/2011 n. di R. G. 5623/09 cron. N. 8096 in data 19 marzo 2011, depositata in data 14 aprile 2011, la Corte di Appello di Bari sez. Lavoro ha rigettato l'appello proposto dal dott. Milella, confermando la sentenza n. 9055/08, resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Bari.

Il prof. Gaetano Veneto, legale incaricato dalla Regione, a giudizio di appello definito, con nota in data 7/11/2011 acquisita al protocollo del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità in data 9/11/2011 al n. AOO_148/4407, ha trasmesso la sentenza di cui sopra nonché apposita specifica per il pagamento delle residue competenze professionali spettantegli relative al giudizio di appello definito con la sentenza n. 602/2011 n. di R. G. 5623/09 cron. N. 8096 in data 19 marzo 2011, per l'importo di **euro 6.663,38**, al lordo di ritenuta fiscale;

L'Avv. Veneto ha formulato la specifica in base alle condizioni di conferimento dell'incarico contenute nella nota in data 11/12/2003 prot. 13/SP/GS della Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti - struttura di progetto per la gestione stralcio ex AMET ed ex ATAF affermando nella nota di cui sopra che "la nota spese..... è congrua rispetto alle condizioni di cui all'atto di conferimento di incarico ricevuto nell'anno 2003".

La delibera di ratifica, ad eccezione dell'acconto, non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo e, dovendo provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto spettante al citato legale, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo su citato e fatta salva la liquidazione, a cui si procederà con apposito provvedimento dirigenziale del servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;

Alla luce del pronunciamento reso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009 su richiesta del Presidente della G. R. le spese legali sono da riconoscersi quale debito fuori bilancio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 6.663,38 al netto dell'acconto ed al lordo di ritenuta fiscale, in base alla richiesta del professionista, nonché all'autorizzazione al relativo impegno di spesa.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di **euro 6.663,38**, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Gaetano Veneto si provvederà mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale rimpinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. (nota dell'Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011);

Il Settore ragioneria è incaricato di provvedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di euro 6.663,38 dal capitolo 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, al capitolo 1312 (spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori) del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 6.663,38 si provvederà con determinazione del dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al cap. 1312.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4 comma 4° lettera k) e della D.G.R. n. 3261/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture strategiche e Mobilità e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui s'intendono integralmente riportate;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio ammontante a complessivi **euro 6.663,38** per il pagamento delle competenze professionali spettanti all'Avv. Gaetano Veneto con studio in Bari via Sparano n. 149, dovute per l'attività professionale svolta dal medesimo avvocato nell'ambito del giudizio di appello promosso dal sig. Sabino Milella contro la Regione Puglia - Gestione stralcio ex AMET e concluso con sentenza n. 602 del 1/2/2011 emessa dalla Corte di Appello di Bari sezione lavoro,
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di **euro 6.663,38** mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "**copertura finanziaria ai sensi della l.r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.**" che qui s'intende integralmente trascritta,
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 35/2009 (art. 13 comma 2 L. R. n. 20/2010);
5. di fare obbligo al Responsabile del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa

autorizzata dal presente provvedimento come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

6. di demandare al Responsabile del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità gli adempimenti rivinienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n.289;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2695

P.I.C. INTERREG III-A 2000/06 GRECIA / ITALIA mis. 3.1 - Progetto "Protezione Aree Costiere". Regolarizzazione contabile e variazione al bilancio di previsione e.f. 2011, art. 42 lr 28/2001 e art. 13 lr 20/2010. Iscrizione e definitiva imputazione al competente capitolo di spesa della somma di euro 2.305,67, precedentemente erogata al CNR - Istituto Ricerca Acque - con sede in Roma, recuperata (Rev. n. 1220/2011).

Assente l'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, titolare di P.O. "Twinning e banche dati", e confermata dal Dirigente del Servizio Mediterraneo, riferisce quanto segue l'Ass. Pelillo.

L'art. 42 della l.r. 28/2001, integrato dall'art. 13 della l.r. 20/2010, autorizza la Giunta regionale ad effettuare variazioni di bilancio, relative ad assegnazioni a destinazione vincolata, tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

La medesima l.r. 28/2001, all'art. 72, comma 1, stabilisce che eventuali recuperi di somme precedentemente erogate dalla Regione a favore di sog-

getti pubblici o privati, relative a spese con vincolo di destinazione, sono introitati in apposito capitolo di bilancio di entrata e riassegnati al competente capitolo di spesa di originaria provenienza.

PREMESSO che:

- il CNR - Istituto Ricerca Acque, con sede in Roma, ha restituito alla Regione Puglia la somma di euro 2.305,67, precedentemente erogata in favore del programma di cooperazione P.I.C. Interreg III-A 2000/2006 Grecia/Italia Mis.3.1, Az.2 - Progetto "Protezione Aree Costiere";
- con nota Prot. n. AOO_116/4183 del 15/03/2011, il Servizio Bilancio e Ragioneria - Ufficio Entrate ha comunicato di aver provveduto ad emettere la reversale n. 1220/2011, accertamento n. 87/2011, per la somma di euro 2.305,67 imputata al capitolo 6153300/2011 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione";
- trattandosi di somma a destinazione vincolata ed al fine della riutilizzazione prevista dall'art. 72 della l.r. 28/2001, con pari nota il Servizio Ragioneria - Ufficio Entrate ha invitato il Servizio Mediterraneo alla regolarizzazione contabile di iscrizione dell'importo di euro 2.305,67 al pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente.

RILEVATO che tale importo risulta ancora da regolarizzare per la definitiva imputazione.

SI PROPONE con il presente provvedimento di iscrivere in termini di competenza e cassa sui capitoli di bilancio di entrata (cap. 2033408) e di spesa (cap. 1103123) la somma di euro 2.305,67, procedendo alla variazione di bilancio 2011, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 20/2010.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16.11.2001, n. 28 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta la seguente variazione al bilancio di previsione 2011, con riferimento ai capitoli sotto indicati, in termini di competenza e cassa.

PARTE ENTRATA - in termini di competenza e cassa

U.P.B. 4.3.21

Capitolo 2033408

+ € 2.305,67

“Cofinanziamento U.E. e Stato degli Assi Prioritari del P.I.C. Interreg III-A Italia/Grecia”

PARTE SPESA - in termini di competenza e cassa U.P.B. 4.2.1

Capitolo 1103123 + € 2.305,67

“Cofinanziamento U.E. e Stato dell’Asse 3 del P.I.C. Interreg III-A Italia/Grecia”

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) e k) della L.R. n. 7/97 e s.m.i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, titolare di P.O. “Twinning e banche dati”, e dal Dirigente del Servizio Mediterraneo;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **i prendere atto** di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- **di approvare**, ai sensi dell’art. 42 della l.r. 28/2001 e s.m.i. e dell’art. 13 della l.r. 20/2010, la variazione al bilancio di previsione e.f. 2011 e l’iscrizione della somma di euro 2.305,67, in termini di competenza e cassa, sui capitoli di bilancio di entrata (cap. 2033408) e di spesa (cap. 1103123), individuati con l.r. 31/12/2010, n. 20;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad apportare al bilancio di previsione 2011 le variazioni in termini di competenza e cassa, come riportato nella sezione “ Copertura Finanziaria”, ai sensi dell’art. 42 comma 1 della l.r. 28/2001;

- **di dare mandato** al Servizio Ragioneria di effettuare le regolarizzazioni contabili delle somme riscosse sul Cap. 6153300 “Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione”;

- **di pubblicare** il presente provvedimento nel BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2696

Terza variazione amministrativa al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 - Art. 42 comma 2, L.R. n. 28/2001 - Aerea Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità 5.4 - U.P.B. 5.4 - “Interventi regionali per lo Sport”.

L’Assessora alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, Maria Campese, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile A.P. e confermata dalla Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.2390 del 27/10/2011 si è provveduto ad incrementare, all’U.P.B. 5.4.1., la dotazione del Cap. 862010 (Contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali -Art. 11, comma 1, lett. b) L.R. n.33/2006) con l’importo di euro 71.600,00, attingendo dalle risorse disponibili sul Cap. 872020 “Fondo costituito presso l’Istituto di Credito convenzionato per i contributi in conto interesse per costruzione, completamento e miglioramento di impianti sportivi - Art.8, L.R. n.33/2006” che, in questo ultimo scorcio di anno finanziario, risultava sovradimensionato rispetto all’effettiva possibilità di realizzare investimenti tali da utilizzare l’intera posta di bilancio.

Tale variazione è stata necessaria in quanto il Cap. 862010 aveva una dotazione insufficiente a

garantire l'erogazione di congrui contributi da parte della Regione Puglia per la realizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali sul territorio regionale, dato l'alto numero di richieste di finanziamento pervenute al Servizio Sport per Tutti.

Allo stato quindi la dotazione sul Cap. 872020 è di euro 42.800,00 che è necessario utilizzare, sempre in considerazione del fatto che non è possibile utilizzare tali risorse per investimenti da realizzare con l'Istituto di Credito sportivo convenzionato.

Pertanto, visto che è intenzione dell'Assessorato allo Sport realizzare in forma sperimentale il progetto "Corretti stili di vita" rivolto agli alunni delle scuole primarie, partendo dalle Province di Barletta-Andria-Trani e di Brindisi, finalizzato alla promozione di uno stile di vita sano, fondato sull'interazione tra sport correttamente praticato e corretta alimentazione, attingendo euro 100.000,00 dalle risorse disponibili sul Cap. 861015 "Fondo regionale per lo sport di cittadinanza (art. 44 L.R. 19/2010) ed euro 42.800,00 dal Cap. 872020 innanzi citato, si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'approvazione della seguente terza variazione amministrativa del Bilancio regionale di previsione, esercizio finanziario 2011, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della legge regionale di contabilità n. 28/2001:

Servizio Sport per Tutti - U.P.B. 5.4.1. - incremento della dotazione sul Capitolo 861050 "Contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative ad esse collegate accordo programmatico regione-ministero P.I., Ufficio scolastico regionale per la Puglia (art. 15 LR 33/06)" di euro 42.800,00 con prelievo di euro 42.800,00 dal Capitolo 872020 e di euro 100.000,00 con prelievo di euro 100.000,00 dal Capitolo 861015 "Fondo regionale per lo sport di cittadinanza (art. 44 L.R. 19/2010).

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Variazioni di Bilancio in termini di competenza e cassa - U.P.B. 5.4.1 Interventi Regionali per lo Sport -Art. 42, comma 2, l.r. n.28/01. Esercizio Finanziario 2011.

Variazioni in diminuzione

Capitolo 872020 "Fondo costituito c/o l'Istituto di Credito Convenzionato per contributi in conto interessi per costruzione, completamento e miglioramento di impianti sportivi - Art. 8, L.R. n.33/2006" - €42.800,00/

Capitolo 861015 "Fondo regionale per lo sport di cittadinanza (art. 44 L.R. 19/2010)" - 100.000,00

Variazioni in aumento

Capitolo 861050 "Contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative ad esse collegate accordo programmatico regione-ministero P.I., Ufficio scolastico regionale per la Puglia (art. 15 LR 33/06)" + € 42.800,00
+ € 100.000,00

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. n.7/1997, in quanto relativo ad una procedura disciplinata dall'art. 42, comma 2, della L.R. n.28/2001.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessora;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far propria la relazione dell'Assessora proponente, qui da intendersi integralmente riportata e confermata;

- di apportare al Bilancio di previsione, Esercizio Finanziario 2011, - Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità 5.4 - U.P.B. 5.4.1 "Interventi regionali per lo Sport" le seguenti variazioni in termini

di competenza e cassa, a norma dell'art. 42, comma 2, della L.R. n.28/2001:

- Variazioni in diminuzione - Capitolo 872020 "Fondo Costituito c/o l'Istituto di Credito convenzionato per contributi in conto interesse per costruzione, completamento e miglioramento di impianti sportivi (Art. 8, L.R. n.33/2006)"

- €42.800,00

- Variazione in diminuzione - Capitolo 861015 "Fondo regionale per lo sport di cittadinanza (art. 44 L.R. 19/2010)"

- € 100.000,00

- Variazioni in aumento - Capitolo 861050 "Contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative ad esse collegate accordo programmatico regioneministero P.I., Ufficio scolastico regionale per la Puglia (art. 15 LR 33/06)"

+ € 42.800,00

+ € 100.000,00

- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni di cui alla Copertura Finanziaria del presente provvedimento;

- di incaricare il Segretariato della Giunta Regionale di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Consiglio Regionale ai sensi del comma 2 art. 42 della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2697

Art. 13 co. 4 L.R. 31 dicembre 2010, n.20: variazioni al bilancio di previsione 2011. Iscrizione della quota del Riparto Sanitario Nazionale per l'anno 2011. Autorizzazione all'impegno.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente a. i. dell'Ufficio Gestione risorse economiche e finanziarie confermata dal Dirigente del Servizio a.i. Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale riferisce quanto segue:

Vista:

- la Legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 -2013" (BURP n. 195 del 31/12/2010);
- l'Intesa Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011, Rep. Atti 165/CSR, avente ad oggetto il Riparto delle Risorse finanziarie per l'anno 2011 del Servizio Sanitario Nazionale;

Rilevato che sulla base della Intesa Rep. Atti 165/CSR occorre rialibrare i capitoli di entrata per tener conto delle maggiori assegnazioni attribuite, ai valori di seguito riportati:

- Cap. **1011050**; "gettito add.le Irpef - (D.Lgs.446/1997, art.2 D.Lgs. 56/2000)"; competenza 2011: euro 288.241.000,00. Importo da tabella annessa ad Intesa 27/7/2011, **euro 307.277.000,00.**
- Cap. **1011060**; "gettito Irap al netto quote Stato - (D.Lgs.56/2000, art. 13)"; competenza 2011: euro 922.994.484,00. Importo da tabella annessa ad Intesa 27/7/2011, **euro 1.024.229.189,00.**
- Cap. **1011080**; "compartecipazione regionale al gettito IVA (D.L.vo 56/2000 art. 2); competenza 2011: euro 3.248.973.803,00; detto valore, rinveniente dall'ultimo schema di DPCM D.Lgs. 56/2000 disponibile, relativo all'anno 2008, costituiva lo stanziamento per l'anno 2011;
- Cap. **1011090**; "fondo perequativo nazionale (D.L.vo 56/2000 artt. 2 e 7); competenza 2011: euro 2.127.189.736,94. A seguito della suddetta Intesa è stato definito il livello dei finanziamenti alla sanità 2011. L'integrazione a norma del D.lgs. 56/2000 è pari a euro 5.476.133.687,00. Tale importo al netto della mobilità passiva, di cui alla medesima tabella allegata, per euro 177.008.901,00, è pari a **5.299.124.786,00.** Il corrispondente livello di finanziamento del 2010 di cui all'Intesa Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, avente ad oggetto il Riparto delle Risorse finanziarie per l'anno 2010 del Servizio Sanitario Nazionale era, al netto del valore di mobilità, pari ad euro **5.376.163.539.** La differenza tra **5.299.124.786,00** del 2011 e **5.376.163.539,94** del 2010 è pari ad euro - **77.038.753,94.**

Pertanto al netto di quanto già iscritto in bilancio al capitolo 1011080, di cui innanzi, pari ad euro

3.248.973.803,00, l'importo da riallibrare sul capitolo 1011090 pari a 2.050.150.983,00 (2.127.189.736,94-77.038.753,94).

Considerato che:

- al fine di assicurare tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanità, l'art. 13, al comma 4, della citata Legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010, ha previsto che la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per l'anno 2011, sancite con Intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziare con la presente legge;
- con la Legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013" la quota afferente al Fondo Sanitario Regionale ammonta ad euro **6.587.399.023,94**;
- ad oggi le maggiori risorse rispetto a quanto iscritto nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 ammontano complessivamente a **euro 43.231.951,06**;

Ritenuto di dover provvedere, si propone di effettuare una variazione al bilancio di previsione, di pari importo in parte entrata ed in parte spesa, per un ammontare complessivo pari a **euro 43.231.951,06**.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La successiva attuazione del presente provvedimento trova copertura finanziaria attraverso le risorse assegnate alla Regione Puglia per effetto dell'Intesa espressa nella seduta del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 165/CSR, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera a) del D.lgs. 112/1998 sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2011.

Le variazioni da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 pari ad **euro 43.231.951,06** vanno effettuate, ai sensi dell'art.13,

comma 4, della L.R. 31/12/2010, n.20 e sono di seguito rappresentate:

Variazioni in parte entrata

- aumento dello stanziamento in entrata del capitolo 1011050 con denominazione "gettito addizionale irpef -(D.Lgs. n.446/97 art.50 e D.Lgs. n.56/2000 art. 2), per un ammontare pari a euro **19.036.000,00** da euro 288.241.000,00 a euro 307.277.000,00;
- aumento dello stanziamento in entrata del capitolo 1011060 con denominazione "Gettito IRAP al netto delle quote riservate allo stato (D.Lgs. n. 56/2000 -ART. 13)", per un ammontare pari a euro **101.234.705,00** da euro 922.994.484,00 ad euro 1.024.229.189,00;
- diminuzione dello stanziamento in entrata del capitolo 1011090 con denominazione "Fondo perequativo nazionale (D.Lgs. n. 56/2000 artt. 2 e 7)", per un ammontare pari a **euro 77.038.753,94**, da euro 2.127.189.736,94 ad euro 2.050.150.983,00;

Variazioni in parte spesa

- aumento dello stanziamento in uscita del cap. 741090 (u.p.b. 5.0.1) con la denominazione "trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia", per un ammontare pari a **euro 43.231.951,06** (corrispondente alle variazioni in parte entrata = 19.036.000+101.234.705-77.038.753,94).

All'impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione delle somme di cui alla presente si procederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio a cura del Dirigente del competente Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Assessorato alle Politiche della Salute.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore, Prof. Tommaso Fiore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Gestione risorse economiche e finanziarie confermata dal Dirigente del Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alle Politiche della Salute, che qui si intende integralmente riportata;
2. di demandare al Servizio Ragioneria l'effettuazione delle operazioni contabili di cui al presente provvedimento;
3. di apportare per le motivazioni di cui in narrativa, che quivi si intendono integralmente riportate, le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ammontanti complessivamente ad **euro 43.231.951,06** e, specificamente:

Variazioni in parte entrata

- a) aumento dello stanziamento in entrata del capitolo 1011050 con denominazione "gettito addizionale irpef (D.Lgs. n.446/97 art. 50

e D.Lgs. n.56/2000 art. 2), per un ammontare pari a euro **19.036.000**, da euro 288.241.000,00 a euro 307.277.000,00;


- b) aumento dello stanziamento in entrata del capitolo 1011060 con denominazione "Gettito IRAP al netto delle quote riservate allo stato (D.Lgs. n. 56/2000 -ART. 13)", per un ammontare pari a euro **101.234.705**, da euro 922.994.484,00 ad euro 1.024.229.189,00;
- c) diminuzione dello stanziamento in entrata del capitolo 1011090 con denominazione "Fondo perequativo nazionale (D.Lgs. n. 56/2000 artt. 2 e 7)", per un ammontare pari a **euro 77.038.753,94**, da euro 2.127.189.736,94 ad euro 2.050.150.983,00;

Variazioni in parte spesa

- a) aumento dello stanziamento in uscita del cap. 741090 (u.p.b. 5.0.1) con la denominazione "trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia", per un ammontare pari a **euro 43.231.951,06**.
4. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio Regionale, a norma dell'art. 13, comma 2 della L.R. n. 20/2010;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**